



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale dell'Immigrazione
e delle Politiche di Integrazione

Immigrazione Come, dove, quando

Manuale d'uso per l'integrazione

1	COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (ARTT. 1-54)	4
2	INGRESSO	15
2.1	Frontiera.....	15
2.2	Visti.....	15
3	SOGGIORNO	25
3.1	Permessi di soggiorno	25
3.2	Accordo di integrazione	32
3.3	Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.....	35
3.4	Area Schengen	39
4	LAVORO	41
4.1	Il lavoro in Italia.....	41
4.1.1	Lavoro subordinato	41
4.1.2	Lavoro parasubordinato	48
4.1.3	Lavoro autonomo	49
4.1.4	Requisiti per l'ammissione al lavoro dei minori.....	50
4.2	Accesso al mercato del lavoro in Italia	53
4.3	Costituzione e cessazione del rapporto di lavoro.....	62
4.4	Servizi per l'Impiego	65
5	ANAGRAFE	67
5.1	Domanda di iscrizione anagrafica.....	68
5.2	Servizi anagrafici	70
6	ALLOGGIO	73
6.1	Affitto di una casa	74
6.2	Acquisto di una casa	75
6.3	Centri di Accoglienza.....	76
7	SANITÀ	79
7.1	Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).....	79
7.2	Tessera sanitaria.....	81
7.3	Servizi del Servizio Sanitario Nazionale	81
7.4	Straniero Temporaneamente Presente (STP)	85
8	ISTRUZIONE	87
8.1	Asilo nido o nido d'infanzia.....	87
8.2	Scuola materna o scuola dell'infanzia	87
8.3	Primo ciclo	88
8.4	Secondo ciclo	89
8.5	Università.....	90
8.6	Istruzione e formazione tecnica superiore	92
8.7	Riconoscimento dei titoli di studio	92
8.8	Riconoscimento di alcuni titoli professionali.....	93
9	TUTELA DEI DIRITTI E DISCRIMINAZIONE	94
9.1	Tutela dei diritti.....	94

9.2	Discriminazione	95
10	BANCA.....	96
11	ASSOCIAZIONISMO	98

Versione aggiornata a agosto 2013

1 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (ARTT. 1-54)

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;
Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

PROMULGA

La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5.

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6.

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7.

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8.

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9.

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11.

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

P A R T E I

D I R I T T I E D O V E R I D E I C I T T A D I N I

T I T O L O I

R A P P O R T I C I V I L I

Art. 13.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14.

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15.

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.

La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16.

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17.

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19.

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20.

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21.

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22.

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23.

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24.

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.

La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25.

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26.

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27.

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28.

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29.

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30.

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31.

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32.

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34.

La scuola è aperta a tutti.

L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.

I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.

La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 39.

L'organizzazione sindacale è libera.

Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. ⁶

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42.

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43.

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46.

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47.

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

Art. 48.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49.

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51.

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.⁸

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52.

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53.

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54.

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

2 Ingresso

2.1 Frontiera

1. Cosa succede alla frontiera italiana?

Gli stranieri sono sottoposti ai controlli doganali,. Passati i controlli, le Autorità di frontiera timbrano il passaporto riportando la data e il luogo di transito.

2. Chi può essere respinto alla frontiera?

Gli stranieri che si presentano alla frontiera senza i requisiti per l'ingresso in Italia sono respinti dalla polizia.

Gli stranieri che sono entrati in Italia senza passare dai controlli di frontiera, ma sono stati fermati all'ingresso o subito dopo, e quelli che sono stati ammessi temporaneamente in Italia per necessità di soccorso, vengono respinti e accompagnati alla frontiera.

3. Chi non può essere respinto alla frontiera?

Anche se non hanno i documenti e i requisiti necessari per l'ingresso in Italia, non possono essere respinti gli stranieri che:

- richiedono asilo politico;
- hanno lo status di rifugiato;
- sono minori di 18 anni, salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
- godono di misure di protezione temporanea per motivi umanitari;
- sono in stato di gravidanza;

Il respingimento di persone affette da disabilità, degli anziani, dei minori, dei componenti di famiglie monoparentali con figli minori, ovvero delle vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali devono in ogni caso essere effettuati con modalità compatibili con le singole situazioni personali, debitamente accertate.

2.2 Visti

4. Che cos'è il visto d'ingresso?

Il visto è un'autorizzazione, rilasciata dal Consolato o dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare competente, che permette l'ingresso dello straniero nello Spazio Schengen o nel solo territorio italiano; viene applicato sul passaporto o su un altro documento valido.

5. Chi ha bisogno del visto?

Tutti i cittadini considerati stranieri, ovvero:

- i cittadini dei Paesi non comunitari;
- gli apolidi o senza patria.

6. Chi non ha bisogno del visto?

Non hanno bisogno del visto di ingresso per entrare in Italia:

- i cittadini di tutti i Paesi dell'Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Portogallo, Regno Unito, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria;
- i cittadini di San Marino, Santa Sede e Svizzera;
- gli stranieri che, usciti dall'Italia, abbiano con sé oltre al passaporto, il permesso di soggiorno valido e/ o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- gli stranieri già in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da un altro Stato Membro e i loro familiari in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato dallo Stato Membro di provenienza;
- stranieri titolari di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da un altro Stato Membro (esclusi Regno Unito, Irlanda e Danimarca), in quanto iscritti ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, che, a certe condizioni, si trasferiscano in Italia per proseguire gli studi iniziati nell'altro Stato Membro o per integrarli con un programma di studio ad essi connesso.

Sono, inoltre, esenti dall'obbligo di visto per i soggiorni di breve durata (ovvero soggiorni di durata massima di 90 giorni rilasciati per motivi di turismo, missione, affari, invito, gara sportiva e studio), i cittadini di una serie di Stati extracomunitari. Sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri (<http://www.esteri.it/visti>) è possibile consultare l'elenco dei Paesi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo di visto.

Attenzione: Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni), tutti gli stranieri devono sempre avere il visto.

7. Chi non può ricevere il visto?

Il visto di ingresso può essere negato:

- agli stranieri che sono stati già espulsi dall'Italia (salvo che abbiano ottenuto la speciale autorizzazione al reingresso o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso), o da uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- agli stranieri che sono considerati pericolosi per l'ordine pubblico e la sicurezza dell'Italia e degli altri Paesi dell'Unione Europea in base ad accordi internazionali
- agli stranieri nei cui confronti sono state emesse condanne, anche in seguito a patteggiamento, per i reati di cui **all'art. 380, co. 1 e 2, c.p.p.**, o per reati riguardanti stupefacenti, libertà sessuale, favoreggiamento di migrazione clandestina, reclutamento di minori da impiegare in attività illecite o di persone da destinare a prostituzione o a sfruttamento di prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite.

In caso di ingresso per ricongiungimento familiare il visto può essere negato solo se lo straniero rappresenta una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone.

Il diniego del visto non deve essere motivato (eccetto che per i visti per lavoro, ricongiungimento familiare, cure mediche o studio) e deve essere comunicato all'interessato in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo.

8. Cosa si può fare nel caso in cui il visto di ingresso in Italia venga negato?

Contro il diniego di un visto può essere presentato un **ricorso** al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale del provvedimento.

Solo nel caso di **dinieghi di visto per ricongiungimento familiare o familiare al seguito**, gli eventuali ricorsi potranno essere presentati presso il Tribunale ordinario competente senza limiti di tempo.

9. Per quali motivi posso richiedere il visto?

Nel **decreto interministeriale dell'11 maggio 2011** sono elencate le varie tipologie di visto d'ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per l'ottenimento.

Le ventuno tipologie di visti previsti, corrispondenti ai diversi motivi di ingresso, sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, motivi familiari, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro e volontariato.

10. Cosa devo fare per avere il visto?

Devi presentare domanda al Consolato o all'Ambasciata italiana nel tuo Paese di residenza.

Nella domanda dovrai indicare:

- i tuoi dati personali (nome, cognome, data di nascita, residenza, cittadinanza) e quelli dei tuoi familiari;
- i dati del tuo passaporto o altro documento valido;
- la ragione del viaggio;
- i mezzi di trasporto che vuoi utilizzare;
- il luogo dove alloggerai;
- i mezzi di sostentamento durante il viaggio ed il soggiorno.

Alla domanda va inoltre allegata la specifica documentazione necessaria a seconda del visto di ingresso richiesto. Per conoscere la documentazione necessaria per ottenere ciascuna tipologia di visto è possibile consultare il sito del Ministero degli Affari Esteri. (<http://www.esteri.it/visti>).

Attenzione: Se dichiari il falso o presenti documenti falsi, sarai punibile penalmente e la tua domanda sarà respinta.

11. Quanto tempo ci vuole per ottenere il visto?

Il visto può essere rilasciato o rifiutato entro 90 giorni dalla presentazione della domanda; servono invece 30 giorni per motivi di lavoro subordinato e 120 giorni per lavoro autonomo.

12. Quando serve il visto di reingresso?

Il visto di reingresso è rilasciato dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana del tuo Paese di provenienza. Il visto di reingresso ti consente di ritornare in Italia nei casi in cui:

- possiedi un permesso di soggiorno di lunga durata (ovvero superiore ai novanta giorni), scaduto da non più di 60 giorni, a patto di mostrare il documento scaduto- in caso di comprovati gravi motivi di salute del cittadino straniero, dei suoi parenti di I grado o del coniuge – è sufficiente che il permesso sia scaduto da non oltre sei mesi;

- non hai più il documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto, a patto di mostrare copia della denuncia di furto o smarrimento.

13. Che requisiti devo avere per ottenere il visto per turismo?

- Il visto per turismo consente l'ingresso, per un soggiorno di breve durata (massimo 90 giorni) in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen, al cittadino straniero che intende viaggiare per motivi turistici.
- I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:
- documenti che dimostrino il possesso di adeguati mezzi finanziari per il tuo sostegno (carte di credito, fideiussione bancaria, polizza assicurativa, ecc.);
- biglietto di andata e ritorno o prenotazione ovvero la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
- un documento che dimostri la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.);
- assicurazione sanitaria.

14. Che requisiti devo avere per ottenere il visto per motivi di studio?

I requisiti e le condizioni per l'ottenimento del visto sono:

- documentate garanzie circa il corso superiore di studio, il corso di formazione professionale o il corso finanziato dal governo italiano da seguire, ovvero l'attività di ricerca da svolgere;
- adeguate garanzie circa i mezzi di sostentamento. Tali mezzi sono quantificati nell'importo di euro 442,30 al mese, (pari ad euro 5.750,00 annuali), per ogni mese di durata dell'anno accademico. La disponibilità in Italia di tali mezzi di sostentamento deve essere comprovata mediante garanzie economiche personali o fornite da Istituzioni ed Enti italiani o stranieri di accertato credito (non può essere dimostrata attraverso l'esibizione di una fidejussione bancaria o di una polizza fideiussoria)
- polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri, laddove non hai diritto all'assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il tuo Paese;
- disponibilità di un alloggio: prenotazione alberghiera o dichiarazione di ospitalità, prestata da cittadino italiano o straniero regolarmente residente in Italia.

Il visto d'ingresso per la partecipazione ad attività di studio ovvero a corsi di studio o di formazione professionale di argomento medico-sanitario che comportino l'esercizio di attività sanitaria, è subordinato, oltre al possesso di tutti i requisiti di norma previsti, anche al preventivo riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero della salute. Nei casi in cui non sia previsto lo svolgimento di attività di tipo sanitario, il responsabile legale della struttura sanitaria ove verrà svolta l'attività di studio dovrà rilasciare una specifica dichiarazione in tal senso ad uso delle Rappresentanze diplomatico-consolari.

15. A chi può essere rilasciato il visto per motivi di studio?

Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che intenda seguire corsi universitari.

Il visto per studio, di breve o lunga durata, è concesso anche in favore di studenti stranieri:

- maggiori di età, che intendano seguire corsi superiori di studio coerenti con la precedente formazione della quale si dimostri l'avvenuta acquisizione nel Paese di provenienza;
- maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;

- minori di età, comunque maggiori di anni 14, che partecipino a programmi di scambio o ad iniziative culturali che abbiano ricevuto la preventiva ed esplicita autorizzazione da parte del Ministero degli Affari Esteri e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (o, in luogo di quest'ultimo, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali)
- stranieri chiamati a partecipare ad attività previste nel quadro di programmi di assistenza e cooperazione del Governo italiano;
- stranieri che intendano fare ingresso in Italia per attività di ricerca avanzata o di alta cultura, non ricompresi tra le categorie di cui all'art. 27-ter del Tu 286/98;
- maggiori di età che sono ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito delle quote stabilite annualmente dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

16. Dove posso richiedere il visto?

Devi richiederlo di persona presso la Rappresentanza Diplomatica Consolare competente per la tua origine o residenza. In quest'ultimo caso, dovrai dimostrare di possedere un valido titolo di soggiorno nel paese in cui vuoi richiedere il visto.

17. Come faccio a soggiornare regolarmente in Italia con un visto per motivi di studio?

Il visto per studio può essere di due tipi:

- visto Schengen, di breve durata, inferiore a 90 giorni all'interno di un semestre; in tal caso devi dichiarare la presenza sul territorio o all'autorità di frontiera o al Questore della provincia in cui ti trovi entro 8 giorni dal tuo ingresso in Italia;
- visto Nazionale, di lunga durata, per soggiorni che superano i 90 giorni, ma comunque a tempo determinato; in tal caso devi richiedere il permesso di soggiorno per studio presso la Questura competente, sempre entro 8 giorni lavorativi dal tuo ingresso in Italia.

18. Ho trovato il corso universitario che vorrei frequentare in Italia, come faccio ad iscrivermi?

Ogni anno ciascun ateneo o istituto di alta formazione artistica, musicale e coreutica italiano riserva un certo numero di posti per ogni singolo corso di laurea agli studenti stranieri, residenti all'estero. Collegandosi al sito <http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/> è possibile conoscere il numero dei posti riservati per il l'anno accademico agli studenti stranieri.

Uno volta individuato il corso di studio di tuo interesse, puoi inviare, nei termini previsti, domanda di pre-iscrizione all'Università italiana prescelta, consegnandola alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel tuo Paese. La domanda dovrà essere redatta in originale e duplice copia sul Modello "A"/Form "A" disponibile sul sito del Ministero dell'Università e dell'Istruzione. Alla domanda dovranno essere allegati una serie di documenti, tradotti ufficialmente in Italiano, che trovi indicati nel modello stesso.

La Rappresentanza acquisita la domanda di preiscrizione procederà a **rilasciarti il visto d'ingresso**, al fine di consentirti di sostenere l'esame di ammissione all'Università ed immatricolarti.

Se non ne sei esonerato in quanto già in possesso di idonea certificazione, dovrai sostenere anche una prova di lingua italiana, che si svolgerà presso la sede dell'Università da te scelta secondo il calendario pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione.

19. Ho un permesso per studio in un altro Paese dell'Unione Europea. Devo chiedere un visto per proseguire i miei studi in Italia o per frequentare un corso attinente ai miei studi?

No, purch  tu abbia i requisiti richiesti dalla legge italiana, partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine oppure tu sia stato autorizzato a soggiornare in un altro Paese dell'Unione Europea per almeno due anni, e alleghi alla richiesta di soggiorno la documentazione dalle autorit  accademiche del paese dell'Unione dove hai svolto il corso di studi, da cui si evinca che il programma di studi da svolgere in Italia sia complementare a quello gi  svolto.

Se il soggiorno in Italia supera i tre mesi  , in ogni caso, necessario richiedere il permesso di soggiorno.

20. Posso ottenere il visto per motivi di studio senza conoscere la lingua italiana?

No,   comunque richiesta una conoscenza di base della lingua italiana, che viene accertata presso la sede dell'Universit  da te scelta secondo il calendario pubblicato sul sito del Ministero dell'Istruzione. **La prova di conoscenza della lingua italiana non   richiesta nel caso in cui i corsi di laurea si svolgano esclusivamente in lingua straniera, in quest'ultimo caso i singoli atenei possono prevedere, nell'ambito dell'autonomia universitaria, il possesso di specifica certificazione.** Non pu  essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali – quando previste – chi non abbia superato la prova di lingua italiana

21. Che requisiti devo avere per ottenere il visto per cure mediche?

Il visto per cure mediche consente l'ingresso, al fine di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che abbia necessit  di sottoporsi a trattamenti medici presso istituzioni sanitarie italiane.

Il cittadino straniero che richieda il visto per cure mediche deve essere in possesso di:

- **documentazione medico-sanitaria** comprendente:
 - o documentazione medica rilasciata nel Paese di residenza che attesti la effettiva infermit 
 - o dichiarazione della struttura sanitaria italiana pubblica o privata (quest'ultima deve essere accreditata presso il Servizio Sanitario Nazionale) che indichi tipo di cura, data di inizio, durata e costo presumibile
 - o dichiarazione dell'ospedale che confermi il deposito di almeno il 30% del costo complessivo della cura;
- **documentazione comprovante la disponibilit  in Italia di risorse sufficienti** per il pagamento del residuo delle spese sanitarie, di vitto e alloggio fuori della struttura sanitaria, e per il rimpatrio dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore. Il visto per cure mediche pu  essere rilasciato anche all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, L'accompagnatore dovr  essere in possesso di assicurazione sanitaria, avente una copertura minima di €30.000.

Per le cure mediche da prestarsi nell'ambito dei programmi d'intervento umanitario delle Regioni il visto viene rilasciato in presenza di specifica e nominativa attestazione rilasciata dalla competente Autorit  regionale, che certifichi l'esistenza di apposita delibera per lo stanziamento dei fondi per programmi assistenziali, che indichino la copertura del singolo intervento sanitario.

22. Che requisiti devo avere per ottenere il visto per motivi religiosi?

Possono ottenere questo tipo di visto i religiosi che partecipano a manifestazioni di culto o che esercitano funzioni religiose, pastorali o ecclesiastiche.

I requisiti per l'ottenimento del visto sono:

- documenti che provano lo stato religioso;

- garanzie documentate sul carattere religioso della manifestazione a cui si prende parte;
- biglietto di viaggio;
- mezzi di sostentamento o, se le spese di soggiorno sono a carico di un ente religioso, una dichiarazione in proposito da parte dell'ente stesso.
- **assicurazione sanitaria avente una copertura minima di € 30.000 per la copertura delle spese per il ricovero ospedaliero d'urgenza e le spese di eventuale rimpatrio**

Nel caso di invito da parte di una associazione di culto, operante di fatto in Italia e non riferibile a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato italiano o ad enti di culto riconosciuti giuridicamente, il visto verrà rilasciato solo previa verifica da parte del Ministero dell'Interno della natura di culto dell'ente e della conformità del suo statuto ai principi dell'ordinamento italiano.

23. Che requisiti devo avere per ottenere il visto per motivi di lavoro?

Dipende dal tipo di lavoro. In Italia infatti il rapporto di lavoro può essere di due tipi:

- Lavoro subordinato a tempo determinato, indeterminato o stagionale;
- Lavoro autonomo.

(Per maggiori dettagli vedi la [voce lavoro](#))

24. Che requisiti devo avere per ottenere il visto per ricongiungimento familiare con il mio coniuge all'estero?

Per ottenere il ricongiungimento con il proprio coniuge ancora soggiornante all'estero è necessario essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno della durata di almeno un anno rilasciato per motivi di lavoro, asilo, studio, o per motivi religiosi o familiari,

Per l'ottenimento del visto d'ingresso è necessario che il coniuge regolarmente residente in Italia presenti la richiesta di nulla osta al ricongiungimento presso lo Sportello Unico, utilizzando l'apposita procedura informatizzata disponibile sul sito del [Ministero dell'Interno](#). Le indicazioni nel dettaglio dei documenti necessari per ottenere il ricongiungimento si trovano nelle istruzioni allegate ai moduli on line (modello S).

Lo Sportello unico competente una volta ricevuta la domanda provvederà a convocare il richiedente, mediante apposito appuntamento per la presentazione e vidimazione della seguente documentazione relativa alla disponibilità di alloggio e di reddito minimo necessari.

In particolare lo straniero soggiornante in Italia dovrà dimostrare di avere:

- **un alloggio** adeguato, ovvero dotato dei requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. L'idoneità abitativa non può essere autocertificata, ma l'interessato dovrà produrre (*in originale più fotocopia*) *l'apposito certificato che va richiesto presso l'Ufficio Tecnico del Comune competente per residenza*. Se il richiedente è ospite, deve allegare alla domanda la dichiarazione (modello S2) redatta dal titolare dell'appartamento, attestante il consenso ad ospitare anche il coniuge. *Il richiedente dovrà presentare allo Sportello Unico anche copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi.*
- **un reddito annuo** derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo per ogni familiare che si deve ricongiungere. Per il ricongiungimento del coniuge è necessario pertanto dimostrare il possesso di un reddito annuo almeno pari ad Euro 8.624,85. La soglia minima di reddito può essere raggiunta anche tenendo conto del reddito annuo complessivo di altri familiari eventualmente già conviventi con il richiedente

ATTENZIONE: i parametri di reddito sono suscettibili di annuale aggiornamento. Il reddito necessario aumenta a seconda del numero di familiari che si intendono ricongiungere. In particolare l'importo annuo dell'assegno sociale aumenta della metà per ogni familiare che si deve ricongiungere. Ad esempio, per ricongiungersi con il coniuge e con un figlio maggiore di 14 anni servono per il 2013 € 11.499,8 (ovvero € **5.749,90 + 2.874,95 + 2.874,95**). Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore a 14 anni o di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria sarà sempre necessario solo un reddito non inferiore al doppio dell'assegno sociale annuo.

La documentazione da presentare per attestare la disponibilità del **reddito** è indicata nelle istruzioni allegate ai moduli. Ad esempio:

- **I lavoratori subordinati** dovranno presentare l'ultima dichiarazione dei redditi, l'ultima busta paga e l'autocertificazione del datore di lavoro (Mod. S3) da cui risulti l'attualità del rapporto di lavoro e, se il rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, e non vi è ancora dichiarazione dei redditi, l'indicazione del reddito presunto del lavoratore.
- **I lavoratori domestici** dovranno presentare: l'ultima dichiarazione dei redditi o, in mancanza, comunicazione di assunzione all'INPS, il bollettino di versamento dei contributi INPS relativi al trimestre precedente alla data di presentazione della domanda e l'autocertificazione del datore di lavoro da cui risulti l'attualità del rapporto di lavoro.
- **I lavoratori autonomi** dovranno presentare, il modello Unico e la ricevuta di presentazione dello stesso (se l'attività è stata avviata da più di un anno) o la relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (se l'attività è stata avviata da meno di un anno).

ATTENZIONE: il nulla osta non è necessario per i familiari stranieri di cittadini italiani, di cittadini dell'Unione Europea, o di uno Stato parte dell'Accordo sullo **Spazio economico europeo** (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).

Se il richiedente è **un rifugiato** non deve dimostrare il possesso dei requisiti di reddito e alloggio.

25. Lo straniero già in Italia, per quali familiari può richiedere un visto?

- Il coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai 18 anni.
- i figli minori, anche del coniuge o nati al di fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso. Il figlio deve essere minore di anni 18 all'atto di presentazione della domanda;
- i figli maggiorenni a carico qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- i genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Il ricongiungimento familiare non è consentito se il richiedente risulta già coniugato con altro coniuge residente in Italia.

È consentito l'ingresso per ricongiungimento anche al genitore naturale del **minore regolarmente soggiornante** in Italia con l'**altro genitore**. La domanda di nulla-osta può in tal caso essere presentata **per conto del minore** dal **genitore regolarmente soggiornante**. Ai fini della sussistenza dei requisiti di reddito ed alloggio si tiene conto del possesso di questi da parte dell'altro genitore.

26. Quanto tempo ci vuole per ottenere il nulla osta al ricongiungimento familiare?

Il nulla osta al ricongiungimento familiare deve essere rilasciato entro 180 giorni dalla richiesta. Il nulla osta viene trasmesso dallo Sportello Unico per via telematica direttamente agli Uffici Consolari. Il nulla osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dalla data di emissione.

27. Quali documenti ci vogliono per ottenere il visto di ingresso per motivi familiari?

Una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento, entro 6 mesi dal suo rilascio, il familiare ancora residente all'estero dovrà presentare alla Rappresentanza diplomatico-consolare del proprio Paese la domanda di visto, allegando:

- Il nulla osta al ricongiungimento;
- Un documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto
- Gli atti di stato civile che attestino il legame di parentela e, ove richiesto, idonea documentazione amministrativa che comprovi la condizione di familiare a carico, lo stato di salute o la mancanza di adeguato sostegno familiare.

Nel caso in cui il possesso dei requisiti e il soddisfacimento delle condizioni previste non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di un'autorità riconosciuta o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticità della documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono, a spese degli interessati, al rilascio di certificazioni sulla base dell'esame del DNA e delle verifiche e controlli ritenuti necessari.

L'autorità consolare provvede alla **traduzione** e **legalizzazione** della documentazione prodotta in loco.

Non è richiesta la legalizzazione qualora sussistano accordi bilaterali o internazionali in materia di abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri (Convenzione dell'Aja, 1967, "apostille").

Il visto viene rilasciato o negato entro 30 giorni dalla richiesta. Se a chiedere il ricongiungimento è un titolare di status di protezione internazionale il rigetto della domanda non può essere motivato solo dalla mancanza di documenti che provino l'esistenza dei vincoli familiari (o, verosimilmente, il possesso degli altri requisiti da parte dei familiari).

28. Cos'è il visto di ingresso per familiare al seguito? Come si ottiene?

Il visto di ingresso per familiare a seguito favorisce la coesione familiare, attraverso la possibilità per i familiari di uno straniero titolare di un visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno, o per lavoro autonomo non occasionale, ovvero per studio o per motivi religiosi, di fare ingresso in Italia direttamente insieme al proprio congiunto. Possono entrare a seguito del proprio familiare solo i familiari con i quali sarebbe comunque possibile attuare il ricongiungimento (vedi sopra) ed a condizione che ricorrano i requisiti sopra indicati circa la disponibilità di alloggio e di reddito.

La procedura per il rilascio del relativo nulla osta è analoga alla procedura per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.

La domanda va inoltrata telematicamente allo Sportello Unico per l'immigrazione utilizzando l'apposita modulistica (**Modello T**) presente sul sito <https://nullaostalavoro.interno.it>

Per detta fattispecie, lo straniero richiedente, trovandosi ancora all'estero, può avvalersi, ai fini della presentazione della domanda e della relativa documentazione, di un procuratore speciale. In tal caso, all'atto della convocazione presso lo Sportello Unico, oltre alla documentazione già prevista per il ricongiungimento familiare, occorrerà presentare:

- fotocopia di un documento personale del delegato;
- **delega a favore di cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, a presentare l'istanza di Nulla Osta per familiari al seguito, redatta dallo straniero che ha già ottenuto un visto tradotta e legalizzata dalla rappresentanza diplomatica consolare italiana all'Estero.**

3 SOGGIORNO

3.1 Permessi di soggiorno

29. Che cos'è il permesso di soggiorno?

È un'autorizzazione rilasciata dal Questore che attribuisce allo straniero il diritto di soggiorno sul territorio dello Stato. Può essere di durata variabile.

30. Dove e quando posso richiederlo?

Il permesso di soggiorno deve obbligatoriamente essere richiesto entro otto giorni lavorativi dal tuo ingresso nel territorio italiano.

Il ritardo è giustificato solo per cause di forza maggiore.

Il permesso di soggiorno non va richiesto nei casi di ingresso e soggiorno in Italia per visite, affari, turismo e studio **di durata non superiore ai tre mesi**, per i quali è sufficiente la dichiarazione di presenza da rilasciare in frontiera oppure al Questore della provincia in cui ti trovi.

Le richieste per una serie di tipologie di permesso di soggiorno vanno presentate dall'interessato presso gli **Uffici Postali abilitati**, utilizzando l'apposito kit disponibile presso tutti gli uffici postali, i Patronati ed i Comuni abilitati.

In particolare, vanno presentate presso gli uffici postali abilitati all'accettazione delle istanze (ovvero uffici postali dotati di Sportello Amico), le richieste di permesso di soggiorno per motivi di:

- attesa occupazione;
- attesa riacquisto cittadinanza;
- asilo politico (rinnovo);
- conversione permesso di soggiorno;
- famiglia;
- lavoro autonomo;
- lavoro subordinato;
- lavoro casi particolari;
- lavoro subordinato-stagionali;
- missione;
- motivi religiosi;
- residenza elettiva;
- status apolide (rinnovo);
- studio (permesso di lunga durata);
- tirocinio formazione professionale.

La richiesta va invece presentata direttamente alla **Questura** nei casi di permesso per motivi di:

- asilo politico;
- cure mediche;
- gara sportiva;
- giustizia;
- integrazione minore;
- invito;
- minore età;
- familiari (in caso di permesso rilasciato allo straniero non espellibile ex art. 19 T.U.);

- umanitari;
- status apolidia;
- vacanze lavoro, e in ogni altro caso non esplicitamente menzionato.

Il kit, una volta compilato in cartaceo dal cittadino straniero, dovrà essere consegnato, in busta aperta e con gli allegati previsti a seconda del tipo di permesso, allo sportello postale.

In alternativa alla compilazione cartacea, il cittadino straniero può recarsi presso un Comune o un Patronato abilitato al servizio di **compilazione elettronica** delle istanze (la copia cartacea del modulo compilato elettronicamente dovrà in ogni caso essere consegnata all'Ufficio postale).

Qualora il cittadino straniero extra UE sia in possesso di nulla osta, e stia richiedendo il **primo rilascio del permesso di soggiorno, per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare**, il cittadino dovrà recarsi presso lo **Sportello Unico Immigrazione (SUI)** della Prefettura competente. Lo sportello consegnerà la richiesta di rilascio in un'apposita busta che dovrà essere consegnata aperta all'Ufficio Postale

Presso lo Sportello Unico, inoltre, occorre presentare la richiesta di conversione di un titolo di soggiorno per motivi di studio ad un titolo per motivi di lavoro, nonché la conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale ad uno per lavoro subordinato.

31. Quali documenti devo presentare per ottenere il permesso di soggiorno?

Per ottenere il **rilascio** del permesso di soggiorno è necessario presentare:

- il modulo di richiesta;
- il passaporto, o altro documento di viaggio equivalente, in corso di validità con il relativo visto di ingresso, se richiesto;
- una fotocopia del documento stesso;
- 4 foto formato tessera, identiche e recenti;
- un contrassegno telematico da € 16;
- la documentazione necessaria al tipo di permesso di soggiorno richiesto
- il versamento di un contributo compreso tra € 80 e € 200 a seconda del tipo di permesso richiesto.

La Questura trattiene una copia di tutti i documenti. Un'altra copia ti verrà invece consegnata come ricevuta e deve contenere: il timbro dell'ufficio a cui è stata presentata la richiesta, la firma del funzionario incaricato, la data di presentazione della richiesta, il giorno di ritiro del permesso di soggiorno.

Attenzione: Al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, lo straniero riceverà una comunicazione di convocazione nella quale sarà indicato il giorno in cui dovrà presentarsi in questura munito di fotografie, per essere sottoposto ai **rilievi fotodattiloscopici**.

32. Quanto costa richiedere il permesso di soggiorno?

All'atto della richiesta di permesso di soggiorno, dovrai:

- apporre sul modulo un contrassegno telematico di 16 euro;
- pagare 30 euro allo Sportello Postale per la spedizione dell'assicurata;
- versare, tramite relativo bollettino prestampato (PSE), la cui ricevuta deve essere allegata alla domanda, 27,50 euro per il rilascio del permesso di soggiorno in formato elettronico;
- versare, tramite bollettino disponibile presso gli uffici postali, un contributo compreso **tra gli 80 e i 200 euro** commisurato alla tipologia ed alla durata del permesso richiesto (vedi **tabella**).

Tale contributo è dovuto anche in caso di diniego o smarrimento del permesso di soggiorno. Tuttavia, in tal caso, poiché l'ammontare del contributo è commisurato al periodo di validità del titolo di soggiorno, dovrai pagare l'importo in relazione al rimanente periodo di validità del nuovo permesso rilasciato.

In caso di diniego del permesso di soggiorno non ti spetta alcun rimborso delle somme versate. È previsto solo il diritto al rimborso del costo del permesso di soggiorno elettronico (27,50 euro) dietro istanza dell'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze.

Attenzione: Sono esentati dal versamento del contributo:

- i minori di anni 18
- i figli minori anche del coniuge o nati fuori dal matrimonio
- coloro che hanno un permesso di soggiorno per cure mediche, ossia coloro che entrano in Italia per sottoporsi a cure mediche
- i cittadini stranieri che richiedono il rilascio o il rinnovo del permesso per richiesta asilo, per asilo politico, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari
- i richiedenti la conversione di un titolo di soggiorno in corso di validità
- i richiedenti l'aggiornamento del titolo di soggiorno
- i familiari di cittadini comunitari che soggiornano ai sensi del d. lgs. 30/2007.

33. Quanto dura il permesso di soggiorno?

La durata del permesso di soggiorno rilasciato è pari a quella del visto di ingresso, se previsto, e comunque per :

- lavoro subordinato con contratto a tempo indeterminato: massimo 2 anni;
- lavoro subordinato con contratto a tempo determinato: pari alla durata del rapporto o al massimo 1 anno;
- lavoro autonomo: massimo 2 anni;
- lavoro stagionale: massimo 9 mesi (a prescindere dal settore lavorativo);
- attesa occupazione: almeno 1 anno, ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito eventualmente percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore (legge n.92/2012);
- studio e formazione: 1 anno rinnovabile
- familiari: come per il familiare titolare del diritto al ricongiungimento, o al massimo 2 anni;
- volontariato: di norma 1 anno o al massimo 18 mesi ;
- ricerca scientifica: pari a quella del programma di ricerca (D. Lgs. 17/2008);
- residenza elettiva: massimo 2 anni.

Attenzione: Il decreto legge n. 104 del 12 settembre 2013, ha modificato la durata dei permessi di soggiorno per motivi di studio, stabilendo che dovrà essere corrispondente a quella del corso di studio o di formazione frequentato, salvo una verifica di profitto annuale. Tale modifica entrerà in vigore non appena il Regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione verrà adeguato alle nuove disposizioni.

34. Come posso rinnovare il mio permesso di soggiorno?

Il rinnovo del permesso di soggiorno va richiesto (tramite gli uffici postali o alla questura a seconda dei motivi del rinnovo) almeno 60 giorni prima della scadenza. Tale termine è meramente indicativo, e in caso di inosservanza non è prevista un'immediata sanzione. Viene invece considerato irregolare lo straniero con permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni, senza che ne sia stato richiesto il rinnovo.

35. Quali sono i diritti dello straniero nella fase di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno?

In caso di richiesta di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, per tutto il periodo necessario all'Amministrazione per portare a termine le procedure, lo straniero può contare sulla piena legittimità del soggiorno e svolgere attività lavorativa a condizione che:

- a) la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- b) sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.
- c) Gli effetti dei diritti esercitati nelle more del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno cessano solo in caso di mancato rilascio, rinnovo, revoca o annullamento del permesso stesso.

È, pertanto, ad esempio pienamente legittimo nelle more del rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, rinnovare la Carta di identità scaduta, fare un cambio di residenza, godere delle prestazioni previdenziali, prendere la patente di guida, ecc.

36. Quanto dura il rinnovo?

Il permesso di soggiorno viene rinnovato per una durata non superiore a quella iniziale.

37. Quando non è rinnovabile il permesso di soggiorno?

Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato se hai interrotto il soggiorno in Italia, permanendo all'estero, per un periodo continuato superiore a 6 mesi, o superiore alla metà del periodo di validità del tuo permesso di soggiorno, a meno di gravi motivi (servizio militare e simili).

Il rinnovo del permesso di soggiorno viene, inoltre, rifiutato in mancanza dei requisiti stabiliti dalla legge per il rilascio. Tra i principali motivi che determinano il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno vi è la mancata stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato, la mancanza di mezzi di sostentamento o di idonea sistemazione alloggiativa, la segnalazione di "inammissibilità" da parte di un Paese dell'area Schengen, ecc.

38. Posso convertire il mio permesso di soggiorno per studio in permesso per motivi di lavoro?

Sì, prima della scadenza e nei limiti delle quote annualmente stabilite, è possibile convertire un permesso rilasciato per motivi di studio in un permesso per lavoro subordinato o autonomo. In caso di:

- lavoro subordinato, occorre presentare i documenti che dimostrano l'esistenza del rapporto di lavoro;

- lavoro autonomo, occorre presentare la documentazione relativa all'attività che si andrà a svolgere e alla disponibilità finanziaria necessaria per esercitarla.

Attenzione - Coloro che conseguono la laurea (triennale o specialistica), un dottorato o un master di secondo livello in Italia, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio possono essere iscritti nell'elenco anagrafico delle persone in cerca di lavoro, per un periodo non superiore a 12 mesi.

39. È sempre necessario verificare la sussistenza di quote disponibili per procedere alla conversione di un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio?

No, sono esenti dalla verifica della sussistenza delle quote e possono essere quindi inviate in ogni momento dell'anno le richieste di conversione presentate da:

- cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età;
- cittadini stranieri che hanno conseguito in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in Italia.

I titoli di studio al conseguimento dei quali è possibile chiedere la conversione sono:

- Laurea (3 anni, 180 crediti formativi universitari);
- Laurea specialistica/magistrale (300 crediti, comprensivi dei 180 crediti universitari della Laurea o 180 CFU per la Laurea magistrale);
- Diploma di specializzazione (minimo 2 anni);
- Dottorato di ricerca (minimo 3 anni);
- Master Universitario di I o II livello (minimo 60 crediti universitari);
- Attestato o diploma di perfezionamento (durata annuale- 60 crediti).

40. Se ho un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, posso convertirlo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato?

Se sei stato autorizzato per la seconda volta ad entrare in Italia per lavoro stagionale, puoi convertire il tuo permesso di soggiorno per lavoro stagionale in altro per lavoro subordinato - a tempo determinato o indeterminato - nell'ambito delle quote disponibili.

È necessario che al momento della presentazione della domanda il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale sia in corso di validità.

Il lavoratore straniero deve inviare allo Sportello unico per l'immigrazione la richiesta di conversione del permesso da lavoro stagionale a lavoro subordinato esclusivamente per via telematica – collegandosi al sito <https://nullaostalavoro.interno.it>.

In caso di sussistenza delle quote, lo straniero viene convocato presso lo Sportello unico per firmare il contratto di soggiorno e il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

41. Posso utilizzare il mio permesso di soggiorno per lavoro subordinato, autonomo e/o per motivi familiari per altre attività?

Sì, anche senza conversione o rettifica, per tutto il periodo di validità del permesso. Al momento del rinnovo potrai richiedere il nuovo permesso di soggiorno corrispondente all'attività effettivamente svolta.

In generale per poter lavorare in Italia il cittadino straniero deve essere in possesso di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro, ovvero rilasciato per uno dei seguenti motivi: affidamento, apolidia, richiesta asilo, asilo politico, assistenza minore, attività sportiva, carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei, motivi familiari, famiglia minore, integrazione minore, lavoro stagionale, lavoro artistico, lavoro autonomo, lavoro subordinato, attesa occupazione, lavoro stagionale anche pluriennale, lavoro casi particolari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, protezione sussidiaria, protezione temporanea, ricerca scientifica, studio, motivi umanitari e vacanze lavoro.

Non può, invece, lavorare in Italia il cittadino straniero che ha un permesso di soggiorno per: cure mediche, turismo, motivi religiosi, minore età; affari; giustizia. Per un approfondimento vedi i **titoli di soggiorno che abilitano al lavoro** sul Portale Integrazione Migranti (<http://www.integrazionemigranti.gov.it>).

42. Cosa posso fare se mi rifiutano o revocano il permesso di soggiorno?

Entro 60 giorni dalla comunicazione ufficiale del decreto, puoi fare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente per la Questura che lo ha emesso, qualora la revoca o il diniego del soggiorno riguardi i motivi di lavoro.

Se invece ti è stato negato o revocato per motivi di famiglia, puoi presentare ricorso innanzi al Tribunale ordinario, entro 60 giorni dalla data di notifica.

43. Che diritti ho come titolare di permesso di soggiorno?

- Puoi iscriverti presso i Centri per l'Impiego ed avere la tua scheda professionale;
- puoi iscriverti al Servizio Sanitario Nazionale;
- puoi regolarizzare la tua posizione con l'INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale);
- puoi regolarizzare la tua posizione con l'INAIL (Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro);
- puoi richiedere l'iscrizione anagrafica presso il Comune di residenza;
- puoi richiedere l'iscrizione alla scuola per i figli minori;
- puoi aderire e/o promuovere un'associazione;
- puoi iscriverti al sindacato.

44. Che doveri ho come titolare di permesso di soggiorno?

Hai l'obbligo di esibire il tuo permesso di soggiorno insieme al passaporto o altro documento di identità nei seguenti casi:

- agli impiegati della pubblica amministrazione, se hai bisogno di licenze, autorizzazioni, iscrizioni, ecc.
- a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza; se non lo fai, vieni punito con l'arresto fino ad 1 anno e con l'ammenda fino ad euro 2.000. L'autorità di pubblica sicurezza, quando sussista un valido motivo, può chiederti anche informazioni e prove sul tuo reddito (da lavoro o da altra fonte legittima), sufficiente a sostenere te ed i tuoi familiari conviventi in Italia.

Hai inoltre l'obbligo di comunicare al questore competente per territorio le eventuali variazioni del tuo domicilio abituale, entro i quindici giorni successivi.

45. Se perdo il lavoro, perdo anche il permesso di soggiorno?

No, quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro, il datore di lavoro che lo ha assunto deve darne comunicazione allo Sportello Unico e al Centro per l'Impiego competenti entro cinque giorni dalla data di licenziamento. Il Centro per l'Impiego provvede all'inserimento del lavoratore nell'elenco anagrafico, ovvero provvede all'aggiornamento della posizione del lavoratore qualora già inserito. Il lavoratore mantiene l'inserimento in tale elenco per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, ad esclusione del lavoratore stagionale, per un periodo complessivo non inferiore a 1 anno.

46. Cosa succede se entro o mi trattengo in Italia senza permesso di soggiorno o con un permesso di soggiorno scaduto?

Commetto un reato e sono punito con un'ammenda dai 5.000 ai 10.000 euro.

3.2 Accordo di integrazione

47. Cosa è l'accordo di integrazione?

Dal 10 marzo 2012, con l'entrata in vigore del regolamento che disciplina l'accordo di integrazione, gli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e presentano istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno devono sottoscrivere un accordo con lo stato Italiano.

Con la sottoscrizione dell'accordo, il cittadino straniero si impegna a conseguire specifici obiettivi di integrazione nel periodo di validità del proprio permesso di soggiorno e lo Stato si impegna a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le Regioni e gli enti locali.

48. Chi deve sottoscrivere l'accordo?

L'accordo di integrazione è rivolto agli stranieri di età superiore ai sedici anni che entrano in Italia per la prima volta e presentano istanza di rilascio del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno.

L'accordo, qualora abbia come parte un minore di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.

49. Chi non deve sottoscrivere l'accordo?

- a) i cittadini stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale. Tale condizione deve essere attestata mediante una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
- b) i minori non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, ovvero sottoposti a tutela, per i quali l'accordo è sostituito dal completamento del progetto di integrazione sociale e civile di cui all'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico;
- c) le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del Testo unico dell'immigrazione.

50. Dove si sottoscrive l'accordo?

Presso lo sportello unico per l'immigrazione della prefettura, nei casi in cui il cittadino straniero faccia ingresso per motivi di lavoro o per ricongiungimento familiare, o presso la questura in caso di ingresso per altri motivi.

L'accordo è sottoscritto contestualmente alla richiesta di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno. Al momento della sottoscrizione, l'accordo viene redatto in duplice copia di cui una è consegnata allo straniero nella lingua da lui indicata. Per lo Stato, l'accordo è firmato dal Prefetto o da un suo delegato.

51. Quanti sono i crediti iniziali attribuiti al cittadino straniero?

Con la firma dell'accordo, vengono assegnati 16 crediti iniziali. La conferma di questi 16 crediti avviene a seguito della frequenza ad una sessione gratuita di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia che si tiene presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture. In questa occasione si riceveranno anche informazioni sulle "iniziative a sostegno del processo di integrazione" (come ad esempio corsi gratuiti di Italiano) attive nella provincia. La mancata partecipazione alla sessione di formazione darà luogo alla perdita di 15 dei 16 crediti assegnati.

52. Quanti crediti devono essere raggiunti ed entro quanto tempo?

L'accordo prevede che entro due anni lo straniero raggiunga la quota di 30 crediti. I crediti possono essere conseguiti attraverso l'acquisizione di determinate conoscenze (lingua italiana, cultura civica e vita civile in Italia) e lo svolgimento di determinate attività, come per esempio:

- Corsi di italiano
- Formazione professionale
- Titoli di studio
- Corsi di formazione anche nel Paese di origine.
- Iscrizione al Servizio sanitario nazionale e scelta di un medico di base.
- Stipula di un contratto di locazione o certificazione dell'accensione di un mutuo per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo.
- Svolgimento di attività economico-imprenditoriali, ecc. **Consulta la Tabella** per conoscere l'elenco completo delle attività che consentono l'acquisizione di crediti.

53. Si possono perdere i crediti ottenuti?

I crediti maturati si possono perdere nei seguenti casi:

- a) sentenze penali di condanna;
- b) applicazione anche non definitiva di misure di sicurezza personali;
- c) irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro, in relazione a illeciti amministrativi e tributari.

Consulta la **Tabella** per conoscere l'elenco completo dei casi che possono portare alla perdita dei crediti.

54. Quando viene verificato l'accordo?

Un mese prima della scadenza dell'Accordo, lo Sportello Unico avvia la procedura di verifica e ne dà comunicazione al cittadino straniero. Entro 15 giorni dalla comunicazione occorre presentare, se non è ancora stato fatto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti, compresa la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori e quella relativa alla conoscenza dell'Italiano almeno al livello A2.

In mancanza della documentazione necessaria, il cittadino straniero può sostenere, gratuitamente, un test di verifica delle sue conoscenze della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia. Il test viene organizzato a cura dello Sportello Unico.

55. Cosa si intende per conoscenza della lingua italiana al livello A2? Come può essere conseguita la certificazione?

Il livello minimo di conoscenza della lingua che viene richiesto per adempiere l'accordo di integrazione corrisponde al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa. **A2 – Si tratta di un livello di conoscenza linguistico elementare che consente di** comunicare in attività che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni e di descrivere in termini semplici aspetti della propria vita e dell'ambiente circostante.

La conoscenza della lingua italiana a livello A2 si può dimostrare in vari modi:

- con una certificazione di conoscenza dell'Italiano di livello A2 rilasciata da uno dei quattro Enti Certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, Società Dante Alighieri);
- con il possesso di un titolo di studio conseguito in Italia (Licenza di scuola media, Diploma di scuola superiore, Laurea universitaria);
- dimostrando che si sta frequentando un corso di studi in un'università italiana, statale o non statale legalmente riconosciuta, un dottorato o un master universitario;
- frequentando o dimostrando di aver frequentato un corso di Italiano presso un Centro territoriale permanente (CTP), al termine del quale venga rilasciato un titolo che attesti la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore ad A2 del QCER.

In mancanza di certificazione della conoscenza dell'italiano, occorrerà sostenere un **test di conoscenza della lingua presso un CTP**.

56. Cosa sono i CTP?

I Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione e la Formazione in Età Adulta – CTP - sono istituzioni pubbliche, in cui operano insegnanti della scuola di Stato affiancati, secondo le esigenze, da figure di esperti e collaborazioni esterne, per offrire attività culturali, di istruzione e di formazione per adulti.

I corsi di Italiano dei Centri Territoriali Permanenti (CTP) comprendono altresì elementi di educazione civica ovvero inerenti ai diritti e ai doveri del cittadino.

Possono iscriversi a un corso dei CTP tutti i cittadini stranieri che abbiano compiuto il 16° anno di età. Al termine del corso si può ottenere la certificazione di conoscenza della lingua italiana.

I corsi organizzati dai CTP sono gratuiti.

57. Come viene verificato l'accordo di integrazione?

La verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e con una delle seguenti decisioni:

- a) crediti superiori a 30 e conseguimento del livello A2 della conoscenza della lingua italiana parlata e conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia: estinzione dell'accordo per adempimento. Se i crediti sono pari o superiori a quaranta sono riconosciuti premi per specifiche attività culturali e formative.
- b) crediti finali superiori a zero ma inferiori a 30 (ovvero non sono stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia), è dichiarata la proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni. La verifica verrà effettuata un mese prima della scadenza dell'anno di proroga. Qualora non sia comunque adempiuto l'accordo, il Prefetto decreta l'inadempimento parziale, di cui l'autorità competente tiene conto per l'adozione dei provvedimenti discrezionali in materia di immigrazione.

c) crediti finali pari o inferiori a zero, è decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento, con la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale. Qualora lo straniero non sia espellibile, si tiene conto dell'inadempimento per l'adozione dei provvedimenti discrezionali in materia di immigrazione.

Qualora lo Sportello Unico accerti la mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione, procede alla decurtazione di quindici crediti. L'inadempimento all'obbligo di istruzione dei figli minori determina la perdita integrale dei crediti assegnati all'atto della sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell'accordo per inadempimento.

58. Quali sono i cittadini stranieri esclusi dalla verifica dell'accordo?

I cittadini stranieri che hanno firmato l'accordo di integrazione ma che al momento della verifica sono titolari di una delle seguenti tipologie di permessi di soggiorno: permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché lo straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

In ogni caso, l'efficacia dell'accordo può essere sospesa o prorogata, su richiesta del cittadino straniero, in presenza di gravi motivi di salute, gravi motivi di famiglia, motivi di lavoro, frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale, motivi di studio all'estero.

3.3 Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

56. Che cos'è il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?

È un titolo di soggiorno che autorizza la permanenza a tempo indeterminato in Italia.

57. Quali requisiti ci vogliono per avere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere rilasciato al cittadino straniero in possesso, da almeno **5 anni** di un permesso di soggiorno in corso di validità, a condizione che dimostri la disponibilità di un reddito minimo non inferiore all'assegno sociale annuo (pari ad € 5.749,90 per il 2013).

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto dallo straniero in possesso dei sopraindicati requisiti anche per un proprio familiare (coniuge, figlio minore a carico, figli maggiorenni a carico qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, genitori a carico che non dispongano di un adeguato sostegno familiare nel proprio Paese). In tal caso è necessario dimostrare anche la disponibilità di un alloggio idoneo che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio.

58. Dove posso richiederlo?

La domanda va presentata presso gli [uffici postali](#) utilizzando l'apposito kit disponibile. Il figlio minore deve essere accompagnato da un genitore. La domanda può anche essere presentata presso i Comuni o i Patronati che offrono questo servizio

59. Quanto costa ottenere un permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo?.

Dal 30 gennaio 2012 è previsto il pagamento di un contributo di 200,00 euro. Altre spese da sostenere sono;

- il pagamento di 14,62 euro della marca da bollo da apporre sui moduli;
- il pagamento di 30 euro da corrispondere allo sportello per le spese di spedizione della busta tramite raccomandata;
- il pagamento di 27,50 euro per il rilascio del titolo di soggiorno in formato elettronico.

60. Quanto dura il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato.

Tale permesso è anche valido come documento di identificazione personale. Se si vuole utilizzare come documento di identità deve però essere rinnovato ogni 5 anni.

61. Quali documenti devo presentare per avere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?

La domanda dovrà essere fatta utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'ufficio postale. Nella domanda dovrai indicare:

- generalità complete;
- dichiarazione dei luoghi di residenza degli ultimi 5 anni;
- fonti di reddito incluse quelle derivanti dal riconoscimento del trattamento pensionistico per invalidità (specificandone l'ammontare);
- Certificato di superamento del Test di lingua italiana di livello A2;
- dichiarazione di ospitalità o cessione fabbricato o contratto di locazione o compravendita;
- 4 fotografie formato tessera, con posa uguale;
- permesso di soggiorno + fotocopia;
- passaporto + fotocopia;
- fotocopia del codice fiscale;
- certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o del modello CUD;
- certificato di stato di famiglia o autocertificazione;
- 1 marca da bollo.

Inoltre:

Se sei un lavoratore subordinato:

- dichiarazione del datore di lavoro (con fotocopia del suo documento di riconoscimento) che attesti la prosecuzione del rapporto di lavoro)
- copia delle ultime buste paga;
- copia della documentazione relativa all'assunzione;
- copia dei versamenti INPS (per i lavoratori domestici);
- dichiarazione dei redditi.

Se sei un lavoratore autonomo:

- Copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, registri o albi, e originale in visione;
- originale in visione + copia del numero di Partita IVA.

62. Quali documenti devo presentare per far avere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai miei familiari?

Devi presentare per ciascun familiare, oltre ai documenti elencati sopra, i documenti che attestano:

- fotocopia del permesso di soggiorno del familiare;

- autocertificazione o stato di famiglia attestante la composizione del nucleo familiare; la disponibilità di un alloggio adeguato, comprovata dal certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dalla ASL competente per territorio o dal Comune;
- fotocopia della documentazione attestante il reddito proprio (se in possesso) e del coniuge titolare del permesso di soggiorno CE.

63. Che livello di conoscenza della lingua italiana è necessario possedere per avere diritto al permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti?

Dal 9 dicembre 2010 per ottenere il rilascio del **permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo** lo straniero deve dimostrare la conoscenza della lingua italiana. Il livello minimo di conoscenza della lingua che viene richiesto per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo corrisponde al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa. Si tratta di un livello di conoscenza linguistico elementare che consente di comunicare in attività che richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni e di descrivere in termini semplici aspetti della propria vita e dell'ambiente circostante.

La conoscenza della lingua italiana a livello A2 si può dimostrare in vari modi:

- con una certificazione di conoscenza dell'Italiano di livello A2 rilasciata da uno dei quattro Enti Certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Università degli Studi Roma Tre, Società Dante Alighieri);
- con il possesso di un titolo di studio conseguito in Italia (Licenza di scuola media, Diploma di scuola superiore, Laurea universitaria);
- dimostrando che si sta frequentando un corso di studi in un'università italiana, statale o non statale legalmente riconosciuta, un dottorato o un master universitario;
- frequentando o dimostrando di aver frequentato un corso di Italiano presso un CTP, al termine del quale venga rilasciato un titolo che attesti la conoscenza della lingua italiana a un livello non inferiore ad A2 del QCER.
- riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione;
- attestazione che l'ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell'art. 27 sull'Immigrazione per svolgere le seguenti attività: dirigente o personale qualificato di società, professore universitario, traduttore o interprete, giornalista o dipendente di organi di stampa;
- superando il test di conoscenza della lingua italiana a livello A2.

64. Conosco l'italiano ma non ho un certificato che lo attesta, come faccio a dimostrare le mie conoscenze linguistiche?

In mancanza di certificazione della conoscenza dell'Italiano, per ottenere il permesso CE di lungo periodo occorrerà sostenere un **test in un CTP**.

Per la richiesta di partecipazione al test di conoscenza della lingua italiana occorre collegarsi al sito <https://nullaostalavoro.interno.it/Ministero/index2.jsp> registrandosi e accedendo alla sezione "area riservata". La registrazione è gratuita, e richiede necessariamente un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante per essere eseguita. Per ricevere aiuto nella presentazione della domanda ci si può rivolgere a un **patronato**.

È possibile ottenere un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo senza dover dimostrare le proprie conoscenze linguistiche?

No, dal 9 dicembre 2010, per ottenere tale titolo di soggiorno è necessario dimostrare la propria conoscenza della lingua italiana. Le uniche eccezioni valgono qualora il permesso CE sia richiesto:

- per figli minori di 14 anni;
- da soggetti affetti da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico, attestate mediante certificazione prodotta da una struttura sanitaria.

65. Che diritti ho come titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è a tempo indeterminato. In quanto titolare di tale permesso ti è riconosciuto uno status giuridico particolare, che ti garantisce ulteriori diritti rispetto a quelli riconosciuti agli altri cittadini non comunitari in possesso di un regolare permesso di soggiorno, ovvero:

- puoi entrare e uscire dall'Italia senza bisogno del visto;
- puoi svolgere qualsiasi tipo di attività lecita che non sia espressamente vietata agli stranieri o riservata a cittadini italiani. Per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno;
- puoi partecipare ai concorsi pubblici, con esclusione di quelli che riguardano posti che implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero attengono alla tutela dell'interesse nazionale (ex. magistrati, militari);
- puoi avere accesso agli aiuti economici per gli invalidi civili (compreso il minore iscritto sul permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo del genitore);
- puoi ottenere l'assegno di maternità;
- puoi ottenere l'assegno sociale. se hai soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale;
- puoi lavorare e studiare senza richiedere il visto, nei Paesi dell'Unione Europea che hanno recepito la direttiva sui permessi di soggiorno CE per lungo periodo.

Puoi essere espulsi solo:

- per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale nonché nell'ambito del contrasto del terrorismo internazionale;
- nel caso in cui vengano applicate nei loro confronti misure di prevenzione personali

66. Mi possono rifiutare o revocare il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?

Si rifiuta il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo qualora per il richiedente è stato disposto il giudizio per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 c.p.p. nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 e se è stata emessa sentenza di condanna (anche non definitiva) per la quale non è stata chiesta la riabilitazione. Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può essere altresì rifiutato se ti sei allontanato dall'Italia per un periodo consecutivo superiore ai sei mesi, o per complessivi 10 mesi nell'arco dei cinque anni di soggiorno richiesti; inoltre può essere rifiutato per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

Il Questore dispone la revoca se è intervenuta una sentenza di condanna, anche non definitiva; se invece vieni riabilitato puoi ottenerlo di nuovo.

Può essere revocato nel caso ti allontani dal territorio dell'Unione Europea per un periodo superiore a 12 mesi o per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.

Nell'adottare il provvedimento di revoca si dovrà comunque tenere conto dell'età dell'interessato, della durata del soggiorno sul territorio nazionale, dell'esistenza di legami familiari e sociali nel territorio nazionale e dell'assenza di tali vincoli con il Paese di origine.

67. Cosa posso fare se mi rifiutano o revocano il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo?

Puoi fare ricorso al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente.

68. Sono in possesso di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato da altro Stato UE, posso con tale permesso soggiornare in Italia?

Se sei titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodo ottenuto in un altro Stato dell'Unione puoi fare ingresso in Italia senza necessità di visto e soggiornarvi per un periodo superiore a tre mesi, al fine di:

- svolgere un'attività di lavoro autonomo o subordinato nel rispetto delle altre condizioni previste dalla legislazione nazionale;
- frequentare corsi di studio o di formazione professionale;
- soggiornare ad altro scopo, purché dimostri la disponibilità di risorse economiche pari almeno al doppio dell'importo minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, nonché un'assicurazione sanitaria (circa € 8.500).

Entro tre mesi dal tuo ingresso sul territorio nazionale devi però richiedere un permesso di soggiorno in Italia e in caso di soggiorno per motivi di lavoro il nulla osta al lavoro.

Tali nulla osta vengono rilasciati anche se sei già in Italia nell'ambito di apposite quote fissate dai decreti flussi annualmente emanati per la programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro.

Per soggiorni inferiori ai tre mesi, è sufficiente che lo straniero presenti la dichiarazione di presenza al questore, analogamente agli stranieri titolari di altro permesso rilasciato da un altro Paese dell'Unione.

69. Sono coniuge di uno straniero titolare di un permesso per soggiornanti di lungo periodo ottenuto in un altro Stato dell'Unione, posso entrare e soggiornare in Italia insieme a mio marito?

Si, anche il familiare del titolare può fare ingresso nel territorio nazionale senza necessità di richiedere il visto e lo stesso può ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari se risiedeva, a tale titolo, nel primo Stato membro e purché ricorrano i requisiti previsti dalla legge per il ricongiungimento familiare.

3.4 Area Schengen

70. Che cos'è l'area Schengen?

E' uno spazio comune di libera circolazione dei cittadini degli Stati aderenti. Tutti i Paesi dell'area Schengen (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria.) hanno eliminato i controlli alle frontiere comuni e creato un unico sistema di visti e ingressi.

71. A quali condizioni è possibile circolare nell'area Schengen?

Se sei uno straniero ed hai passaporto e permesso di soggiorno validi in Italia, puoi circolare liberamente e trascorrere un periodo massimo di tre mesi in uno dei Paesi sopra elencati. Durante questo periodo non puoi lavorare e, passati tre mesi, devi rientrare in Italia.

Se sei titolare di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, puoi circolare e soggiornare nei paesi dell'area Schengen che hanno recepito la direttiva sui soggiornanti CE di lungo periodo per periodi superiori ai 90 giorni, per:

- lavoro (subordinato o autonomo);
- studio e formazione professionale;
- residenza (mostrando alcuni requisiti).

Attenzione: La Carta d'Identità rilasciata dal Comune di residenza non è valida per l'espatrio e, quindi, per circolare nello Spazio Schengen occorre il passaporto, altrimenti si rischia l'espulsione.

72. Sto aspettando il rinnovo del permesso di soggiorno: posso transitare per un paese Schengen?

Se sei in fase di rinnovo del permesso di soggiorno, ti è consentito uscire e rientrare nel territorio nazionale senza visto, ma **il viaggio non deve prevedere il transito (neppure per uno scalo aereo) negli altri Paesi che aderiscono agli accordi di Schengen. È, inoltre necessario mostrare la seguente documentazione:**

- passaporto o altro documento di identità equivalente valido per l'espatrio;
- originale o copia del vecchio permesso di soggiorno;
- originale o copia della ricevuta della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.

Uscita e reingresso sono quindi possibile con attraversamento di **solli valichi di frontiera esterna**, anche **diversi** tra loro

73. Sono in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno: posso transitare per un paese Schengen?

Se stai aspettando il rilascio del primo permesso di soggiorno richiesto per motivi di lavoro e familiari, non puoi uscire e fare rientro in Italia transitando per un Paese dell'area Schengen. Uscita e reingresso sono possibili con attraversamento di **solli valichi di frontiera esterna**, anche **diversi** tra loro, **mostrando la seguente documentazione:**

- Passaporto o documento di viaggio equipollente;
- visto da cui si evinca il motivo del soggiorno
- ricevuta attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza di rilascio.

4 Lavoro

4.1 Il lavoro in Italia

In Italia il rapporto di lavoro può essere di tre tipi:

- *Lavoro subordinato a tempo indeterminato, determinato, o stagionale;*
- *Lavoro parasubordinato (es. contratto a progetto)*
- *Lavoro autonomo.*

La retribuzione è il trattamento economico cui il lavoratore ha diritto per l'attività prestata al servizio del datore di lavoro; essa deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato ed in ogni caso sufficiente a garantire al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

I livelli minimi di retribuzione per un'attività di lavoro subordinato sono determinati in base ai contratti collettivi di lavoro (a livello nazionale, regionale, Territoriale) che vanno sempre rispettati. A tal fine, il datore di lavoro garantisce il rispetto di tali livelli al momento della richiesta dei documenti di ingresso e soggiorno. La maggior parte delle tutele nell'ambito di un rapporto di lavoro è prevista proprio dai contratti collettivi di lavoro applicabili al datore di lavoro presso il quale si è assunti.

4.1.1 Lavoro subordinato

74. Che cos'è il lavoro subordinato?

È un rapporto di lavoro, regolato da un contratto, mediante il quale il lavoratore si impegna a mettere a disposizione del datore di lavoro la sua attività lavorativa e il datore si impegna a corrispondergli una retribuzione.

75. Che cos'è il contratto di soggiorno?

È il contratto tra un datore di lavoro ed un lavoratore straniero contenente la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore e l'impegno al pagamento delle spese di viaggio in caso di, eventuale, espulsione del lavoratore dal territorio nazionale. Il contratto di soggiorno non sostituisce il contratto di lavoro, ma è necessario che venga stipulato per ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Per l'instaurazione di un **nuovo rapporto di lavoro** deve essere sottoscritto un **nuovo contratto di soggiorno** per lavoro attraverso cui gli oneri di alloggio ed eventuale rimpatrio vengono trasferiti sul nuovo datore di lavoro.

In caso di primo ingresso in Italia per lavoro subordinato, il contratto di soggiorno deve essere necessariamente concluso dalle parti presso lo Sportello unico per l'immigrazione entro 8 giorni dall'ingresso del lavoratore nel territorio dello Stato. Nel caso, invece, di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro le parti concludono il **contratto di soggiorno** per lavoro **direttamente e autonomamente**, al di fuori dello Sportello Unico, attestando gli impegni relativi all'alloggio ed alle spese di rimpatrio negli appositi riquadri previsti nel modello Unificato-Lav di comunicazione obbligatoria di assunzione o, per lavoro domestico, nella comunicazione all'INPS.

76. Quali limiti incontra il lavoratore subordinato?

Il lavoratore è sottoposto alle direttive e al potere gerarchico e di controllo del datore di lavoro, il quale predetermina le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

77. Che tipo di prestazione lavorativa può essere svolta dal lavoratore subordinato?

La prestazione lavorativa può essere di vario contenuto. L'insieme dei compiti e delle concrete operazioni che il lavoratore è chiamato a svolgere sono definite "mansioni" e vengono individuate nel contratto di lavoro.

78. Quanto dura l'attività del lavoratore?

L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, ma si fa riferimento ai contratti collettivi di lavoro, a livello nazionale o settoriale; il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è possibile, ma deve essere contenuto.

Il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutivo ogni 24 ore ed a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, ogni sette giorni.

Le ferie annuali retribuite devono avere durata di almeno quattro settimane e sono irrinunciabili.

79. Dove si svolge l'attività del lavoratore?

Il lavoratore è tenuto a prestare l'attività lavorativa nel luogo stabilito dalle parti nel contratto di lavoro o, in mancanza, nel luogo dove l'attività deve essere esplicata.

Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

80. Oltre alla prestazione di lavoro cosa altro viene richiesto al lavoratore subordinato?

Il lavoratore subordinato deve essere diligente, osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dal datore di lavoro e dai suoi collaboratori e deve tenere un comportamento leale verso il datore, non divulgando notizie riservate ed astenendosi dal fargli concorrenza.

81. Quali sono i principali diritti patrimoniali di cui gode il lavoratore subordinato?

- Diritto alla retribuzione, che può essere a tempo (in base all'orario di lavoro), a cottimo (in base al rendimento fornito dal lavoratore) oppure a provvigione, partecipazione agli utili e al capitale, ecc.;
- Diritto al trattamento di fine rapporto;
- Indennità speciali.

82. Quali sono i principali diritti personali di cui gode il lavoratore subordinato?

- Diritto all'integrità fisica e alla salute (riposo settimanale, giornaliero, ferie, tutela della maternità, ecc.);
- Libertà di opinione e protezione della riservatezza e della dignità del lavoratore;
- Diritto allo studio per i lavoratori studenti;
- Tutela delle attività culturali, ricreative ed assistenziali.

83. Quali sono i principali diritti sindacali di cui gode il lavoratore subordinato?

- Libertà di organizzazione e di attività sindacale;
- Diritto di sciopero;
- Altri diritti sindacali (diritto di affissione, di usufruire dei locali aziendali per lo svolgimento di attività sindacali, ecc.).

84. Che cos'è il sindacato?

È un'associazione di lavoratori per la tutela dei diritti e degli interessi di chi lavora, sul posto di lavoro e nella società. I sindacati possono rappresentare i loro iscritti e stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

85. Che cos'è il lavoro a tempo indeterminato?

È un rapporto di lavoro subordinato, regolato da un contratto, che non prevede una scadenza finale. Il rapporto quindi si estingue in caso di morte del lavoratore, per consenso di entrambe le parti, per le dimissioni del lavoratore o per il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo da parte del datore di lavoro.

86. Che cos'è il lavoro a tempo determinato (o a termine)?

È un rapporto di lavoro subordinato, regolato da un contratto, che ha un termine specifico di durata finale. Può rientrare in questa categoria anche il rapporto di lavoro per un'opera o attività specifica, ben determinata nel suo contenuto, che abbia la sua durata naturale al momento del completamento dell'attività stessa.

87. Che cos'è il lavoro stagionale?

È un lavoro subordinato a tempo determinato che si può svolgere soltanto in certi periodi dell'anno (ad esempio il lavoro nel settore agricolo o nel settore turistico-alberghiero). In base alla normativa sull'immigrazione, particolari condizioni sono previste per i lavoratori extracomunitari che vogliono entrare in Italia per lavoro stagionale (es. quote d'ingresso specifiche, diritti di precedenza una volta già entrato in Italia per lo stesso motivo, ecc.).

88. Il contratto di lavoro a tempo determinato deve essere obbligatoriamente scritto?

Sì, l'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.

Copia del contratto deve essere consegnata al lavoratore entro 5 giorni dall'inizio della prestazione lavorativa. Nel documento devono essere indicate anche le ragioni per le quali il datore di lavoro ricorre al lavoro a termine. Normalmente, infatti, la definizione del termine di fine rapporto di lavoro è consentita solo a fronte di ragioni (**causale**) di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.

La Riforma del mercato del lavoro ([L. 92/2012](#)) ha tuttavia introdotto la possibilità che **l'azienda, la prima volta che stipula un contratto** di lavoro a tempo determinato con un lavoratore, **possa farlo senza l'obbligo di indicare la causale**. Questo primo contratto può durare al massimo per 12 mesi e non è prorogabile anche se la durata inizialmente stabilita è inferiore alla durata massima.

Attenzione: La forma scritta non è tuttavia necessaria se la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non supera i 12 giorni.

89. Come si formalizza il contratto di lavoro?

All'atto dell'assunzione, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore una dichiarazione sottoscritta con i dati della registrazione effettuata nel libro matricola, con le seguenti informazioni:

- i vostri dati anagrafici;
- il luogo di lavoro;

- la data di inizio del rapporto di lavoro;
- la durata del rapporto di lavoro;
- la durata del periodo di prova, se previsto;
- l'inquadramento, il livello e la qualifica del lavoratore;
- la retribuzione;
- la durata delle ferie retribuite;
- l'orario di lavoro;
- i termini di preavviso *in caso di recesso*.

90. Qual è la durata massima del contratto di lavoro a tempo determinato?

La durata del contratto è libera.

91. Se ho un contratto a tempo determinato, sono svantaggiato rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato?

Per il principio di non discriminazione, i lavoratori assunti a tempo determinato non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello. Hai quindi diritto alle ferie, alla gratifica natalizia o alla 13° (e 14° se prevista) mensilità, al trattamento di fine rapporto e ad ogni altro trattamento che l'impresa applica ai propri lavoratori a tempo indeterminato.

92. Il mio contratto di lavoro a tempo determinato sta per scadere. Può essere prorogato?

Sì, il datore di lavoro può prorogare il contratto, ma la proroga è ammessa:

- una sola volta;
- con il consenso del lavoratore;
- se la durata iniziale del contratto è inferiore a 3 anni e se, con la proroga, la durata complessiva del contratto non supera i 3 anni;
- per la stessa attività lavorativa;
- se ci sono ragioni oggettive.

93. Il mio contratto di lavoro a tempo determinato è concluso ma sto ancora lavorando per lo stesso datore di lavoro. È illegale?

No, può accadere che, anche dopo la scadenza del termine, il lavoratore continui a svolgere la propria attività. In questo caso, ti spetta un aumento dello stipendio, pari:

- al 20% per ogni giorno di continuazione fino al 10°;
- al 40% per ogni giorno ulteriore.
- La prosecuzione può essere da 20 a 30 giorni per contratti di durata inferiore ai 6 mesi e da 30 a 50 giorni per quelli di durata superiore.

Oltre tali limiti il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato.

94. Alla scadenza, il contratto di lavoro a tempo determinato può essere rinnovato?

Sì, il lavoratore può essere riassunto con contratto a termine, ma a queste condizioni:

- dopo almeno 60 giorni dalla scadenza se il 1° contratto aveva durata fino a 6 mesi;
- dopo almeno 90 giorni dalla scadenza se il 1° contratto aveva durata superiore a 6 mesi.

La contrattazione collettiva nazionale - e per delega di quest'ultima, anche quella decentrata - possano stabilire intervalli ridotti, in presenza di un processo organizzativo particolare all'interno dell'azienda (start-up, lancio nuovo prodotto o attività, fase supplementare di un progetto di ricerca e altre).

95. Che differenza c'è tra proroga e rinnovo?

Nella proroga, il “vecchio” contratto di lavoro viene prolungato oltre il termine inizialmente fissato; nel rinnovo, il datore di lavoro ri-assume lo stesso lavoratore con un nuovo contratto.

96. Il mio datore di lavoro mi ha rinnovato il contratto di lavoro a tempo determinato, senza rispettare la scadenza. Il mio nuovo contratto è valido?

Sì, ma se il datore di lavoro non ha rispettato i tempi indicati sopra, il rapporto di lavoro in essere viene considerato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'impugnazione stragiudiziale con la quale si intende far valere la nullità del termine va presentata entro 120 giorni dalla cessazione del contratto, mentre il **ricorso al Giudice del lavoro** va proposto entro i successivi 180 giorni.

In caso di illegittimità del contratto a termine, l'indennità risarcitoria e la conversione del rapporto di lavoro in uno a tempo indeterminato, è da considerarsi onnicomprensiva di tutti i danni e pregiudizi retributivi e contributivi subiti dal lavoratore. L'indennità è pari a un importo che va dalle 2,5 alle 12 mensilità.

97. Il datore di lavoro può concludere in anticipo il rapporto di lavoro senza giusta causa?

No, il termine anticipato del rapporto di lavoro può avvenire solo per giusta causa.

98. Sono stato licenziato senza giusta causa. Cosa posso fare?

Puoi richiedere il risarcimento del danno, per un valore massimo compreso tra le 12 mensilità e le 24 mensilità, senza di regola il diritto di reintegra sul posto di lavoro.

99. Posso scegliere di terminare anticipatamente il contratto?

No. Come il datore di lavoro, anche il lavoratore non può interrompere in anticipo il rapporto di lavoro. In caso contrario, dovrà essere decurtata dallo stipendio l'indennità di mancato preavviso.

IL TIROCINIO FORMATIVO

100. Che cos'è il tirocinio formativo (o stage) e a cosa serve?

Il tirocinio formativo è un contratto **volto a favorire l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro**. È definito come una misura di politica attiva consistente in un **orientamento al lavoro e formazione**. Pur non configurandosi come un rapporto di lavoro, è **finalizzato** all'arricchimento delle conoscenze, all'**acquisizione di competenze** professionali e all'**inserimento e reinserimento lavorativo**. I tirocini si distinguono in "curricolari", quelli inclusi in un processo di apprendimento formale svolto all'interno di piani di studio delle università e degli istituti scolastici, e i "non curricolari". Per realizzare un tirocinio formativo è necessaria una **convenzione tra l'ente promotore** (università, scuole superiori (pubbliche e private), provveditorati agli studi, agenzie per l'impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, fondazioni dei consulenti del lavoro, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro) e **il soggetto ospitante** (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici etc.), **corredata da un progetto formativo** redatto dal datore di lavoro.

101. Quale normativa si applica ai tirocini formativi e di orientamento?

Ai tirocini formativi e di orientamento, essendo la materia di competenza delle Regioni, si applicano le discipline regionali, ove esistenti. In mancanza di specifiche disposizioni in materia, trovano applicazione l'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione (D.M. 25 marzo 1998 n. 142).

Con l'accordo del 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono state emanate le linee guida in materia di tirocini. Tali linee guida prevedono che i tirocini formativi e di orientamento siano destinati a soggetti che abbiano conseguito un titolo di studio da non più di 12 mesi. Le prescrizioni delle linee guida vengono recepite dalle Regioni con proprie leggi.

102. Qual è la durata massima di un tirocinio formativo e di orientamento?

La regolamentazione in materia di tirocini è di competenza esclusiva delle Regioni e delle Province autonome ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. Le Regioni, dunque, stabiliscono con propri regolamenti la durata massima dei tirocini formativi e di orientamento.

In mancanza della regolamentazione regionale, la disciplina dei tirocini resta quella prevista dall'art. 18 della legge n. 196 del 1997 e dal relativo regolamento di attuazione (D.M. 25 marzo 1998, n. 142).

Si rammenta tuttavia che, per quanto concerne la durata dei tirocini, le linee guida adottate con l'accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 prevedono: per i tirocini formativi e di orientamento una durata massima di 6 mesi; per i tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro una durata massima di 12 mesi; per i tirocini attivati in favore di soggetti svantaggiati una durata massima di 12 mesi; per tirocini attivati in favore di soggetti disabili una durata massima di 24 mesi. La durata massima per le diverse tipologie si intende comprensiva di proroghe.

103. Cosa si intende per tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro?

I tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro sono finalizzati alla realizzazione di percorsi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro e sono destinati principalmente a disoccupati (anche in mobilità) e inoccupati. Questa tipologia di tirocini è altresì attivabile

in favore di lavoratori sospesi in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali. I tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro sono inoltre attivabili in favore di disabili, persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991 nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.

104. Un laureato da oltre 12 mesi può svolgere un tirocinio di inserimento/reinserimento al lavoro?

Sì. Un laureato da oltre 12 mesi può svolgere un tirocinio di inserimento/reinserimento a condizione che rientri in una delle categorie a favore delle quali è attivabile tale tipologia di tirocinio fatte salve eventuali diverse disposizioni regionali in materia.

105. Cosa si intende per tirocini curriculari?

Con l'espressione "tirocini curriculari" si intendono i tirocini che danno diritto a crediti formativi ed inclusi nei piani di studio delle Università, degli Istituti scolastici sulla base di norme regolamentari. Sono altresì da considerarsi come curriculari i tirocini previsti all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione sebbene non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti formativi allorché si verifichino le seguenti condizioni:

- 1) Promozione di un tirocinio da parte di una Università o Istituto di Istruzione universitaria abilitato al rilascio di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale, di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la Regione o la Provincia o accreditato;
- 2) Destinatari della iniziativa siano studenti universitari (compresi gli iscritti ai master universitari e ai corsi di dottorato), studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il tirocinio è promosso;
- 3) Svolgimento del tirocinio all'interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.

106. È possibile attivare tirocini in favore di cittadini stranieri?

Al riguardo occorre distinguere tra:

- 1) Gli stranieri che sono già in Italia con un regolare permesso di soggiorno che abilita al lavoro, possono svolgere tirocini formativi alle stesse condizioni previste per gli italiani.
- 2) Gli stranieri ancora residenti all'estero e che vogliono entrare in Italia per svolgere un tirocinio. Per fare ingresso in Italia per tale motivo non è necessario il nulla osta al lavoro ma occorre ottenere un visto di ingresso per motivi di studio o formazione che viene rilasciato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese in cui risiede lo straniero nei limiti di quote periodicamente determinate. Gli ingressi per tirocini formativi, infatti, pur avvenendo al di fuori delle quote annualmente stabilite dal decreto-flussi, sono tuttavia possibili solo nell'ambito di un determinato contingente, triennialmente stabilito con un decreto interministeriale.

107. I tirocinanti hanno diritto ad uno stipendio?

L'accordo siglato in data 24 gennaio 2013 con il quale sono state adottate le linee guida in materia di tirocini, prevede, relativamente ai tirocini extracurriculari la corresponsione di una congrua indennità non inferiore ad euro 300,00 lordi mensili da corrispondere ai tirocinanti, fatto salvo in ogni caso un importo maggiore stabilito dalle diverse leggi regionali sulla materia

108. Le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di corrispondere la congrua indennità?

Al fine di stabilire se la PA abbia l'obbligo di corrispondere la congrua indennità, occorre necessariamente fare riferimento alla normativa regionale:

- a) qualora le Regioni con propri provvedimenti normativi abbiano già previsto l'obbligo di corrispondere la indennità, ai tirocini formativi svolti presso le sedi della PA che si trovino nell'ambito della Regione interessata, dovrà senz'altro essere corrisposta la indennità.
- b) se invece nella Regione interessata non vi sia ancora una regolamentazione dei tirocini che renda obbligatoria la indennità, la PA che abbia proprie sedi in tale ambito regionale può continuare ad attivare nuovi tirocini senza l'obbligo di corrispondere la congrua indennità fino a che non intervenga la normativa regionale che sancisca tale obbligo.

4.1.2 Lavoro parasubordinato

109. Che cos'è il lavoro parasubordinato?

È un rapporto di lavoro per il quale un collaboratore presta la propria attività a favore di un committente (che lo coordina), in modo autonomo e senza vincoli di subordinazione. Con un apposito contratto vengono stabilite le condizioni lavorative e il compenso. Tale contratto, c.d. contratto a progetto, deve avere una durata determinata e deve contenere la descrizione dettagliata del progetto che il collaboratore si impegna a realizzare. Il progetto deve essere funzionalmente connesso al conseguimento di un risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale dell'impresa committente, né in compiti meramente ripetitivi. Il contratto a progetto non prevede un orario rigido o un monte ore predeterminato, ma l'assolvimento del progetto nei tempi e modi indicati al momento della stipula del contratto.

Se l'attività del collaboratore a progetto è analoga a quella svolta da lavoratori subordinati, salvo prova contraria del committente, la collaborazione viene considerata un rapporto di lavoro subordinato fin dall'inizio.

110. Che tipo di permesso di soggiorno ti viene rilasciato se sei un lavoratore parasubordinato?

Un permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

Attenzione. I lavoratori stranieri ancora residenti all'estero non possono fare ingresso in Italia per svolgere attività lavorativa sulla base di un contratto a progetto. I decreti flussi, nel fissare le quote di ingresso per lavoro autonomo, riservano tali quote a determinate categorie di lavoratori autonomi, ovvero: imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia italiana; liberi professionisti riconducibili a professioni vigilate oppure non regolamentate ma comprese negli elenchi curati dalla Pubblica amministrazione; figure societarie di società non cooperative, espressamente previste dalle disposizioni vigenti in materia di visti d'ingresso (artisti di chiara fama internazionale o di alta qualificazione professionale, ingaggiati da enti pubblici oppure da enti privati)

4.1.3 Lavoro autonomo

111. Che cos'è il lavoro autonomo?

È un rapporto di lavoro per il quale una persona si impegna a compiere, verso corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti di un committente. Il lavoro autonomo può essere esercitato con o senza partita IVA.

112. Quali limiti incontra il lavoratore autonomo?

Il lavoratore autonomo gestisce autonomamente la propria attività, godendo di piena discrezionalità in merito all'impiego del tempo, al luogo e al modo di organizzazione della stessa (naturalmente nei limiti imposti dal contratto o dalla natura dell'opera).

113. Quali sono gli adempimenti previsti dalla legge per avviare un'attività autonoma?

Per avviare un'attività autonoma di qualsiasi tipo, quindi lavorare in proprio, occorre sapere che sono previsti per legge una serie di obblighi. Di seguito il dettaglio:

- scegliere il **Codice Attività**: in funzione del tipo d'attività che s'intende esercitare è necessario scegliere tra i codici attività previsti dalla normativa vigente. Se l'attività non è descritta in alcun codice, sarà necessario utilizzare un codice generico che più si avvicina alla tipologia d'attività. La scelta del codice avrà ripercussioni sulla gestione fiscale e previdenziale;
- scegliere il Regime Fiscale: a secondo del fatturato annuo previsto si potranno scegliere specifici regimi fiscali dai quali potranno derivare diverse modalità di tenuta della contabilità. Tra questi regimi vi è il Regime Fiscale per i Contribuenti Minimi che semplifica drasticamente la gestione della contabilità per coloro che fatturano meno di 30mila Euro all'anno. Per ulteriori informazioni consultare il sito dell'Agenzia delle entrate;
- compilare la Dichiarazione Inizio Attività: per la compilazione, ci si può rivolgere direttamente ai funzionari dell'Agenzia dell'Entrate (Lavoro Autonomo) o della Camera di Commercio (Attività Impresa). Se si ha bisogno anche di consigli, è necessario rivolgersi ad uno dei Centri di Assistenza Fiscale specializzati oppure ad un Commercialista abilitato. La scelta dipende soprattutto dal budget disponibile;
- aprire Partita IVA: se il codice attività scelto rientra tra le Attività d'Impresa è necessario rivolgersi alla Camera di Commercio. Invece, se costituisce attività di lavoro autonomo bisogna rivolgersi all'Agenzia delle Entrate. L'apertura e la chiusura della Partita IVA sono gratuite;
- iscriversi all'INPS o ad un'altra Cassa Previdenziale: in funzione dell'attività svolta, bisognerà iscriversi ad una specifica forma di previdenza gestita dall'INPS oppure da altri enti previdenziali settoriali;

- iscriversi all'INAIL: iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso la sede INAIL competente per territorio;
 - segnalazione Certificata di inizio attività (SCIA): da effettuarsi presso il Comune (SUAP – Sportello Unico per le Attività Produttive) che verificherà il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, ambientali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro, delle norme relative all'efficienza energetica e delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio.
- A decorrere dal 1° aprile 2010 le imprese, comprese quelle individuali, hanno l'obbligo di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi su procedure di inizio, modificazione e cessazione dell'attività, mediante una Comunicazione Unica (ComUnica), in via telematica o su supporto informatico. In questo modo un unico destinatario si fa carico di trasmettere ai diversi Enti coinvolti le informazioni di competenza di ciascuno. Presso i Centri per l'impiego sono a disposizione servizi informativi e di consulenza sull'avvio di un'attività autonoma.

114. Vi sono opportunità di finanziamento previste dalla legge per avviare un'attività autonoma?

Ci sono opportunità di cui non tutti conoscono l'esistenza. Ci si può rivolgere a **INVITALIA** che è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, che agisce su mandato del Governo per accrescere la competitività del sistema produttivo. La legge che agevola l'autoimpiego ([D.Lgs. n. 185/2000](#) - Titolo II) costituisce il principale strumento di sostegno alla realizzazione e all'avvio di piccole attività imprenditoriali da parte di disoccupati o persone in cerca di prima occupazione. INVITALIA concede agevolazioni finanziarie (contributo a fondo perduto e mutuo a tasso agevolato) e servizi di assistenza tecnica per tre tipologie di iniziative:

- Lavoro Autonomo (in forma di ditta individuale), con investimenti complessivi previsti fino a € 25.82;
- Microimpresa (in forma di società), con investimenti complessivi previsti fino € 129.11;
- Franchising (in forma di ditta individuale o di società), da realizzare con Franchisor;
- accreditati con INVITALIA.

Per le imprese già esistenti vi sono incentivi e finanziamenti dell'INAIL volti a migliorare la sicurezza sul lavoro. Il contributo dell'Inail può arrivare a € 100.000.

La domanda di finanziamento si compila on line dal [sito Invitalia](#).

4.1.4 Requisiti per l'ammissione al lavoro dei minori

115. Qual è l'età minima per poter lavorare in Italia?

L'età minima di ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore a 16 anni (legge n. 296/2006).

Tale regola vale per tutti i tipi di rapporti di lavoro instaurabili con minori.

Le uniche eccezioni ammesse al limite d'età minima sono connesse allo svolgimento di **attività lavorative di carattere culturale, artistico o pubblicitario o comunque nel settore dello spettacolo.**

In tali casi è necessaria la preventiva autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro competente (ovvero quella del luogo dove verrà svolta l'attività lavorativa), la quale viene concessa a condizione che vi sia il previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale e che si tratti di attività che non pregiudichino la sicurezza, l'integrità psico-fisica e lo sviluppo, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale da parte del minore (art. 4 L. n. 977/1967).

116. Il minore che ha compiuto 16 anni può sottoscrivere il contratto di lavoro?

Sì, il minore/adolescente che ha compiuto 16 anni può sottoscrivere in autonomia il contratto di lavoro, senza che sia necessaria l'assistenza di coloro che esercitano la potestà genitoriale.

117. Il rapporto di lavoro instaurato con un minore è soggetto ad una disciplina particolare?

Il minore che lavora ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite e, a parità di lavoro, alla stessa retribuzione del lavoratore maggiorenne, nonché a particolari tutele previste dalla legge.

La legge n. 977/1967 stabilisce che il datore di lavoro, prima di assumere il minore ha l'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi anche con specifico riguardo all'età e di sottoporlo presso la ASL territorialmente competente a **visite mediche preventive e periodiche** per farne valutare l'idoneità al lavoro. Nel caso di attività lavorative per le quali la vigente legislazione (D.lgs. n. 81/2008) dispone la sorveglianza sanitaria (es. lavori ai videoterminali) le visite mediche preventive e periodiche devono essere effettuate dal medico competente, pubblico o privato, scelto dal datore di lavoro.

L'orario di lavoro dei minori non può superare **le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali**. I minori non possono quindi svolgere lavoro straordinario. L'orario di lavoro non può durare senza interruzioni più di 4 ore e mezza, dopo di che si ha diritto ad un riposo di almeno 1 ora (i contratti collettivi possono però ridurre la durata del riposo intermedio a mezz'ora).

I minori hanno diritto ad un periodo di **riposo settimanale** di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendenti la domenica; tale periodo può essere ridotto, per comprovate ragioni di ordine tecnico ed organizzativo, ma non può essere inferiore a 36 ore consecutive, salvo che il caso di attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.

Per alcune attività il riposo settimanale può essere concesso in giorno diverso dalla domenica: trattasi delle attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie e dello spettacolo, oppure di attività svolte nei settori turistico, alberghiero e della ristorazione - ivi compresi bar, gelaterie, pasticcerie ecc.- attività per le quali il maggior carico di lavoro si concentra spesso nella domenica.

118. I minori possono essere adibiti a lavoro notturno?

È vietato adibire i minori a **lavoro notturno** (dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7). Tale divieto subisce deroghe se per causa di forza maggiore può ostacolare il funzionamento dell'azienda, a condizione che il datore di lavoro ne dia immediata comunicazione all'Ispettorato del lavoro, indicando la causa ritenuta di forza maggiore, i nominativi dei minori impiegati e le ore per cui sono stati impiegati. La deroga è ammessa solo "eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario", "purché tale lavoro sia temporaneo e non ammetta ritardi" e "non siano disponibili lavoratori adulti": una volta arginata la forza maggiore o avuta la possibilità di organizzare squadre di adulti, si ripristina automaticamente il divieto.

119. Vi sono dei lavori vietati ai minori?

L'art. 6 della legge n. 977/67 stabilisce il divieto di adibire i minori ai lavori potenzialmente pregiudizievoli per il loro pieno sviluppo psico-fisico; **le attività vietate** sono specificate nell'allegato I della legge (tale allegato 1 è stato introdotto con il D.lgs n. 345/99 e successivamente modificato con il D.lgs n. 262/2000)..

In deroga a tali divieti, lo svolgimento delle attività indicate nell'allegato I è consentito agli adolescenti per indispensabili **motivi didattici o di formazione professionale** e soltanto per il tempo strettamente necessario alla formazione stessa (svolta in aula o in laboratori adibiti ad attività formativa, oppure svolta in ambienti di lavoro di diretta pertinenza del datore di lavoro). Tali attività devono essere svolte sotto la sorveglianza di formatori competenti anche in materia di prevenzione e di protezione e nel rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di salute previste dalla vigente legislazione.

In tali casi, fatta eccezione per gli istituti di istruzione e di formazione professionale, le attività devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Territoriale del lavoro, previo parere dell'azienda unità sanitaria locale competente per territorio, in ordine al rispetto da parte del datore di lavoro della normativa in materia di igiene e di sicurezza sul lavoro.

I minori non possono, inoltre, essere adibiti al trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata, compresi i ritorni a vuoto.

120. Con quali tipi di contratti si possono assumere minori?

Il D.Lgs. n.77/2005 ha regolamentato l'alternanza scuola-lavoro che rappresenta una delle modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo scolastico. Il sistema dell'alternanza interessa i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età i quali possono:

- svolgere l'intera formazione, fino a 18 anni, attraverso l'alternanza di scuola e lavoro sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica oppure formativa e previa la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, associazioni di rappresentanza, Camere di commercio ed enti pubblici o privati anche del Terzo settore. Tutti questi soggetti devono in pratica rendersi disponibili ad accogliere i giovani per effettuare periodi di apprendimento che non costituiscono rapporti di lavoro;
- instaurare un contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale.

Dal 25 aprile del 2012 è definitivamente entrata in vigore la nuova disciplina sui contratti di apprendistato (D.lgs. n. 167/2011). I giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni possono stipulare un contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale della durata di tre o quattro anni. L'assunzione di apprendisti minori attraverso tali contratti di apprendistato è però possibile solo nelle Regioni che hanno adottato, sentite le parti sociali, apposita regolamentazione sui profili formativi dell'apprendistato².

I contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere (diretto al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali) e di apprendistato di alta formazione e ricerca (indirizzato al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore o di un titolo di studio universitario o di alta formazione), possono essere stipulati solo da soggetti maggiorenni oppure che abbiano compiuto 17 anni e siano già in possesso di una qualifica professionale.

I minori che hanno compiuto 16 anni possono stipulare anche contratti di lavoro diversi dall'apprendistato, sia a tempo determinato che indeterminato.

Solo i ragazzi che hanno compiuto 18 anni possono essere assunti con un contratto di inserimento (art. 54 D.lgs. n. 276/2003).

4.2 Accesso al mercato del lavoro in Italia

121. Come posso accedere al mercato del lavoro in Italia?

In due modi:

- direttamente in Italia (rispettando precisi requisiti);
- dall'estero, tramite chiamata nominativa

Per chi è già in Italia

122. Per lavorare in Italia devo avere il permesso di soggiorno?

Sì, per poter lavorare in Italia devi avere un permesso di soggiorno che abiliti al lavoro, ovvero rilasciato per uno dei seguenti motivi: permesso di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei, motivi familiari, famiglia minore, integrazione minore, lavoro stagionale, lavoro artistico, lavoro autonomo, lavoro subordinato, attesa occupazione, lavoro stagionale anche pluriennale, lavoro casi particolari, permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, protezione sussidiaria, protezione temporanea, ricerca scientifica, studio (in questo caso puoi lavorare per massimo 20 ore alla settimana e 1.040 ore all'anno); motivi umanitari e vacanze lavoro.

Non puoi invece lavorare se hai un permesso di soggiorno per:

- turismo;
- motivi religiosi;
- cure mediche;
- minore età;
- richiesta di asilo politico;
- affari;
- giustizia.

Attenzione: per i richiedenti asilo, se la domanda di asilo non viene esaminata entro 6 mesi dalla richiesta per cause non imputabili allo straniero, il permesso di soggiorno sarà rinnovato per altri 6 mesi e consentirà al titolare di svolgere un'attività lavorativa fino al completamento dell'iter burocratico.

123. Cosa bisogna fare per assumere un lavoratore straniero già regolarmente soggiornante in Italia?

I datori di lavoro che intendono assumere lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ed in possesso di un permesso di soggiorno che abilita al lavoro devono inviare al Centro per l'Impiego del luogo dove è ubicata la sede di lavoro, entro le 24 ore del giorno precedente all'assunzione, il **modello "UNILAV"** di comunicazione obbligatoria di assunzione.

Con l'invio, da effettuarsi esclusivamente per via telematica, di tale modello si assolvono contemporaneamente tutti gli obblighi di comunicazione: all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale per le Assicurazioni e Infortuni sul Lavoro (INAIL), e alle altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché alla Prefettura.

Il modello contiene, infatti, anche gli impegni, (precedentemente previsti nel "modello Q"), cui il datore di lavoro è tenuto ai sensi del Testo Unico sull'immigrazione, ovvero al pagamento delle spese per l'eventuale ritorno in patria dello straniero nel caso di un rimpatrio forzato e all'indicazione della sistemazione alloggiativa dello straniero.

Anche in caso di rapporto di lavoro domestico, la comunicazione effettuata all'INPS è ora valida ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di presentazione del vecchio modello Q.

Per il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro lo straniero dovrà produrre a corredo dell'istanza la copia dell'UNILAV. Durante tale fase, il cittadino straniero, in possesso della ricevuta postale attestante la richiesta del rinnovo, può continuare ad esercitare l'attività lavorativa.

Per approfondimenti e per la modulistica vai al servizio delle Comunicazioni obbligatorie su sito **Clic lavoro**.

Per chi viene dall'estero

124. Come si entra in Italia per lavoro?

Il numero di cittadini stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato (anche stagionale) o autonomo viene definito nell'ambito di "quote d'ingresso" stabilite nei decreti sui flussi, che determinano il numero massimo di stranieri extracomunitari che possono entrare in Italia per lavoro (subordinato, anche stagionale, e autonomo). Nei casi stabiliti dalla legge si può entrare per lavoro anche al di fuori delle quote.

125. Cosa si intende per ingressi al di fuori delle quote? Chi può fare ingresso in Italia attraverso tale canale?

I c.d. "ingressi al di fuori delle quote", sono ingressi per motivi di lavoro possibili nel corso di tutto l'anno e per i quali non esiste alcun tetto numerico (ad eccezione degli ingressi per tirocini formativi, per sport professionale e dilettantistico e per volontariato) ed è, di regola, prevista una procedura semplificata per il rilascio del nullaosta al lavoro. In alcuni casi poi (dirigenti in distacco, professori universitari, lavoratori specializzati distaccati in Italia, lavoratori marittimi, tirocinanti e giornalisti) il nullaosta al lavoro viene del tutto superato e la procedura prevede direttamente, o previa comunicazione allo Sportello Unico, la richiesta del visto di ingresso alle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero..

Secondo la legge italiana (articolo 27 e seguenti del d.lgs n. 286/98), possono entrare in Italia al di fuori delle quote (per lavoro subordinato e per lavoro autonomo):

- dirigenti/personale altamente specializzato;;
- professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico;
- stranieri in possesso di un titolo di studio superiore che dia accesso, nel paese di origine, a programmi di dottorato, per svolgere programmi di ricerca, in presenza di una richiesta da parte di un Istituto di ricerca iscritto in un elenco tenuto presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;"
- traduttori e interpreti.;
- stranieri fra i 20 e i 30 anni di età, ammessi a partecipare a programmi di volontariato presso enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, organizzazioni non governative e associazioni di promozione sociale, in presenza di una convenzione fra lo straniero e l'organizzazione ospitante.

Solo per lavoro subordinato possono entrare al di fuori delle quote le seguenti categorie:

- collaboratori familiari aventi in corso, all'estero e da almeno 1 anno, rapporti di lavoro domestico a tempo pieno con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti all'estero ma che si trasferiscono in Italia;
- stranieri, autorizzati al soggiorno per motivi di formazione professionale, che svolgono periodi di addestramento presso datori di lavoro italiani effettuando anche prestazioni di lavoro di carattere subordinato;

- lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano;
- lavoratori marittimi;
- lavoratori dipendenti da datori di lavoro, persone fisiche o giuridiche, residenti o aventi sede all'estero, i quali siano temporaneamente trasferiti dall'estero presso persone fisiche o giuridiche, residenti in Italia, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra le predette persone fisiche o giuridiche;
- lavoratori occupati nei circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
- personale artistico/tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici e di balletto;
- ballerini/artisti/musicisti da impiegare in locali di trattenimento;
- artisti da impiegare in enti musicali teatrali e cinematografici, in imprese radiofoniche e televisive e da enti pubblici per manifestazioni culturali e folcloristiche;
- sportivi professionisti;
- giornalisti/corrispondenti ufficialmente accreditati e dipendenti di organi di stampa o di emittenti;
- persone che svolgono un lavoro occasionale nell'ambito di programmi di scambio giovanile, ovvero persone collocate "alla pari";infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private.

Per conoscere più nel dettaglio le procedure da seguire per ogni singola categoria, vedi il focus [“La Blue Card e gli altri casi particolari di ingresso al di fuori delle quote”](#) (disponibile, anche [in inglese](#))

126. Che cos'è la carta blu UE? A chi può essere rilasciata?

Il decreto legislativo n. 108/2012 ha previsto come nuova categoria di lavoratori che possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote i lavoratori altamente qualificati.

Vengono considerati altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall'autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e relativa qualifica professionale superiore.

La qualifica professionale superiore, attestata dal Paese di provenienza, deve essere riconosciuta in Italia

Relativamente al riconoscimento delle qualifiche professionali non regolamentate (ovvero qualifiche professionali superiori non comparabili ad una qualifica professionale regolamentata in Italia), lo straniero, o anche la società che intende assumerlo, dovrà presentare apposita domanda di riconoscimento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca.

Ai fini del riconoscimento delle professioni regolamentate in Italia sono competenti a ricevere le domande le autorità indicate all'articolo 5 del D.lgs n. 206/2007.

Al lavoratore straniero entrato in Italia come lavoratore altamente qualificato viene rilasciato un permesso di soggiorno denominato “Carta blu UE”. Tale permesso ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, negli altri casi, la stessa durata del rapporto di lavoro.

127. Quale è la procedura prevista per ottenere la carta blu Ue?

La domanda di nulla osta (modello BC), presentata da parte del datore di lavoro va trasmessa allo Sportello Unico attraverso l'apposita procedura informatica disponibile sul sito del Ministero dell'Interno (<https://nullaostalavoro.interno.it>) a cui è possibile accedere registrandosi gratuitamente sul sito stesso.

Nella domanda, oltre alle garanzie circa la sistemazione alloggiativa e la proposta di contratto di soggiorno, il datore di lavoro deve altresì indicare:

- la proposta di lavoro vincolante della durata di almeno un anno, per lo svolgimento di un'attività lavorativa che richiede il possesso di una qualifica professionale superiore;
- il titolo di istruzione e la relativa qualifica superiore posseduta dal lavoratore;
- l'importo dello stipendio annuale lordo, non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (ovvero 24.789 euro pari a € 8.263 x 3).

Dopo il rilascio del nulla osta - non oltre 90 giorni dall'inoltro della domanda - il lavoratore straniero può recarsi alla rappresentanza diplomatica-consolare del proprio Paese per richiedere il visto di ingresso oppure, se già regolarmente soggiornante in Italia ad altro titolo, direttamente allo Sportello unico per sottoscrivere il contratto di soggiorno. Il visto di ingresso è tuttavia in ogni caso necessario se la domanda è presentata nei confronti di stranieri regolarmente soggiornanti in Italia a titolo di protezione internazionale, temporanea o per motivi umanitari, o per lavoro stagionale oppure che siano lavoratori distaccati ai sensi dell'articolo 27, lett. a), g) ed i) del testo unico.

Il nulla osta al lavoro è revocato se il lavoratore non si reca entro 8 gg dall'ingresso allo Sportello Unico per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, salvo cause di forza maggiore.

Per il titolare di Carta blu UE sono previste limitazioni, per i primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, sia relativamente all'esercizio di attività lavorative diverse da quelle "altamente qualificate", sia relativamente alla possibilità di cambiare datore di lavoro. Nel primo caso è previsto un divieto assoluto, nel secondo i cambiamenti devono essere autorizzati in via preliminare dalle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro. A seguito della stipula del contratto di soggiorno e della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, al lavoratore verrà rilasciato un permesso di soggiorno in formato elettronico recante la dicitura "carta blu UE" con durata biennale in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero con durata pari a quella del rapporto.

128. Cosa si intende per programmazione dei flussi di ingresso?

L'ingresso nel territorio dello Stato per motivi di lavoro subordinato (anche stagionale) e di lavoro autonomo, è possibile, salvo alcuni profili professionali per i quali è consentito l'ingresso al di fuori delle quote (vedi sopra), solo nell'ambito delle quote massime d'ingresso annualmente stabilite dagli appositi decreti di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro. Tali decreti sono adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con cadenza di regola annuale.

L'ultimo decreto flussi generale adottato per l'assunzione dall'estero di lavoratori subordinati non stagionali risale al 2010 (**D.P.C.M. del 30 novembre 2010**)

Nel 2012 (**DPCM del 16 ottobre 2012**) sono state fissate quote di ingresso esclusivamente per lavoro autonomo (2.000 quote) e per i lavoratori di origine italiana residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile (100 quote).

129. Ho trovato un datore di lavoro disposto ad assumermi: come deve fare?

L'inoltro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell'intera procedura.

Per ottenere un visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato il lavoratore deve, infatti, essere in possesso del nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione.

La domanda per ottenere il nulla osta al lavoro può essere presentata solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto annuale di programmazione dei flussi, secondo le modalità indicate in apposite circolari ministeriali adottate con congruo anticipo rispetto alla data prevista per la presentazione delle domande stesse.

Lo Sportello Unico rilascia il nulla osta a condizione che la richiesta di assunzione avanzata dal datore di lavoro:

- rientri nell'ambito della quota annualmente stabilita dal decreto flussi;
- che nessun lavoratore italiano o comunitario o extracomunitario iscritto nelle liste di collocamento o censito come disoccupato sia disponibile ad accettare quel determinato impiego (anche nel caso di disponibilità il datore di lavoro ha, tuttavia, la facoltà di confermare la sua richiesta)
- che non esistano motivi ostativi da parte della questura.

Di regola vengono adottati decreti flussi distinti per l'assunzione di lavoratori subordinati a carattere stagionale o non stagionale.

Attenzione – La legge n. 99 del 9 agosto 2013 ha introdotto un'importante novità alla procedura relativa alla verifica presso i Centri per l'impiego di lavoratori già residenti in Italia a ricoprire il posto offerto. Mentre la vecchia procedura prevedeva che una volta inoltrata da parte del datore di lavoro la domanda di nulla osta al lavoro nei confronti del lavoratore da assumere, lo Sportello Unico per l'immigrazione provvedeva a comunicare tali richieste al Centro per l'impiego competente, il quale entro 20 giorni doveva verificare l'eventuale disponibilità di lavoratori nazionali, comunitari o stranieri già in possesso del permesso di soggiorno a ricoprire il posto offerto al lavoratore straniero, la nuova procedura ha anticipato il momento di tale verifica presso i Centri per l'impiego. **L'obbligo di richiedere tale riscontro al Centro per l'impiego viene posto a carico del datore di lavoro, il quale dovrà procedervi prima di inoltrare la richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l'immigrazione.**

130. Cosa succede dopo l'inoltro della domanda? Quanto bisogna aspettare?

Le domande vengono trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

La Questura verifica la sussistenza, nei confronti del lavoratore straniero o del datore di lavoro, di motivi ostativi al rilascio del nulla osta. Lo Sportello Unico acquisito dalle Direzioni Territoriali del Lavoro il parere sulle condizioni contrattuali applicabili e sulla capacità economica dell'impresa, nonché sulla sussistenza di quote, sentito il parere della Questura - convoca il datore di lavoro per la presentazione dei documenti indicati nella domanda, il rilascio del nulla osta e la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il nulla osta sarà valido per un periodo non superiore a 6 mesi dalla data del rilascio. A questo punto il lavoratore straniero deve fare richiesta del visto agli uffici consolari del suo paese di provenienza. Il Consolato comunica allo straniero la proposta di contratto di soggiorno per lavoro e rilascia entro 30 giorni dalla richiesta, il visto d'ingresso e l'indicazione del codice fiscale. Una volta ottenuto il visto, il lavoratore può entrare in Italia.

Entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, il lavoratore straniero si reca presso lo Sportello Unico competente che verificata la documentazione, consegna al lavoratore il certificato di attribuzione del codice fiscale. Il lavoratore straniero, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo Sportello medesimo.

Lo Sportello Unico provvede altresì a far sottoscrivere al lavoratore straniero il modulo di richiesta del permesso di soggiorno che viene inviato alla Questura competente tramite l'inoltro di un apposito kit presso l'ufficio postale.

Attenzione: lo straniero può lavorare ed usufruire di tutti i diritti – iscrizione anagrafica, cambio di residenza, rilascio e rinnovo carta d'identità, iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, rilascio codice fiscale, malattia, maternità, prestazioni a sostegno del reddito, al pari di coloro che sono in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno - anche se in attesa del rilascio del primo permesso di soggiorno, a patto che abbia presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno allo Sportello Unico per l'Immigrazione entro 8 giorni dall'ingresso nel territorio nazionale e che abbia sottoscritto il contratto di soggiorno. Occorrerà mostrare la copia del modello di richiesta del permesso di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione, e la ricevuta delle Poste attestante l'avvenuta presentazione della richiesta.

131. Come si entra in Italia per lavoro stagionale?

L'ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari per motivi di lavoro stagionale è possibile solo nell'ambito delle quote annualmente stabilite dall'apposito decreto di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro stagionale.

La richiesta di assunzione può essere fatta da un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, nei confronti di un lavoratore residente all'estero appartenente ad una delle nazionalità indicate nel decreto flussi.

Le procedure di ingresso per lavoro stagionale ricalcano, in via generale, quelle previste per il lavoro a tempo determinato ed indeterminato non stagionale, con alcune differenze introdotte prevalentemente per rendere più veloce ed agile l'instaurazione di tali rapporti di lavoro.

Le domande di assunzione possono essere presentate per via telematica dal datore di lavoro o dalle associazioni di categoria per conto dei loro associati.

Le domande vanno inviate allo Sportello Unico per l'immigrazione esclusivamente con modalità telematiche, attraverso il sito <https://nullaostalavoro.interno.it/>, compilando il relativo modulo di domanda

132. E poi, cosa succede? Quanto bisogna aspettare?

Il nulla osta all'ingresso dovrebbe essere rilasciato dallo Sportello Unico per l'immigrazione entro 20 giorni dalla presentazione della domanda.

Dal 2012 è in vigore una procedura agevolata di **silenzio – assenso** in base alla quale quando lo Sportello Unico, trascorsi venti giorni, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego alla richiesta, questa si ritiene accolta se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- la richiesta riguardi uno straniero già autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
- il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e sia tornato in patria alla scadenza del permesso. Al fine di avvalersi di tale semplificazione è però necessario, che il datore di lavoro specifichi, nell'apposito campo inserito nel modello C-stag i dati, relativi all'anno precedente, della comunicazione obbligatoria riferita all'assunzione del lavoratore e quelli del permesso di soggiorno o dell'assicurata posseduti da quest'ultimo.

Il nulla osta al lavoro stagionale ha una validità minima di 20 giorni ed massima di 9 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno. In questo arco di tempo è possibile cambiare datore di lavoro, purché si resti sempre nell'ambito del lavoro stagionale.

133. Che cos'è il nulla osta pluriennale al lavoro stagionale?

Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno 2 anni di seguito per prestare lavoro stagionale può essere rilasciato un permesso di soggiorno triennale, sempre per lavoro stagionale. La durata temporale di ogni anno è la stessa dell'ultimo dei due anni precedenti. Per accogliere la domanda di nulla osta al lavoro pluriennale, i due rapporti di lavoro stagionale pregressi non devono essere necessariamente quelli precedenti la presentazione della domanda.

Il datore di lavoro deve richiedere allo Sportello Unico per l'Immigrazione il rilascio del nullaosta al lavoro pluriennale, utilizzando il modulo appositamente predisposto.

La domanda può essere presentata anche da un datore di lavoro diverso da quello delle due precedenti annualità.

Lo Sportello unico, accertati i requisiti, rilascia il nullaosta triennale, con l'indicazione del periodo annuale di validità.

Uno dei principali vantaggi del permesso pluriennale è quello di consentire al lavoratore stagionale di fare ingresso in Italia l'anno successivo indipendentemente dalla pubblicazione del decreto flussi per lavoro stagionale.

La richiesta di assunzione in caso di permesso stagionale pluriennale per le annualità successive alla prima, può essere effettuata anche da un datore di lavoro diverso dal datore di lavoro che ha ottenuto il nullaosta triennale al lavoro stagionale.

134. È possibile convertire un permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro stagionale in un permesso per motivi di lavoro subordinato?

Il lavoratore straniero autorizzato per la seconda volta ad entrare in Italia per lavoro stagionale, può convertire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale in altro per lavoro subordinato - a tempo determinato o indeterminato -, nell'ambito delle quote disponibili (per il 2013 il D.P.C.M. del 16 ottobre 2012, ha fissato in 4.000 unità le quote destinate a tali conversioni).

È necessario che è che al momento della presentazione della domanda il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale sia in corso di validità.

Il lavoratore straniero deve inviare allo Sportello unico per l'immigrazione la richiesta di conversione del permesso da lavoro stagionale a lavoro subordinato esclusivamente per via telematica – collegandosi al sito <https://nullaostalavoro.interno.it>.

In caso di sussistenza delle quote, lo straniero viene convocato presso lo Sportello unico per firmare il contratto di soggiorno e il modulo per la richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

135. È possibile fare entrare dall'estero un lavoratore stagionale con un contratto a tempo parziale?

Sì, è possibile purché l'orario settimanale medio non sia inferiore alle 20 ore. Al lavoratore deve essere corrisposta una retribuzione mensile lorda non inferiore a quella prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di categoria.

136. In quali settori è possibile l'assunzione di lavoratori stagionali?

I settori in cui è possibile l'instaurazione di rapporti di lavoro a carattere stagionale, sono solo il **settore agricolo e quello turistico-alberghiero**. Deve trattarsi di settori in cui viene applicato uno dei contratti collettivi di lavoro che compaiono nel modello di domanda per lavoro stagionale presente sul sito del Ministero dell'Interno

137. Sono un lavoratore stagionale: posso rientrare in Italia l'anno prossimo?

Sì, come lavoratore stagionale straniero hai diritto di precedenza per il rientro in Italia nell'anno successivo rispetto ai cittadini del tuo stesso paese che non abbiano mai fatto regolare ingresso in Italia per motivi di lavoro.

138. Come si entra in Italia per lavoro autonomo?

Si può entrare all'interno delle quote o al di fuori delle quote, anche se quest'ultima possibilità è assai limitata in pratica. Per poter esercitare un'attività non occasionale di lavoro autonomo, devi ottenere il visto per lavoro autonomo. Inoltre, devi dimostrare di disporre di mezzi finanziari adeguati e l'attività che svolgi non deve essere riservata dalla legge ai cittadini italiani o comunitari.

Attenzione: insieme al decreto flussi vengono determinate le categorie di lavoratori autonomi che possono far ingresso in Italia. Negli ultimi anni sono state previste tali tipologie: liberi professionisti, imprenditori che svolgono attività di interesse nazionale, soci di società non cooperative costituite da almeno 3 anni, artisti di chiara fama internazionale e ricercatori.

139. Cosa devo fare per ottenere il visto per lavoro autonomo?

Se hai intenzione di esercitare in Italia un'attività di lavoro autonomo non occasionale e se rientri nelle quote previste dal decreto flussi in atto per il lavoro autonomo, la procedura segue un iter diversificato, a seconda dell'attività che si intende svolgere in Italia rientri fra quelle per le quali è prevista l'iscrizione a Registri o Albi, oppure che l'attività da svolgere non rientri tra quelli per cui è prevista l'iscrizione in Registri o Albi.

Attività che richiede l'iscrizione in albi o registri

Nel caso in cui l'attività autonoma che si intende esercitare, preveda l'iscrizione al Registro delle imprese e richiede il possesso di una autorizzazione o licenza o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo, lo straniero è tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche tramite proprio procuratore (con procura tradotta e legalizzata presso il Consolato italiano nel Paese di residenza dello straniero), la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio.

Se invece non sono richieste autorizzazioni o licenze particolari, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi è rilasciata direttamente dalla Camera di Commercio del luogo nel quale si vuole avviare tale attività.

È inoltre necessario richiedere alla Camera di Commercio l'attestazione dei parametri finanziari per poter avviare l'attività. Tali risorse non devono essere inferiori all'importo annuale dell'assegno sociale (€5.749,90).

Attività che non richiedono l'iscrizione in albi o Registri

Se l'attività non è iscrivibile nel Registro delle Imprese, e le attività sono svincolate da licenze e autorizzazioni, da denunce di inizio attività, o dall'iscrizione ad albi, registri od elenchi abilitanti (es. attività di consulenza, anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), e per le quali pertanto non è individuabile l'Amministrazione competente a rilasciare la dichiarazione e l'attestazione la documentazione di cui si necessita per poter richiedere il visto è:

- a) un idoneo contratto corredato, nel caso sia sottoscritto da un'impresa italiana, con certificato di iscrizione nel registro delle imprese e, nel caso di committente estero, con attestazione analoga vidimata dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente;

- b) copia di una formale dichiarazione di responsabilità, preventivamente rilasciata o inviata dal committente italiano o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione Territoriale del lavoro, servizio ispezione del lavoro, nella quale si indichi che in virtù del contratto stipulato non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;
- c) copia dell'ultimo bilancio depositato presso il registro delle imprese, nel caso di società di capitali, o dell'ultima dichiarazione dei redditi, nel caso di società di persone o di impresa individuale o di committente non imprenditoriale, da cui risulti che l'entità dei proventi o dei redditi sia sufficiente a garantire il compenso.

Al fine di richiedere il visto inoltre, occorre dimostrare di avere a disposizione un idoneo alloggio, attraverso un contratto di proprietà, locazione o dichiarazione di ospitalità, nonché di possedere una disponibilità economica in Italia sufficiente a garantire l'ammontare delle risorse necessarie. Tale disponibilità deve essere di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (€ 8.400,00), e può essere dimostrata attraverso una fidejussione bancaria, una dichiarazione del committente o del legale rappresentante della società.

La suddetta documentazione deve essere presentata anche tramite proprio procuratore (con procura tradotta e legalizzata presso il Consolato italiano nel Paese di residenza dello straniero) alla Questura competente per territorio la quale, qualora non sussistano cause ostative o ulteriori impedimenti, rilascia il nulla osta per il rilascio del visto. La domanda di nulla osta, da inoltrare alla Questura, dovrà essere corredata da tutta la documentazione inerente l'attività che si vuole svolgere in forma autonoma, compresi gli eventuali nulla osta, dichiarazioni ed attestazioni rilasciati dalle Autorità competenti.

Ottenuto il nulla osta dalla Questura, si potrà procedere alla richiesta del visto presso la Rappresentanza diplomatica italiana. La Rappresentanza, acquisiti anche i nulla osta dalle Autorità competenti provvederà al rilascio del visto. Ottenuto il visto, lo straniero potrà fare ingresso in Italia entro 180 giorni dal suo rilascio ed entro 8 giorni dall'ingresso dovrà richiedere il permesso di soggiorno utilizzando gli appositi Kit.

140. L'autorità diplomatica può rifiutarmi il visto?

Sì, il rilascio del visto è a discrezione dell'Autorità diplomatico-consolare. Il rifiuto deve essere scritto e motivato, ad eccezione dei casi di rifiuto per ragioni di sicurezza o ordine pubblico.

141. Una volta entrato in Italia con il mio visto per lavoro autonomo, che devo fare?

Devi ottenere il permesso di soggiorno per lavoro autonomo, esattamente come un lavoratore dipendente, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso sul territorio.

142. Con il permesso di soggiorno posso svolgere qualunque tipo di lavoro autonomo?

Sì, è consentita ogni attività non occasionale di lavoro autonomo a condizione che l'esercizio di tali attività non sia riservato dalla legge ai cittadini italiani o dell'Unione Europea. In ogni caso, lo straniero, deve dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio che deve intraprendere in Italia. Con il permesso di soggiorno per lavoro autonomo il lavoratore può esercitare anche un'attività di lavoro subordinato e quindi può regolarmente essere assunto da un datore di lavoro, senza dover ricorrere alle quote d'ingresso disponibili.

143. Che validità ha il permesso di soggiorno?

Il permesso di soggiorno ha una validità massima di 2 anni **rinnovabili**.

4.3 Costituzione e cessazione del rapporto di lavoro

144. Quale è il contenuto del contratto di lavoro

Come lavoratore straniero, al momento dell'assunzione hai diritto a conoscere tutte le informazioni sulle condizioni di lavoro, che devono essere riportate su un documento scritto:

- chi è il lavoratore;
- chi è il datore di lavoro;
- dove si svolge il lavoro;
- quanto durerà il lavoro;
- quanto durerà il periodo di prova;
- qual è l'orario di lavoro;
- inquadramento, livello e qualifica attribuiti al lavoratore;
- qual è la retribuzione;
- qual è la durata delle ferie retribuite;
- quali sono i termini entro cui si può interrompere il rapporto di lavoro.

Attenzione. In fase di selezione, il datore di lavoro non può rivolgerti domande su opinioni politiche e religiose, stato di gravidanza o sieropositività (principio di non discriminazione).

Chiudere un rapporto di lavoro

145. Come faccio a dimettermi dal lavoro?

Sempre rispettando il periodo di preavviso, devi presentare in forma scritta le tue dimissioni, tramite una lettera in 2 copie contenente, in genere:

- i dati sulla società a cui è rivolta la lettera;
- il luogo e la data;
- la tua firma;
- la firma del tuo interlocutore.

146. Devo per forza rispettare il preavviso?

Il tempo di preavviso viene stabilito all'inizio del rapporto di lavoro, o è previsto dal contratto collettivo applicabile. Se non lo rispetti, dovrai pagare un'indennità corrispondente al valore della retribuzione relativa al periodo di preavviso.

147. Il datore di lavoro può rifiutare il preavviso?

Sì, in questo caso puoi accettare il recesso immediato, con diritto all'indennità sostitutiva.

148. In caso di inadempimento grave da parte del datore di lavoro (giusta causa) sono comunque obbligato a rispettare il preavviso?

Nel caso in cui il datore di lavoro sia colpevole di gravi inadempienze, puoi interrompere il lavoro immediatamente, senza rispettare alcun preavviso, poiché esiste una giusta causa.

149. Quando il licenziamento del lavoratore è possibile?

I **requisiti** sostanziali del licenziamento individuale, anche a seguito della Riforma del Mercato del lavoro, **restano immutati**. La regola generale che stabilisce i limiti alla facoltà di recesso del datore di lavoro è contenuta nella [legge 604/1966](#), che all'art. 1 che dispone che “nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato **il licenziamento del lavoratore non può avvenire che per giusta causa** ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile **o per giustificato motivo**”.

La Legge 92/2012 ha introdotto delle novità che riguardano tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda:

- viene stabilito in generale che la comunicazione al lavoratore di qualsiasi tipo di licenziamento deve contenere fin dall'inizio le motivazioni che hanno determinato la volontà di recedere.
- il licenziamento deve essere impugnato, con qualunque atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore, anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, a pena di decadenza.

Al datore di lavoro viene concesso il diritto di revocare il licenziamento entro 15 giorni dalla sua comunicazione. In tal caso il rapporto di lavoro prosegue come se nulla fosse avvenuto e il lavoratore deve riprendere immediatamente servizio.

150. Cosa si intende per licenziamento disciplinare?

Un licenziamento è disciplinare in tutti i casi in cui viene a suo mezzo sanzionata una inadempienza e/o una trasgressione del lavoratore ed implica, per tale ragione, la previa osservanza delle garanzie procedurali di irrogazione stabilite dall'art. 7, L. n. 300/1970.

In particolare, il licenziamento disciplinare può essere intimato in presenza di una giusta causa (art. 2119 cod. civ.), vale a dire una condotta del lavoratore di tale gravità da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro, o di un giustificato motivo soggettivo (art. 3, legge 604/1966), vale a dire un *notevole* inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore. L'onere di provare l'effettiva sussistenza del *fatto contestato* (posto alla base del licenziamento disciplinare) ricade sul datore di lavoro.

151. Cosa si intende per licenziamento per giustificato motivo oggettivo?

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo rappresentato da ragioni inerenti l'organizzazione del lavoro dell'impresa. Costituisce pertanto giustificato motivo oggettivo la crisi dell'impresa, la cessazione dell'attività e, anche solo, il venir meno delle [mansioni](#) cui era in precedenza assegnato il lavoratore, senza che sia possibile la sua ricollocazione in altre mansioni esistenti in azienda e compatibili con il livello di inquadramento.

Con la riforma del 2012, vengono inoltre ricondotte all'area del licenziamento per motivi oggettivi i casi di licenziamento per superamento del periodo di comportamento (ovvero il licenziamento intimato a un dipendente che si sia assentato dal lavoro per malattia per un periodo superiore a quello fissato dalla contrattazione collettiva per la conservazione del posto di lavoro) e del licenziamento per inidoneità fisica o psichica del lavoratore.

Prima di intimare il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è d'obbligo da parte del datore di lavoro richiedere l'attivazione di una procedura di conciliazione davanti alla Commissione Territoriale di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro.

Il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore.

La Direzione territoriale del lavoro convoca il datore di lavoro e il lavoratore entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla Commissione Territoriale di conciliazione di cui all'articolo 410 c.p.c.

Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro.

La procedura deve concludersi entro 20 giorni dalla trasmissione della convocazione da parte della Direzione territoriale del lavoro.

In caso di esito positivo con risoluzione consensuale del rapporto di lavoro:

- il lavoratore – ove ne abbia i requisiti – fruisce dell'indennità di disoccupazione a carico dell'[Assicurazione Sociale per l'Impiego](#);
- può essere previsto il suo affidamento a un'agenzia per il lavoro al fine di favorirne la ricollocazione professionale.

In caso di **esito negativo** e, comunque, decorso il termine di 7 giorni, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.

152. Se lavoro presso un'azienda di piccole dimensioni e vengo licenziato ingiustamente, ho diritto ad un risarcimento?

Sì, nelle aziende di piccole dimensioni se il licenziamento è dichiarato illegittimo, il datore di lavoro può scegliere tra il re-integro del lavoratore illegittimamente licenziato, entro 3 giorni, o il pagamento di un risarcimento da un minimo di 2,5 e un massimo di 6 mensilità.

Nell'ipotesi in cui il giudice dovesse con sentenza dichiarare la nullità (o l'inefficacia) del licenziamento, il lavoratore può ottenere:

- il reintegro nel posto di lavoro o un'indennità di 15 mensilità in sostituzione del reintegro (senza versamento di contributi);
- un risarcimento integrale delle mensilità perdute dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, comunque non inferiore a 5 mensilità e il versamento dei contributi per il medesimo periodo.

153. Se lavoro presso un'azienda di grandi dimensioni e vengo licenziato ingiustamente, ho diritto ad un risarcimento?

La Legge 92/2012 ha modificato in maniera rilevante la disciplina dei licenziamenti e, in particolare, l'art. 7 della L. 604/1966 e l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori

Se il lavoratore presenta ricorso in giudizio e il licenziamento viene dichiarato illegittimo, le tutele possono essere diverse a seconda della causa di illegittimità. In particolare;

- in caso di assenza degli estremi del giustificato motivo oggettivo del licenziamento: il lavoratore può ottenere un risarcimento da tra un minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità;
- in caso di mancanza dell'indicazione dei motivi a fondamento del licenziamento: il lavoratore può ottenere un risarcimento tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità;
- se il fatto è manifestamente infondato: il lavoratore può ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro.

4.4 Servizi per l'Impiego

154. Cosa sono i Servizi per l'Impiego e a cosa servono?

I Servizi per l'Impiego sono strutture pubbliche che sostituiscono i vecchi uffici di collocamento. Sono nati per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevenire la disoccupazione e facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro alle persone a rischio di disoccupazione.

155. Come posso accedere a questi servizi?

Devi iscriverti al cosiddetto "elenco anagrafico", i tuoi dati verranno raccolti in:

- una scheda anagrafica, con i tuoi dati anagrafici completi e quelli della tua famiglia, il tuo titolo di studio e il tuo stato occupazionale;
- una scheda professionale (il vecchio "libretto di lavoro"), con le informazioni sulle tue esperienze formative e professionali, sulla tua disponibilità e sulla certificazione delle tue competenze professionali.

LA RICERCA DI LAVORO

156. Che cos'è lo "stato di disoccupazione"?

È la condizione della persona senza lavoro, che sia immediatamente disponibile a svolgere e/o a cercare un'attività lavorativa.

157. Come posso ottenere lo stato di disoccupazione?

Devi presentarti al Servizio per l'Impiego della città in cui abiti, e rilasciare una dichiarazione (autocertificazione) che attesti:

- le eventuali attività lavorative svolte in passato;
- l'immediata disponibilità a svolgere attività lavorativa.

158. Se perdo il posto di lavoro o do le dimissioni, perdo anche l'iscrizione all'elenco anagrafico?

Se hai un permesso di soggiorno per lavoro subordinato e perdi il lavoro, anche per dimissioni, mantieni l'iscrizione all'elenco anagrafico per la stessa durata del tuo permesso di soggiorno.

Anzi, in base al Testo Unico sull'immigrazione, hai comunque diritto di cercare un lavoro, come disoccupato, per un periodo non inferiore a 12 mesi (quindi anche dopo la scadenza del tuo permesso di soggiorno).

In tal caso ti viene rilasciato un permesso di soggiorno per attesa occupazione che ha una durata non inferiore ad un anno. La durata può anche essere superiore all'anno e pari alla durata della prestazione di sostegno al reddito (trattamento di disoccupazione es. indennità di mobilità) eventualmente percepite dal lavoratore straniero. Il lavoratore può ottenere ulteriori rinnovi del permesso di soggiorno per attesa occupazione qualora possa dimostrare il possesso di un reddito complessivo annuo dei familiari conviventi non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà, così come previsto dall'art. 29, comma 3, lettera b del TU immigrazione.

159. Ho un regolare permesso di soggiorno, e cerco lavoro. A chi posso rivolgermi per essere messo in contatto con le aziende che vogliono assumere personale?

La legge garantisce ai lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e alle loro famiglie lo stesso trattamento e gli stessi diritti dei lavoratori italiani. Come loro, quindi, puoi rivolgerti:

- ai servizi pubblici per l'impiego (Centri per l'Impiego, Comuni, Università, Camere di Commercio);
- oppure ai servizi privati per l'impiego (Agenzie per il Lavoro ed altri operatori).

160. Cosa sono i Centri per l'Impiego, dove si trovano e quali servizi possono offrirmi?

I Centri per l'Impiego sono strutture pubbliche e si trovano in tutta Italia. Offrono servizi di diverso tipo:

- accoglienza, informazione ed orientamento per chi cerca lavoro;
- intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro;
- consulenza alle aziende.

161. Dove posso trovare indirizzi e orari dei Centri per l'Impiego della mia regione?

Puoi rivolgerti alla sede della Provincia in cui risiedi, o consultare il suo sito Internet.

162. Cosa sono le agenzie per il lavoro?

Le agenzie per il lavoro sono strutture private autorizzate, che si occupano di ricerca e selezione del personale, intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, fornitura di manodopera alle aziende, ecc.

164. Cos'è l'Anagrafe?

L'Anagrafe è un registro in cui sono contenuti i dati personali delle persone che abitano un Comune.

L'Ufficio Anagrafe si occupa delle pratiche necessarie a mantenere il registro aggiornato.

165. Cosa si intende per “dimora”, “residenza”, “domicilio”?

La dimora (semplice dimora o dimora occasionale) è un luogo in cui una persona decide di restare provvisoriamente, in attesa di una sistemazione stabile, per un periodo di tempo limitato.

La residenza è il luogo dove una persona vive abitualmente e dove ha fatto richiesta di iscrizione all'Anagrafe. Richiede la residenza chi immagina di restare a lungo sul territorio.

Il domicilio, invece, è il luogo in cui un individuo decide di stabilire la sede principale dei suoi affari ed interessi, cioè delle attività economiche, patrimoniali, finanziarie, ecc..

166. Posso iscrivermi all'Anagrafe?

Sì, se hai il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, oppure un regolare permesso di soggiorno di lunga durata, ovvero per lavoro, famiglia, residenza elettiva, anche in fase di rinnovo dello stesso, mostrando la ricevuta di richiesta del rinnovo, puoi rivolgerti all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza.

Lo straniero che abbia sottoscritto presso lo Sportello Unico per l'immigrazione il contratto di soggiorno, nelle more del rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi di lavoro, può richiedere l'iscrizione all'Anagrafe, dietro esibizione del contratto di soggiorno stipulato presso lo SUI, della ricevuta rilasciata dall'ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso, nonché della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico. Anche lo straniero che abbia richiesto il permesso di soggiorno per motivi familiari e ai quali lo S.U.I. abbia rilasciato il nulla osta al ricongiungimento A tal fine sarà sufficiente l'esibizione del visto d'ingresso, della ricevuta rilasciata dall'Ufficio postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno, nonché di fotocopia non autenticata del nulla osta rilasciato dallo Sportello unico.

167. Quando viene effettuata l'iscrizione anagrafica?

- Alla nascita, nell'Anagrafe del Comune di residenza dei genitori o nel Comune dove è iscritta la madre, nel caso i genitori siano iscritti in anagrafi diverse;
- Quando si cambia residenza da altro Comune o dall'estero, nell'Anagrafe del Comune dove si risiede.

L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica da parte dei competenti Uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

168. Cos'è la famiglia anagrafica?

La famiglia anagrafica è un gruppo di persone che vive nella stessa abitazione. Queste persone hanno legami come matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela oppure semplicemente affettivi.

169. Quando e perché si viene cancellati dall'Anagrafe del Comune di residenza?

- Quando si cambia il luogo di residenza, in un altro Comune o all'estero;
- Quando una persona senza fissa dimora si sposta in un altro Comune;
- Quando le autorità non riescono a trovare la persona presso la residenza dichiarata.

Attenzione: Quando non si rinnova la dichiarazione di dimora abituale il cittadino straniero viene avvisato e invitato a provvedere entro 30 giorni.

170. A cosa serve registrare la residenza presso il Comune?

Serve a completare alcune importantissime pratiche:

- rinnovo del permesso di soggiorno;
- richiesta di rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- richiesta di acquisizione di cittadinanza;
- richiesta di ricongiungimento familiare;
- richiesta di rilascio della tessera sanitaria;
- richiesta di accedere ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica (“case popolari”).

171. Un centro di accoglienza può diventare la mia “dimora abituale”?

Quando uno straniero risiede presso un centro di accoglienza per almeno 3 mesi, il centro di accoglienza diventa la sua dimora abituale.

172. È obbligatorio rinnovare l'iscrizione presso l'Anagrafe? Quando?

Sì, ogni volta che ti rinnovano il permesso di soggiorno, entro 60 giorni dal rilascio del nuovo permesso di soggiorno (o del nuovo permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo). Nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno (o del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) l'iscrizione all'Anagrafe comunque non decade. L'ufficiale dell'Anagrafe aggiornerà la tua scheda anagrafica, dandone comunicazione al Questore.

173. Quando devo comunicare alla Questura le variazioni di dimora?

Per gli stranieri residenti, la variazione della dimora è comunicata dall'Ufficio Anagrafe alla Questura competente.

Gli stranieri che soggiornano regolarmente ma non hanno la residenza devono comunicare obbligatoriamente, entro 15 giorni, il cambiamento di dimora alla Questura.

5.1 Domanda di iscrizione anagrafica

174. Cosa si intende per “domanda di iscrizione anagrafica” per gli stranieri?

È la domanda con cui un cittadino straniero richiede di essere inserito nel registro dell'Anagrafe. Se questa domanda viene accolta, il cittadino ottiene la residenza nella città scelta e può richiedere certificati utili per la permanenza in Italia.

175 Cosa si intende per cambio di residenza o di domicilio?

Per cambio di residenza si intende un trasferimento permanente della propria abitazione principale da un Comune ad un altro.

Per cambio di domicilio si intende il trasferimento da una casa ad un'altra, sempre all'interno dello stesso Comune.

176. Posso presentare la richiesta di cambio di residenza/domicilio?

Solo se sei maggiorenne e hai un permesso di soggiorno valido.

177. Come faccio a presentare la richiesta di cambio di residenza o domicilio?

Se ti trasferisci dall'estero devi recarti all'Ufficio Cambi di Residenza del Comune dove vai ad abitare, per firmare una dichiarazione di iscrizione.

Se ti trasferisci da un Comune ad un altro devi presentarti presso gli uffici anagrafici del Comune del luogo dove vuoi stabilire la nuova residenza.

178. Come faccio a presentare la richiesta d'iscrizione all'Anagrafe o di cambio di residenza per tutta la mia famiglia?

Qualunque componente maggiorenne del nucleo familiare può fare la richiesta per tutta la famiglia: si devono presentare i permessi di soggiorno di tutta la famiglia e impegnarsi a comunicare il trasferimento ai familiari.

179. Cosa devo fare se vado a vivere presso un'altra famiglia?

La prima persona che compare nello stato di famiglia della famiglia che ti ospita, deve accompagnarti presso l'Ufficio Cambi di Residenza a presentare la richiesta di iscrizione di residenza.

180. Quali sono i tempi di registrazione e di cambio di residenza?

Se vuoi cambiare indirizzo all'interno dello stesso Comune nel quale risiedi devi presentare apposita richiesta all'ufficio anagrafe del tuo Comune di residenza, presentando valido documento di identità (passaporto o carta di identità), permesso di soggiorno valido (di tutte le persone che cambiano indirizzo), patente di guida italiana e/o di carte di circolazione dei mezzi posseduti (se posseduti).

La registrazione in anagrafe delle richieste d'iscrizione viene effettuata solo dopo che l'ufficiale d'anagrafe, per mezzo della Polizia Municipale, avrà accertato che tu (e la tua famiglia se la richiesta è fatta anche per loro), vivi effettivamente nell'abitazione indicata.

In caso di esito positivo dell'accertamento, la data di decorrenza della residenza sarà quella in cui hai presentato la richiesta allo sportello dell'Ufficio Anagrafe del Comune.

181. Quali sono i documenti da presentare?

- Passaporto valido;
- codice fiscale;
- permesso di soggiorno valido della durata superiore ad 1 anno (se si è al primo rilascio, deve avere validità superiore a 3 mesi). Se il permesso di soggiorno è in fase di rinnovo, si può presentare il permesso scaduto insieme alla ricevuta di richiesta del rinnovo (rilasciata dalla Questura oppure dalle Poste).
- documenti relativi allo stato civile non desumibili dal passaporto (nascita, matrimonio, divorzio, rapporti di parentela, ecc). Tali documenti devono essere alternativamente: - originali rilasciati dalle competenti autorità dello Stato in cui si è verificato l'evento, tradotti in italiano e legalizzati; - originali rilasciati dalle autorità consolari del tuo Paese di origine presenti in Italia con firma legalizzata dalla competente Prefettura.

A seconda dei Comuni vengono richiesti anche:

- un atto di nascita in lingua italiana o atti autentici e validi rilasciati dalle autorità del paese di origine che attestano lo stato civile e la composizione familiare;
- una copia del contratto di affitto o dell'atto di proprietà dell'abitazione, oppure in alternativa, una dichiarazione di ospitalità del padrone di casa;

- la cartella della nettezza urbana per dimostrare l'iscrizione della abitazione dove ci si trasferisce.

I rifugiati politici devono portare anche la dichiarazione rilasciata dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite.

Attenzione:

Nel caso in cui cambi domicilio, prima di recarti in Comune devi far annotare sul permesso di soggiorno il nuovo domicilio dalla Questura del Comune in cui è situato il nuovo domicilio.

Gli individui domiciliati nella stessa abitazione sono automaticamente inseriti in uno stesso stato di famiglia. Se non esistono legami di parentela, si può richiedere di essere iscritti in un proprio stato di famiglia autonomo.

182. Quanto costano l'iscrizione e il cambio di residenza o domicilio?

Sono gratuiti.

5.2 Servizi anagrafici

183. Quali sono i servizi anagrafici e di stato civile cui hanno accesso gli stranieri residenti?

Certificati di (se gli eventi sono registrati nel Comune):

- nascita;
- residenza;
- storico anagrafico;
- stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- vaccinazioni;
- contestuale.

Attenzione: Per usufruire dei servizi è necessario possedere il passaporto (o documento equivalente), il permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; i dati in essi contenuti devono coincidere.

184. Cos'è la Carta d'Identità?

È un documento di riconoscimento personale, che può essere utilizzato in Italia. È rilasciata a vista agli stranieri residenti nel Comune che hanno già compiuto 15 anni. È valida per 10 anni, non è valida per l'espatrio.

Attenzione: la Carta d'Identità rilasciata dal Comune non costituisce titolo al soggiorno dello straniero sul territorio nazionale, ma deve essere sempre esibita congiuntamente al permesso di soggiorno o al permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ed al passaporto.

185. Quando posso fare la richiesta?

Per il rilascio: in qualunque momento.

Per il rinnovo: a partire da 180 giorni prima della sua scadenza.

186. Dove posso fare la richiesta di rilascio/rinnovo e quali documenti devo presentare?

Devi presentarti di persona all'ufficio Carte d'Identità del Comune.

Quando si fa la richiesta di Carta d'Identità si devono presentare:

- tre fotografie formato tessera frontali, uguali e recenti, senza copricapo;
- i cittadini dell'Unione Europea devono presentare un documento di riconoscimento valido;
- i cittadini stranieri devono presentare il passaporto ed il permesso di soggiorno; se il permesso di soggiorno è in fase di rinnovo, si può presentare il permesso scaduto insieme alla ricevuta di richiesta del rinnovo (rilasciata dalla Questura oppure dalle Poste).

È necessario acquistare alla cassa circoscrizionale un modulo di richiesta, che va compilato. Si devono poi pagare i diritti di segreteria.

187. Posso avere un duplicato della Carta d'Identità?

I casi previsti per il rilascio del duplicato della propria Carta d'Identità, quando non è scaduta, sono:

- furto;
- smarrimento;
- deterioramento.

188. Quando posso utilizzare l'autocertificazione?

Alcuni documenti da presentare alle pubbliche Amministrazioni ed ai concessionari di pubblici servizi (Enel, Acea, Atac, Poste, ecc) possono essere sostituiti dall'autocertificazione, cioè da una semplice dichiarazione firmata dall'interessato, non autenticata e senza bolli. Un cittadino straniero, regolarmente residente in Italia, può utilizzare l'autocertificazione per certificare:

- stati e qualità personali, detenuti o attestabili da parte della Pubblica Amministrazione;
- fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, ad eccezione di speciali disposizioni di legge.

189. Cos'è la legalizzazione?

La legalizzazione è un atto con cui l'Autorità Consolare Italiana conferisce validità ad un documento formato e rilasciato dalle Autorità estere.

190. Cos'è l'autenticazione?

E' una traduzione – con timbro – che deve essere validata dal Tribunale Civile e che va allegata in caso di documenti scritti in lingua straniera, all'originale o alla copia.

191. Cosa devo fare se desidero contrarre matrimonio?

I cittadini stranieri possono contrarre matrimonio in Italia, sia con il rito civile italiano sia con il rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato. Nel caso del cittadino straniero residente in Italia, come anche per i cittadini italiani, la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni, da richiedere all'Ufficio di stato Civile del Comune di residenza anagrafica. La pubblicazione serve per dare pubblicità alla volontà di due persone che vogliono sposarsi. Prima della pubblicazione i futuri sposi devono prestare giuramento di fronte ad un ufficiale di stato civile.

192. Quali sono i documenti da presentare?

- Il nulla osta, rilasciato dall'Autorità Consolare in Italia - in questo caso la firma del Console deve essere legalizzata presso la Prefettura italiana competente - oppure dall'Autorità competente del proprio Paese - in questo caso il documento deve essere legalizzato dal Consolato o dall'Ambasciata italiana all'estero;

- il passaporto o documento di identità personale;
- l'atto di nascita, rilasciato dal Paese d'origine, tradotto e legalizzato, nel caso in cui il nulla osta non contenga i dati relativi alla nascita, alla paternità e maternità.

Attenzione: Al momento del giuramento, è necessaria la presenza di due testimoni maggiorenni con documenti validi (se stranieri con permesso di soggiorno).

Nel caso dello straniero residente in Italia, la certificazione relativa alla residenza è rilasciata dall'ufficio del Comune in cui è residente.

Altri uffici di servizio del Comune

193. Cosa sono i servizi sociali e a cosa servono?

In ogni Comune c'è un ufficio Servizi Sociali. Possono rivolgersi a questo ufficio tutti i residenti nel Comune, italiani e stranieri. Gli assistenti sociali aiutano le persone che trovano difficoltà e offrono informazioni utili su:

- assistenza domiciliare agli anziani, ai minori, ai portatori di handicap;
- sostegno economico alla famiglia e alla persona;
- assistenza per l'alloggio;
- inserimento dei minori in strutture residenziali;
- adozione nazionale e internazionale;
- contrassegni parcheggio per le persone disabili;
- tariffe agevolate per il trasporto pubblico;
- autorizzazione mensa sociale e/o accoglienza notturna, ecc.

194. Cosa sono i servizi educativi?

In ogni Comune c'è un ufficio di Servizi Educativi che offre informazioni sui seguenti servizi:

- servizi di ristorazione (mensa) a scuola e trasporto scolastico;
- centri ricreativi estivi, invernali e nelle scuole;
- certificazioni di frequenza al nido e alle scuole d'infanzia comunali;
- iscrizioni agli asili nido;
- iscrizione scuola dell'infanzia, ecc.

195. Cosa sono i servizi culturali, sportivi e del tempo libero?

In ogni Comune c'è un ufficio di Servizio Cultura, Sport e del Tempo libero che si occupa di promuovere, organizzare e realizzare iniziative culturali e sportive di ambito municipale. Offre informazioni sui seguenti servizi:

- biblioteche;
- gestione spazi e locali;
- centri sportivi dei Municipi;
- centri ricreativi estivi;
- iscrizioni agli Albi delle Associazioni Culturali, Sportive ed Onlus, ecc.

6 Alloggio

Lo straniero per soggiornare in Italia necessita della garanzia di un alloggio. L'alloggio può essere ottenuto grazie all'ospitalità di qualcuno oppure affittando o acquistando una casa. In casi di difficoltà si può usufruire dell'alloggio presso un Centro di Accoglienza.

196. Sono ospitato da familiari/amici, ho degli obblighi?

Non tu, ma chi ti ospita. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio o ospita stranieri a casa propria, è obbligato a comunicarlo alle autorità di pubblica sicurezza (con un atto di comunicazione di cessione di fabbricato) nei seguenti casi:

- quando si dà in affitto o in comodato un'immobile o parte di esso;
- quando si cede in proprietà un'immobile, con dati anagrafici del cedente e dell'acquirente;
- quando si cede anche parzialmente, ai fini dell'alloggio, un immobile che si trova nel territorio dello Stato Italiano.

197. L'obbligo riguarda tutti i cittadini/enti?

Sì, ad eccezione del Sacro Collegio e del Corpo diplomatico o consolare, ogni cittadino o associazione, privata o pubblica, deve fornire comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza (PS), anche se le persone straniere ospitate sono parenti o affini.

198. In che modo si deve dare la comunicazione?

La comunicazione deve avvenire in forma scritta entro 48 ore, anche tramite lettera raccomandata con avviso di ricevuta alle autorità di PS locali competenti. Per inosservanza degli obblighi di comunicazione dell'ospitante sono previste delle sanzioni (pagamento di una multa)

<p>Attenzione: La legge n. 99/2013 ha previsto che la comunicazione cui è tenuto chi dia alloggio o ospiti uno straniero va effettuata, nel caso in cui lo straniero sia un lavoratore alle dipendenze di chi dispone dell'alloggio, mediante la comunicazione obbligatoria di assunzione</p>
--

199. A chi va inviata?

- Alla Questura nei comuni capoluogo di provincia;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza o al Comune nei comuni che non sono capoluogo.
- al Centro per l'Impiego competente per zona, contestualmente all'invio della comunicazione obbligatoria, nel caso in cui l'alloggio venga messo a disposizione dal datore di lavoro

200. Quali dati deve riportare la comunicazione?

- Dati anagrafici di chi dà alloggio (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza);
- dati anagrafici della persona straniera ospitata (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, il tipo di documento di identificazione, il numero del documento, la data e luogo di rilascio del documento);
- indirizzo esatto dell'immobile in cui si ospiteranno le persone straniere;
- il titolo a cui è ceduto l'immobile ad uso abitativo, per esempio, in affitto, in comodato, in proprietà o altri; oppure semplicemente la dichiarazione dell'ospitalità senza fine di lucro.

Attenzione: La Legge 94/2009 ha stabilito che chiunque dà alloggio – facendosi pagare – o cede in locazione un immobile ad uno straniero privo di titolo di soggiorno o con titolo scaduto e non rinnovato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Una volta che la condanna sia definitiva, l'immobile viene confiscato salvo che appartenga a persona estranea al reato.

6.1 Affitto di una casa

201. Cosa devo fare per prendere una casa in affitto?

Devi stipulare un contratto di locazione abitativa (un contratto di affitto). Con questo contratto il proprietario di casa si obbliga a concedere ad altri, l'inquilino, un immobile in godimento, per uso abitativo e per un tempo determinato, dietro pagamento periodico del canone d'affitto. L'affitto viene versato dall'inquilino al proprietario di casa di solito mensilmente. L'affitto viene aggiornato ogni anno sulla base dell'indice ISTAT e subisce un aumento corrispondente al 75% di tale indice.

202. Cos'è il deposito cauzionale?

È una somma che l'inquilino versa al proprietario di casa quale garanzia di eventuali danni che potrebbe arrecare all'immobile locato. L'importo versato non può superare la somma equivalente a massimo 3 mesi di affitto. Se la casa non riporta danni, il deposito cauzionale viene restituito interamente a fine contratto, maggiorato della percentuale di interessi legali nel frattempo maturati.

203. Che forma deve avere il contratto d'affitto?

La legge impone che i contratti di locazione abitativa siano stipulati in forma scritta e che corrispondano a ben precise tipologie.

Il contratto di affitto stabilisce:

- Quanto l'inquilino deve pagare ogni mese al padrone di casa;
- Per quanto tempo l'inquilino potrà occupare la casa;
- Quale giorno del mese va pagato l'affitto, con quale mezzo e dove.

I due principali tipi di contratto previsti dalla Legge 431/98 sono:

- Il contratto libero, segue l'andamento del mercato degli affitti ed è determinato dall'incontro tra domanda ed offerta. Ha la durata di 4 anni ed è tacitamente rinnovabile alle stesse condizioni per altri 4, in mancanza di disdetta con 6 mesi di anticipo sulla data di scadenza del contratto. Si può dare disdetta anche alla scadenza dei primi 4 anni, in caso di necessità proprie o di familiari fino al secondo grado, oppure per necessità d'interventi di manutenzione strutturali.
- Il contratto concordato viene definito da un accordo tra le Organizzazioni Sindacali dei proprietari e degli inquilini con la partecipazione dei Comuni. La durata è di 3 anni più 2. Utilizzando questo tipo di contratto sia il proprietario, sia l'inquilino possono usufruire di detrazioni dalla dichiarazione dei redditi, di una riduzione del 30% della tassa di registrazione e, quale incentivo del Comune, un abbattimento o azzeramento dell'imposta municipale unica (IMU).

204. La registrazione del contratto è obbligatoria?

Si, in base alla legge il proprietario ha l'obbligo di registrare il contratto presso l'Ufficio del Registro entro 30 giorni dalla firma o dalla stipula del contratto. L'imposta di registro è pari al 2 per cento annuo del canone di affitto. Le spese di registrazione si dividono a metà tra il proprietario e l'inquilino. Ogni anno la registrazione deve essere rinnovata. Per contratti pluriennali è possibile pagare l'imposta di registro con un solo versamento anche per gli anni successivi al primo. In questo caso si ottiene una riduzione sulle spese di registrazione. Inoltre con il contratto regolarmente registrato, si può partecipare al bando che i Comuni pubblicano, per l'ottenimento di un contributo a sostegno delle spese di affitto per i meno abbienti in funzione del reddito e dell'incidenza delle spese di affitto su di esso.

Attenzione: Se il contratto non è registrato non è valido per dimostrare di avere un alloggio idoneo ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno.

6.2 Acquisto di una casa

205. Posso acquistare una casa?

Gli stranieri con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o motivi familiari, o in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, possono acquistare una casa alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

Gli altri, invece, possono acquistare una casa solo se esiste un accordo specifico tra il Paese d'appartenenza e l'Italia.

Nel caso di acquisto della prima casa esistono delle agevolazioni sulle imposte.

206. Quali documenti devo firmare per acquistare casa?

- La proposta d'acquisto, con cui si blocca il prezzo pattuito e si sottoscrive una proposta irrevocabile di acquisto, versando un acconto sul prezzo;
- la promessa di vendita o compromesso, un contratto preliminare che impegna le parti alla stipula del rogito (il contratto di compravendita) fissandone la data, se non è possibile stipulare il contratto immediatamente. Alla firma del compromesso è d'uso, ma non obbligatorio, versare un acconto sul prezzo richiesto dell'immobile;
- l'atto pubblico di vendita, il contratto di compravendita, che ha per oggetto il trasferimento della proprietà, si stipula davanti al notaio (rogito notarile), presenti il venditore ed il compratore, ed è redatto in forma pubblica.

207. Cos'è il mutuo?

Se non hai a disposizione l'intera somma per l'acquisto della casa puoi chiedere un prestito ad una banca attraverso l'accensione di un mutuo ipotecario. La banca, a garanzia del mutuo (prestito) erogato, pone sull'immobile acquistato un vincolo (l'ipoteca). Se il reddito non è sufficiente a pagare la rata del mutuo la banca richiede una garanzia (fideiussione) da una persona o un ente che si impegna a garantire personalmente con i propri beni il rimborso del tuo debito. L'ipoteca è una formula che consente alla banca, nel caso in cui non vengano pagate le rate del mutuo, di appropriarsi della casa e anche di venderla per recuperare i soldi anticipati.

Nel caso di acquisto della prima casa si può accedere ad un mutuo agevolato che prevede interessi più bassi rispetto a quelli generalmente applicati dalle banche.

Attenzione: se pensi di accendere un mutuo, verifica con la banca di avere i requisiti per ottenere il prestito della somma di cui hai bisogno prima di fare la proposta di acquisto della casa.

208. Quali condizioni richiede la banca per concedere un prestito o un mutuo?

Per concedere un prestito o un mutuo la banca richiede delle garanzie:

- la dichiarazione dei redditi;
- il versamento su conto corrente dello stipendio (in alcuni casi non è obbligatorio);
- garanzie personali o patrimoniali.

209. Cosa si deve specificare in un contratto per l'accensione del mutuo?

Le principali condizioni che vengono specificate in un contratto di mutuo sono:

- in quanto tempo i soldi verranno restituiti (da 5 a 30 anni), anche in considerazione dell'età anagrafica del richiedente;
- quale tasso di interesse viene applicato. Il massimo tasso di interesse è stabilito dalla legge che vieta di applicare un tasso d'usura; i tassi di interesse vengono stabiliti con varie scadenze (mensili, trimestrali, ecc.) e sulla base di indici di riferimento pubblicati sui principali quotidiani (ad esempio l'indice EURIBOR, EURIRS) più un ulteriore costo applicato dalla banca e diverso da istituto ad istituto, definito SPREAD;
- qual è la rata da pagare e il piano di rimborso (la frequenza con cui si versano i pagamenti); la rata da pagare deve essere sostenibile rispetto al livello di reddito del richiedente;
- a quanto ammontano le penali di anticipata estinzione del mutuo prima del termine.

210. Chi redige i contratti relativi al mutuo e alla casa?

Sia il contratto di compravendita della casa sia il contratto per l'erogazione del mutuo devono essere redatti e registrati da un notaio.

211. Quali imposte e spese devo affrontare al momento dell'acquisto di una casa?

- Imposta di registro (a condizioni agevolate per l'acquisto della prima casa);
- se si acquista un immobile da un'impresa anche l'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA);
- imposta ipotecaria;
- imposta catastale;
- spese notarili relative ai due contratti di compravendita e di erogazione del mutuo.

212. Quali spese devo affrontare come proprietario o inquilino di una casa?

Devi pagare le bollette relative alle utenze (gas, elettricità, acqua, riscaldamento, telefono se installato, eventuali spese condominiali) che sono mensili o bimestrali e la tassa sulla raccolta dei rifiuti che deve essere pagata una o due volte l'anno.

6.3 Centri di Accoglienza

213. Cosa sono i Centri di Accoglienza?

Sono strutture che garantiscono una serie di servizi socio assistenziali e forniscono alloggio temporaneo agli stranieri che siano temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie esigenze di alloggio e sussistenza, con lo scopo di favorire il loro inserimento sociale nel più breve tempo possibile.

214. Posso accedere ai Centri di Accoglienza ?

Solo se sei uno straniero con regolare permesso di soggiorno per lavoro, famiglia e attesa occupazione, ma non hai la possibilità di trovare da solo una casa.

215. Chi non ha diritto di accedere nei Centri di Accoglienza?

- Gli stranieri privi di permesso di soggiorno ossia irregolari, salvo situazioni di particolare emergenza (stabilite dal sindaco);
- gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per turismo, studio, affari, cure mediche ed altre tipologie di breve durata.

216. L'alloggio presso i Centri di Accoglienza è gratuito?

Può essere gratuito o subordinato al pagamento di un affitto.

217. Ho degli obblighi quando sono ospitato in un centro di accoglienza?

Sì, va rispettato il regolamento del centro.

Edilizia Residenziale Pubblica e Cooperative Edilizie**218. Cos'è l'Edilizia Residenziale Pubblica?**

Si tratta di case costruite con finanziamenti pubblici appartenenti quindi ad enti pubblici, destinate ad abitazione.

219. Chi può accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica?

Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione. (ex art. 40 d.lgs. 286/1998.)

220. Come si accede agli alloggi di edilizia residenziale?

Coloro che vogliono accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (cosiddette case popolari) devono presentare domanda al Comune di residenza su apposito modulo disponibile presso il Comune, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli alloggi vengono assegnati sulla base di una graduatoria pubblica, redatta in base alla situazione economica, familiare e abitativa delle persone/famiglie che hanno presentato la domanda. Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Relazioni con il pubblico del tuo Comune di residenza.

221. Cos'è la cooperativa edilizia?

La cooperativa edilizia è un ente che ha come finalità la costruzione o l'acquisto di abitazioni destinate ai soci che ne fanno parte. I soci devono avere determinati requisiti (residenza nel Comune, reddito basso, non titolarità di altre proprietà, ecc.).

L'acquisto di una casa in cooperativa ha generalmente condizioni vantaggiose perché le cooperative usufruiscono di agevolazioni fiscali e creditizie.

222. Posso aderire ad una cooperativa edilizia?

Sì, i cittadini stranieri possono aderire ad una cooperativa edilizia.

7.1 Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

Il Servizio Sanitario Nazionale è l'insieme di strutture e servizi che assicurano la tutela della salute e l'assistenza sanitaria a tutti i cittadini italiani e stranieri.

Il cittadino straniero residente in Italia con regolare permesso di soggiorno ha diritto all'assistenza sanitaria assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale, con parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani. L'assistenza sanitaria spetta, oltre che agli iscritti, anche ai familiari a carico e regolarmente soggiornanti.

223. Dove viene fatta l'iscrizione?

L'iscrizione viene fatta presso l'Azienda Sanitaria Locale (ASL) del territorio in cui si ha la residenza oppure (se non si ha residenza) tenendo conto dell'indirizzo che compare sul permesso di soggiorno.

224. Cos'è l'Azienda Sanitaria Locale (ASL)?

L'Azienda Sanitaria Locale è il complesso di ospedali, ambulatori, consultori e uffici che, in un contesto territoriale, provvede alla salute della popolazione. Presso le ASL si richiede l'iscrizione al SSN e si sceglie il proprio medico di base.

225. Posso iscrivermi al Servizio Sanitario Nazionale (SSN)?

L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatoria per i cittadini stranieri titolari di:

- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato;
- permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo;
- permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione;
- permesso di soggiorno per motivi di famiglia;
- permesso di soggiorno per motivi di asilo politico;
- permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- permesso di soggiorno per motivi di attesa di adozione;
- permesso di soggiorno per motivi di affidamento;
- permesso di soggiorno per motivi di acquisto della cittadinanza.

Gli stranieri che sono in attesa del rinnovo o del rilascio del permesso di soggiorno non perdono il diritto all'assistenza sanitaria, e se non iscritti si possono iscrivere.

Il diritto spetta anche ai familiari quando sono a carico.

Attenzione: Gli stranieri che entrano in Italia per motivi di cure non possono iscriversi al SSN e devono provvedere al pagamento degli oneri relativi alle cure effettuate;

Gli stranieri rifugiati politici e apolidi e i loro coniugi, sono equiparati ai cittadini italiani se provvisti del permesso di soggiorno per asilo politico in corso di validità.

Ai figli minori di stranieri iscritti al SSN è assicurato, fin dal momento della nascita, il medesimo trattamento dei minori iscritti.

I cittadini stranieri che hanno un permesso per motivi di studio, per motivi di religione e gli stranieri alla pari **possono** fare l'iscrizione Volontaria al SSN per sè e per i familiari conviventi, oppure possono fare un'assicurazione contro il rischio di malattie, infortunio e maternità (la polizza assicurativa deve valere in tutta Italia, anche per i familiari a carico).

226. Quando non ci si può iscrivere al Servizio Sanitario Nazionale?

Non ci si può iscrivere se il permesso di soggiorno non è rinnovabile o in caso di espulsione, a meno che non si presenti prova del ricorso contro l'espulsione stessa.

227. Quali sono i documenti che devo presentare per iscrivermi al Servizio Sanitario Nazionale?

- Permesso di soggiorno valido; se il permesso di soggiorno è in fase di rinnovo, si può presentare il permesso scaduto insieme alla ricevuta di richiesta del rinnovo (rilasciata dalla Questura oppure dalle Poste).
- dichiarazione sostitutiva per residenza e stato di famiglia (o dichiarazione di effettiva dimora come da permesso di soggiorno);
- codice fiscale;
- dichiarazione con cui ci si impegna a comunicare variazioni del proprio status.

Inoltre:

- i disoccupati iscritti ai Centri per l'Impiego devono fornire autocertificazione dell'iscrizione all'ufficio di collocamento;
- i coniugati con cittadini italiani devono fornire stato di famiglia o autocertificazione;
- i minori in affidamento o in attesa di adozione devono fornire dichiarazione del Tribunale dei Minori attestante la preadozione o l'affidamento.

228. Quanto tempo vale l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale?

L'iscrizione al SSN ha la stessa durata del permesso di soggiorno.

229. Quando cessa l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale?

L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale cessa:

- se scade il permesso di soggiorno, a meno che non si esibisca la richiesta di rinnovo o il permesso rinnovato;
- se il permesso di soggiorno è revocato o annullato, a meno che non si possa dimostrare il ricorso;
- in caso di espulsione;
- nei casi in cui vengano meno le condizioni di appartenenza dello straniero alle categorie obbligatoriamente iscritte al SSN (ad esempio: fine della convivenza per i familiari a carico; conversione del permesso di soggiorno in un permesso diverso per il quale non si prevede l'iscrizione obbligatoria al SSN; cessazione dell'attività lavorativa o dell'iscrizione nei Centri per l'Impiego per lo straniero che non è titolare di un permesso di soggiorno che rende obbligatoria l'iscrizione al SSN).

230. Quali sono i documenti e i servizi socio-sanitari di cui beneficiano gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale?

- Tessera sanitaria;
- scelta del medico di famiglia e del pediatra per i bambini;
- visite mediche generali in ambulatorio e visite mediche specialistiche;
- visite mediche a domicilio;
- ricovero in ospedale;
- vaccinazioni;
- esami del sangue, radiografie, ecografie, ecc.;
- prescrizione di farmaci;
- prestazioni di carattere certificativo e medico-legale;

- assistenza per riabilitazione, protesi, ecc.

Attenzione: Esistono delle prestazioni che vengono garantite anche se non si è iscritti al SSN e sono:

- cure della gravidanza e della maternità;
- cure dei minori;
- vaccini;
- interventi di profilassi internazionale;
- la profilassi, la diagnosi e la cura di malattie infettive.

7.2 Tessera sanitaria

231. Cos'è la tessera sanitaria?

È il documento rilasciato dalla ASL che dimostra l'iscrizione al SSN. È indispensabile per ottenere le prestazioni sanitarie e per accedere ai servizi. La Tessera Sanitaria contiene:

- i dati anagrafici dell'assistito ed il Codice Fiscale in chiaro;
- la data di scadenza valida ai soli fini dell'assistenza sanitaria;
- un'area libera per eventuali dati sanitari regionali più tre caratteri 'braille' per i non vedenti;
- il Codice Fiscale in formato 'codice a barre' (barcode) e banda magnetica.

232. Che cosa si deve fare in caso di smarrimento della tessera sanitaria?

Si deve denunciare lo smarrimento alle autorità competenti e richiedere un duplicato presso la ASL di appartenenza.

7.3 Servizi del Servizio Sanitario Nazionale

234. Chi è il medico di base (o di famiglia)?

È il professionista che assicura le cure di medicina generica:

- visita i pazienti nel proprio studio o nel domicilio del malato quando le condizioni di salute del paziente non gli consentono di recarsi dal medico;
- prescrive farmaci, le analisi e le visite specialistiche;
- propone il ricovero in ospedale se necessario;
- rilascia certificati.

235. Chi è il pediatra di base?

È il medico che segue i bambini, li visita periodicamente, controlla la loro crescita, prescrive i farmaci, le analisi e le visite specialistiche, propone il ricovero in ospedale se necessario, eroga certificati.

236. Come si sceglie il medico di famiglia e il pediatra?

L'iscritto al SSN può scegliere il medico di famiglia ed il pediatra per i bambini da 0 a 14 anni i quali hanno diritto ad avere gratuitamente un medico specialista pediatra.

Presso l'ufficio che rilascia la tessera sanitaria si può consultare un elenco di medici disponibili. Il nome del medico di famiglia viene riportato sul proprio libretto sanitario.

237. I certificati rilasciati dal medico di famiglia e dal pediatra sono gratuiti?

È gratuito il:

- certificato per l'astensione dal lavoro del genitore in caso di malattia del figlio;
- certificato per lo svolgimento di attività sportive non agonistiche in ambito scolastico;
- certificato di malattia e infortunio o altro motivo di incapacità temporanea al lavoro.

Non è gratuito il:

- certificato agonistico sportivo;
- certificato per uso assicurativo;
- certificato per la domanda di invalidità.

238. Posso revocare o sostituire il medico di famiglia in qualsiasi momento?

Sì, compilando un apposito modulo; contemporaneamente si deve indicare la scelta di un nuovo medico.

239. Come si fanno le visite specialistiche?

Per fare una visita specialistica occorre la richiesta del medico di famiglia. Con la richiesta del medico e la tessera sanitaria si va all'ufficio prenotazioni della ASL per prenotare la prestazione sanitaria. Alcune ASL hanno un sistema telefonico per la prenotazione delle prestazioni sanitarie. Le prestazioni si possono effettuare anche presso ambulatori e laboratori privati convenzionati.

240. Le visite specialistiche sono gratuite?

Per le visite specialistiche, gli esami di laboratorio e l'acquisto di medicinali si è tenuti a pagare una quota prestabilita dal Governo, il ticket.

Non pagano il ticket sui farmaci:

- gli invalidi civili al 100%, gli invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3, o con assegno di accompagnamento, i ciechi ed i sordomuti;
- le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata;
- i pazienti sottoposti a terapie dolorose;
- i titolari di pensione sociale;
- i titolari di pensioni al minimo di oltre 60 anni.

Per le prestazioni specialistiche, sono esenti dal ticket:

- i titolari di pensioni sociali e i familiari a carico;
- i disoccupati, i titolari di pensioni al minimo di oltre 60 anni;
- gli invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3 o con assegno di accompagnamento;
- gli infortunati sul lavoro e tutte le categorie di cittadini esenti per patologia o condizioni individuate da leggi speciali.

Alcune prestazioni mediche non sono soggette al pagamento del ticket, anche se il cittadino non rientra in una delle categorie sopra elencate. Queste sono:

- prestazioni per la diagnosi precoce dei tumori (mammografie, paptest, ecc.);
- prestazioni finalizzate alla tutela della maternità, quali ad esempio analisi, ecografie, ecc.;
- prestazioni finalizzate alla promozione delle donazioni di sangue, organi e tessuti, vaccinazioni non obbligatorie per i bambini fino a 14 anni.

241. Come posso ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket?

Presentando domanda alla ASL corredata della certificazione del medico specialista od ospedaliero, della tessera sanitaria e del Codice Fiscale. La ASL rilascia un tesserino che dà diritto alla multiprescrizione fino a un massimo di 6 pezzi del medicinale richiesto dalla patologia. La durata dell'esenzione può essere permanente o limitata, secondo i tipi di malattia e/o le normative regionali. Eventuali scadenze degli attestati di esenzione sono indicate sui relativi certificati.

Attenzione: la normativa sulle esenzioni può subire delle variazioni. Per ottenere maggiori informazioni sul sistema di esenzione vigente e sulla documentazione da presentare, ci si può rivolgere al medico di famiglia o al pediatra di libera scelta.

242. Cosa sono i servizi di emergenza?

Nei casi di grave urgenza (incidenti, infortuni ed in qualsiasi situazione di pericolo per la vita) è possibile recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale o richiedere l'intervento medico telefonando al numero gratuito 118 in funzione 24 ore su 24.

243. L'assistenza ospedaliera è gratuita?

Le prestazioni ospedaliere sono gratuite per tutti gli iscritti al Servizio Sanitario Nazionale. La legge finanziaria 2006 ha previsto a partire dal 1° gennaio 2007 un ticket sugli interventi al pronto soccorso non classificati come urgenti ("codice bianco").

244. Che cosa è la guardia medica?

È un servizio di assistenza medica immediata a domicilio, totalmente gratuito per i residenti nella regione, che può essere chiamato a qualsiasi ora nei casi di grave necessità. I cittadini residenti in altre regioni devono, invece, pagare la tariffa prevista per le visite occasionali.

245. L'assistenza infermieristica è coperta dal SSN?

Attualmente questo tipo di assistenza non è coperta dal Servizio Sanitario Nazionale. Nei casi di necessità può però essere fornita, a domicilio, su segnalazione del servizio sociale del Comune agli organi sanitari.

246. Gli accertamenti e i trattamenti sanitari possono essere imposti?

No, a parte nei casi previsti dalla legge (Trattamenti Sanitari Obbligatoriosi) sempre nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili. Questi interventi sono disposti con provvedimento del Sindaco, su proposta di un medico, convalidata da un medico della struttura sanitaria competente. Dopo 48 ore dal ricovero l'iniziativa deve essere comunicata al Giudice tutelare competente.

247. È possibile opporsi ad un trattamento sanitario obbligatorio?

Chi ne è sottoposto, o chi ne abbia interesse, può presentare al Tribunale ricorso contro il provvedimento di ricovero convalidato dal Giudice tutelare.

248. Che cosa avviene se il cittadino sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio è straniero o apolide?

Il provvedimento di ricovero deve essere comunicato al Ministero dell'Interno e al consolato del Paese di appartenenza del ricoverato. La comunicazione avviene tramite il Prefetto.

249. Cosa sono i consultori familiari?

Sono servizi socio-sanitari territoriali, pubblici o privati, che tutelano la salute fisica e psichica della donna, del bambino, dell'adolescente, della coppia e della famiglia. Tutti i servizi del consultorio sono gratuiti e vi si accede per appuntamento. Il servizio è aperto anche agli stranieri.

Nel consultorio familiare operano figure professionali sia con competenze psicologiche e sociali - psicologi, assistenti sociali, sociologi, mediatori culturali - sia con competenze sanitarie - pediatri, ginecologi, ostetriche, infermieri, assistenti sanitarie.

Ci si può rivolgere al consultorio familiare per i seguenti servizi:

- consulenze e visite sulla contraccezione;
- essere seguite durante la gravidanza;
- corsi di preparazione alla nascita;
- consulenze, visite e certificati per l'interruzione volontaria della gravidanza;
- controlli ginecologici periodici;
- prevenzione dei tumori femminili;
- consulenza e assistenza durante la menopausa;
- assistenza pediatrica;
- vaccinazioni obbligatorie (e raccomandate);
- consulenze su problemi sociali e psicologici.

250. Dove si trova l'indirizzo dei Consultori familiari?

Sull'elenco telefonico, alla voce «Aziende sanitarie locali» per quanto riguarda i Consultori pubblici e alla voce «Consultori» per quelli non pubblici o sui siti istituzionali e non specialistici.

251. Esistono altri servizi socio-sanitari territoriali?

Sì, le Unità territoriali di riabilitazione (UTR) e i Centri di igiene mentale (CIM).

252. Quando e quali vaccinazioni sono obbligatorie?

Per i bambini in Italia sono obbligatorie le vaccinazioni contro il tetano, la difterite, la poliomelite, e l'epatite B. Sono invece consigliate, ma non obbligatorie, le vaccinazioni contro il morbillo, la pertosse e, solo per le bambine, contro la rosolia. Per gli adulti sono consigliate le vaccinazioni contro il tetano e l'epatite virale di tipo B.

253. Le vaccinazioni obbligatorie sono gratuite?

Sì.

254. Dove mi può essere richiesto il certificato delle vaccinazioni?

- All'iscrizione nella scuola primaria;
- All'iscrizione nella scuola materna,
- All'iscrizione nel nido d'infanzia,
- All'iscrizione nei soggiorni estivi, per svolgere attività sportiva agonistica, ecc.

255. Chi può iscriversi volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale?

I cittadini stranieri per i quali non è obbligatoria l'iscrizione al SSN, devono comunque assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio e maternità. Possono adempiere a questo obbligo:

- mediante la stipulazione di una polizza assicurativa con un istituto assicurativo italiano o straniero, valida sul territorio nazionale;
- mediante l'iscrizione volontaria al SSN dietro pagamento di un contributo annuo minimo in rapporto al reddito dichiarato.

Hanno diritto all'iscrizione volontaria al SSN (pagando un contributo annuale):

- studenti;

- persone alla pari ai sensi dell'Accordo europeo di Strasburgo del 24 novembre 1969 (ratificato con legge 18 maggio 1973 n. 304);
- religiosi;
- titolari di permesso per residenza elettiva che non svolgono alcuna attività lavorativa;
- stranieri accreditati in Italia e che lavorano in Ambasciata;
- altre categorie che possono essere individuate, per esclusione, fra coloro che non hanno diritto all'iscrizione obbligatoria.

256. Quali sono i documenti da presentare per iscriversi volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale?

- Permesso di soggiorno valido; se il permesso di soggiorno è in fase di rinnovo, si può presentare il permesso scaduto insieme alla ricevuta di richiesta del rinnovo (rilasciata dalla Questura oppure dalle Poste).
- dichiarazione sostitutiva per residenza ed eventuale stato di famiglia (o dichiarazione di effettiva dimora come da permesso di soggiorno);
- Codice Fiscale;
- ricevuta del bollettino di pagamento.

Dovranno produrre una certificazione ulteriore:

- gli studenti (autocertificazione d'iscrizione al corso di studio);
- gli stranieri collocati alla pari (dichiarazione di status di straniero collocato alla pari).

257. Ho diritti se non ho un permesso di soggiorno valido?

Ai cittadini stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e/o al soggiorno perché sprovvisti di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni, sono assicurate presso le strutture pubbliche ed accreditate, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti ed essenziali per malattia ed infortunio e gli interventi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Questi ultimi includono:

- gli interventi per la tutela sociale della gravidanza e della maternità;
- le vaccinazioni;
- gli interventi di profilassi internazionale;
- la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive;
- le attività finalizzate alla tutela della salute mentale.

7.4 Straniero Temporaneamente Presente (STP)

Ai cittadini stranieri presenti irregolarmente sul territorio italiano viene assegnato, all'atto della richiesta di cure oppure su richiesta esplicita, un codice di identificazione, chiamato STP (Straniero Temporaneamente Presente), valido per 6 mesi e rinnovabile.

L'accesso alle strutture sanitarie da parte del cittadino straniero irregolarmente presente in Italia non comporta la segnalazione alle autorità di polizia, tranne nei casi in cui la denuncia sia obbligatoria per legge.

258. Posso accedere a prestazioni sanitarie se non ho danaro per pagare il ticket?

Se il cittadino straniero non dispone di sufficiente danaro, pagherà solo una parte del ticket (quota di partecipazione).

Il cittadino straniero totalmente sprovvisto di danaro (situazione di indigenza) può essere esonerato dal pagamento della quota di partecipazione al ticket, sottoscrivendo la "dichiarazione di indigenza", valida 6 mesi.

259. A quali prestazioni ho diritto, anche se non ho danaro per pagare il ticket?

Così come è previsto per i cittadini italiani, anche lo straniero presente irregolarmente in condizione di indigenza è esonerato dal pagamento del ticket in questi casi:

- prestazioni sanitarie di primo livello;
- urgenze;
- stato di gravidanza;
- patologie esenti;
- in ragione dell'età o di gravi stati invalidanti.

8 Istruzione

In Italia esiste il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione che inizia a 6 anni. Il sistema nazionale di istruzione è rappresentato dalle scuole pubbliche e private.

La scuola dell'obbligo è strutturata in due cicli di studio: il primo è costituito dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di primo grado. Il secondo ciclo, comprende il sistema dei licei e quello dell'istruzione e della formazione professionale. Tutti i percorsi del secondo ciclo permettono di accedere all'Università.

8.1 Asilo nido o nido d'infanzia

260. Da che età posso iscrivere i miei figli all'asilo nido o nido d'infanzia?

L'asilo nido è aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa fra i 3 mesi compiuti ed i 3 anni.

261. Quanto dura l'asilo nido?

3 anni.

262. Da chi è gestito l'asilo nido?

Dai Comuni o da privati.

263. Come faccio ad iscrivere i miei figli all'asilo nido comunale?

Devi presentare domanda di ammissione nei periodi e nelle sedi stabilite dal Comune. Nella domanda puoi indicare uno o più asili nido in ordine di preferenza, in base al luogo di residenza o lavoro. Alla domanda verrà assegnato un punteggio diverso a seconda della condizione lavorativa dei genitori, della presenza di altri figli a carico e di eventuali problemi sociali e sanitari. Viene quindi definita una graduatoria degli ammessi. Per maggiori informazioni puoi rivolgerti al tuo Comune di residenza, in quanto le condizioni di accesso variano in ragione della disciplina comunale di riferimento.

264. Quanto costa l'iscrizione all'asilo nido?

Le rette del nido comunale sono differenziate per categorie e fasce di reddito. La retta del nido privato è stabilita autonomamente da ogni struttura.

A partire dall'anno scolastico 2007/2008 è stato istituito un nuovo servizio dedicato ai bambini di due anni: le Sezioni Primavera. Sono sezioni di nido aggregate a scuole dell'infanzia private paritarie e rivolte a bambini **dai 24 ai 36 mesi**, autorizzate al funzionamento. Per accedervi occorre rivolgersi direttamente al gestore della scuola.

8.2 Scuola materna o scuola dell'infanzia

265. Da che età posso iscrivere i miei figli alla scuola dell'infanzia?

Possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

266. Quanto dura la scuola dell'infanzia?

3 anni.

267. Da chi è gestita la scuola dell'infanzia?

Dai Comuni, dallo Stato o da privati.

268. Dove posso iscrivere i miei figli alla scuola d'infanzia?

Presso il Dipartimento dei Servizi Scolastici del tuo Comune di appartenenza per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia comunale; presso la segreteria della scuola di interesse, negli altri casi. Nella scuola pubblica l'iscrizione avviene in base ad una graduatoria.

269. Quanto costa l'iscrizione alla scuola dell'infanzia?

Le spese di iscrizione delle scuole comunali sono differenziate per categorie e fasce di reddito. Le rette delle scuole private sono stabilite autonomamente da ogni istituto.

8.3 Primo ciclo

LA SCUOLA PRIMARIA

270. Da che età posso iscrivere i miei figli alla scuola primaria?

Per la prima classe, l'iscrizione è obbligatoria a 6 anni, facoltativa a 5 anni e mezzo (possono iscriversi le bambine ed i bambini che compiono i 6 anni entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento).

Attenzione: la normativa che riguarda l'iscrizione facoltativa alla scuola primaria a 5 anni e mezzo potrebbe subire delle variazioni in futuro. Per informazioni sugli aggiornamenti rivolgiti direttamente alla scuola che hai scelto.

271. Quanto dura la scuola primaria?

5 anni.

272. Dove devo rivolgermi per maggiori informazioni?

Presso la Direzione Didattica della scuola competente per territorio o presso il tuo Comune di residenza, nel caso di scuola statale, o presso le scuole private.

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

273. Che cos'è?

E' un percorso formativo successivo alla scuola primaria

274. Quanto dura?

3 anni.

275. Dove devo rivolgermi per maggiori informazioni?

Presso la Direzione didattica della scuola competente per territorio o presso il Comune di residenza, nel caso di scuola statale, o presso le scuole private.

8.4 Secondo ciclo

276. Che cos'è il secondo ciclo?

Il secondo ciclo è costituito dal sistema dei licei e dell'istruzione-formazione professionale. Tutti i percorsi permettono di accedere all'Università.

Attenzione: a partire dall'anno scolastico 2010/2011, è entrata in vigore la riforma del secondo ciclo di istruzione, un provvedimento che riduce la frammentazione degli indirizzi nei licei e rimodula l'istruzione tecnica e professionale. Si tratta di una riforma importante, caratterizzata dal riordino del secondo grado dell'istruzione secondaria, con conseguente introduzione di novità ordinamentali importanti per la scelta dei percorsi di studio. Qualsiasi informazione è reperibile sul sito www.pubblica.istruzione.it.

277. È possibile passare da un percorso all'altro?

Sì, ed è anche possibile cambiare indirizzo all'interno dello stesso percorso, attraverso le iniziative didattiche offerte dalla scuola; a partire dai 15 anni, infatti, sono previste diverse modalità di apprendimento:

- studio a tempo pieno;
- alternanza scuola-lavoro con stage presso realtà culturali, sociali e produttive anche all'estero;
- apprendistato.

I LICEI

278. Quanti tipi di licei esistono in Italia?

Artistico (articolato in sei indirizzi), Classico, delle Scienze umane e opzione economico-sociale, Linguistico, Musicale e coreutico, Scientifico e opzione scienze applicate. I licei sono suddivisi in 2 bienni, più un quinto anno per l'approfondimento disciplinare e l'orientamento agli studi superiori.

279. Quanto dura la frequenza dei licei?

5 anni.

280. Alla fine del liceo, devo sostenere un esame?

Sì, l'esame di stato alla fine del quinto anno. Serve per l'iscrizione all'università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

281. Istruzione tecnica e istruzione professionale

L'istruzione tecnica dura 5 anni e risponde a precise esigenze della realtà produttiva italiana, in particolare nel campo del commercio, del turismo, dell'industria, dei trasporti, delle costruzioni, dell'agricoltura e delle attività a carattere sociale (rivolte alle persone). Vi sono molti indirizzi e livelli di specializzazione. i principali sono: Ragioniere e perito commerciale; perito industriale; perito agrario; geometra; perito per il turismo.

L'istruzione professionale dura 5 anni, ma prevede la possibilità di conseguire la qualifica professionale dopo i primi tre anni.

Entrambi i canali si concludono con un esame di Stato e consentono l'accesso a tutta la formazione terziaria (università, Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica - AFAM, sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore - IFTS).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IFP)

282. Che cos'è?

Si tratta di percorsi di studi di durata triennale e quadriennale che permettono di conseguire delle qualifiche professionali, riconosciute a livello nazionale ed europeo e immediatamente spendibili nel mondo del lavoro.

283. E dopo, posso iscrivermi all'Università?

Sì, se hai conseguito una qualifica almeno quadriennale e frequentato un quinto anno di preparazione all'esame di stato, necessario per iscriverti all'Università e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Il diploma quadriennale conseguito al termine del percorso di istruzione e formazione professionale dà anche diritto ad accedere all'istruzione e formazione tecnica superiore (*vedi oltre*).

8.5 Università

284. Come è organizzata l'Università?

Il sistema d'istruzione universitaria è articolato su due livelli e prevede per ogni facoltà:

- un primo livello di durata triennale (Laurea)
- un secondo livello di durata biennale (Laurea Specialistica)

285. Chi può iscriversi all'Università?

Chi è in possesso di diploma liceale o qualifica professionale può iscriversi (immatricolarsi) all'Università per conseguire una laurea.

286. Come posso accedere all'Università?

L'accesso alle Università italiane è consentito ai:

- cittadini comunitari ovunque residenti o ai cittadini extracomunitari residenti in Italia, equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'immatricolazione;
- cittadini stranieri presenti in Italia con regolare permesso di soggiorno;
- cittadini stranieri residenti all'estero in possesso di un visto per motivi di studio.

287. Quali sono i titoli di studio validi per l'accesso all'Università?

Quelli conseguiti dopo un periodo scolastico di almeno 12 anni. Se il periodo di studi che hai frequentato fuori dall'Italia è di durata inferiore a 12 anni, dovrai presentare, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche una certificazione rilasciata dall'Università da cui provieni che attesti il superamento di tutti gli esami previsti:

- per il primo anno di studi universitari, nel caso di sistema scolastico di 11 anni;
- per i primi 2 anni accademici, nel caso di sistema scolastico di 10 anni.

288. Dove e quando devo presentare la domanda di iscrizione?

La domanda di iscrizione va presentata agli sportelli della Segreteria Studenti con Titolo Straniero, nei termini previsti (luglio-settembre).

289. Quali documenti devo presentare per l'iscrizione?

Il tuo titolo di studio, validato dalla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana competente.

290. Quanti sono i posti disponibili nelle Università per gli studenti stranieri residenti all'estero?

I posti a disposizione sono stabiliti dai singoli Atenei per ciascun anno accademico e sono consultabili nel sito Internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: www.miur.it

291. Ho un diploma di lingua italiana, costituisce titolo preferenziale per l'accesso all'Università?

Sì, a discrezione degli Atenei, possono costituire titolo preferenziale:

- il diploma di lingua e cultura italiana conseguito presso le Università per stranieri di Perugia e di Siena;
- il certificato di competenza in lingua italiana rilasciato dalla III Università degli Studi di Roma, o dall'Università per Stranieri di Perugia e di Siena;
- i certificati di competenza in lingua italiana rilasciati all'estero.

292. Sono uno studente universitario. A che condizioni posso ottenere il rinnovo del mio permesso di soggiorno per motivi di studio?

Il visto ed il permesso di soggiorno per motivi di studio vengono rinnovati agli studenti che:

- abbiano superato una verifica di profitto nel primo anno di corso e negli anni successivi almeno due verifiche.
- documentino di aver avuto gravi motivi di salute, nel qual caso per il rinnovo del permesso di soggiorno è sufficiente una sola verifica di profitto.

I rinnovi non possono comunque essere rilasciati per più di 3 anni oltre la durata legale del corso di studio.

293. Sono entrato in Italia per frequentare l'Università. Posso cambiare corso di laurea?

Sì, previa autorizzazione dell'Università.

294. Posso richiedere un ulteriore rinnovo del mio permesso di soggiorno per motivi di studio per conseguire la specializzazione o il dottorato di ricerca?

Sì.

295. Quanto costa l'iscrizione all'Università?

Dipende dall'Ateneo e dalla facoltà che scegli. In ogni caso, i costi dell'istruzione universitaria possono essere elevati.

296. Posso ottenere una borsa di studio e altri aiuti economici?

Sì, gli studenti stranieri possono ottenere borse di studio, prestiti d'onore e alloggi. Le Regioni, possono inoltre consentire l'accesso gratuito all'Università agli studenti stranieri in condizioni di particolare disagio economico se opportunamente documentate. Per maggiori informazioni su come accedere a questi servizi rivolgiti alla Segreteria Studenti Stranieri della tua Università o dell'Università che ti interessa frequentare.

8.6 Istruzione e formazione tecnica superiore

297. A che serve?

Sono percorsi di alta specializzazione tecnica e professionale, di durata variabile da uno a due anni, comprensivi di stage e tirocini lunghi. preparano tecnici superiori molto richiesti dal mercato del lavoro.

298. Da chi è gestita?

I percorsi IFTS rientrano nella programmazione dell'offerta formativa delle Regioni, secondo un piano triennale. Per conoscere tutti i percorsi, visita il sito <http://www.indire.it/ifts/nuovo/> oppure <http://www.bdp.it/ifts/2003/home.php>.

299. Quanto costa frequentare un corso di formazione professionale?

La frequenza dei corsi è gratuita; in alcuni casi, è previsto anche un rimborso spese orario.

300. Quali requisiti devo avere per essere ammesso a un corso di formazione professionale?

Possono accedere ai corsi giovani e adulti in possesso o del diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma professionale di tecnico, conseguito a conclusione di percorsi quadriennali di formazione professionale.

L'accesso è consentito anche a coloro che sono in possesso dell'ammissione al quinto anno dei percorsi liceali e a coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Per questi ultimi vengono attivate delle procedure per accertare le competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

8.7 Riconoscimento dei titoli di studio

301. Vorrei iscrivermi all'Università/a corsi post-universitari in Italia. Cosa devo fare?

Per poter proseguire gli studi in Italia, devi presentare domanda all'Università o all'Istituto di Istruzione Universitaria che ti interessa frequentare. Tali Università/Istituti nell'ambito della propria autonomia e di eventuali accordi bilaterali e convenzioni internazionali in materia, decidono sul riconoscimento dei titoli di studio stranieri.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti:

- fotocopia del diploma tradotto, legalizzato e con dichiarazione di valore della Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana;
- fotocopia del diploma di laurea, perfezionato come sopra (in caso di iscrizione alla laurea specialistica, la scuola di specializzazione o il master);
- certificato degli esami universitari sostenuti, tradotto e legalizzato;
- programma degli esami sostenuti;
- fotocopia del documento di identità o permesso di soggiorno.

302. E cosa accade dopo?

Le autorità accademiche valuteranno il tuo titolo di studio, dichiarandolo equivalente in tutto o in parte alla laurea italiana: nel primo caso, ti saranno riconosciuti tutti gli esami; nel secondo, soltanto alcuni di essi. L'Università deve prendere una decisione entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

8.8 Riconoscimento di alcuni titoli professionali

303. Sono in possesso di un titolo professionale. Cosa devo ottenere il riconoscimento della mia qualifica in Italia?

Devi presentare domanda all'autorità competente. (vedi riferimenti <http://www.integrazionemigranti.gov.it/archiviodocumenti/lavoro/Documents/elenco.pdf>)

304. Quanto tempo ci vuole per ottenere il riconoscimento di un titolo professionale?

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'Autorità competente provvede all'accertamento della completezza della documentazione richiesta.

Entro quattro mesi dalla presentazione della domanda o della sua eventuale integrazione, l'Autorità competente provvede al riconoscimento del titolo, emettendo un decreto.

305. Sono medico/infermiere. A chi devo rivolgermi?

Per i titoli compresi nel campo infermieristico e medico, la competenza spetta al Ministero della Salute.

306. Sono avvocato / commercialista / biologo / chimico / agronomo / geologo / ingegnere / psicologo / consulente del lavoro / geometra / giornalista / perito agrario e industriale. A chi devo rivolgermi?

Il Ministero competente per il riconoscimento di questi titoli professionali è il Ministero della Giustizia.

307. Sono consulente della proprietà industriale/mediatore al commercio. A chi devo rivolgermi?

Il Ministero competente per il riconoscimento è il Ministero dello Sviluppo Economico.

308. Sono insegnante. A chi devo rivolgermi?

Il Ministero competente per il riconoscimento di questi titoli professionali è il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

9 Tutela dei diritti e discriminazione

9.1 Tutela dei diritti

309. È possibile per un cittadino straniero tutelare in giudizio i propri diritti?

Sì, a parità con i cittadini italiani. Se sei in posizione irregolare, agire in giudizio a tutela dei tuoi diritti non impedisce allo Stato di applicare il tuo allontanamento dal territorio dello Stato, salvo casi particolari.

310. Di fronte a quali organi possono tutelare i miei diritti?

Di fronte ai tribunali dell'ordinamento italiano attraverso la difesa di un avvocato.

311. Come è articolato il sistema giudiziario italiano?

Si possono individuare più giudici di fronte ai quali tutelare i propri diritti: il giudice civile, penale e amministrativo, la cui competenza è regolata dalle leggi dello Stato italiano.

312. Chi è il giudice di pace?

È un giudice onorario a cui ci si può rivolgere per risolvere piccole controversie amministrative che non superino un certo valore (ad esempio liti condominiali), decide sui contenziosi relativi al codice della strada, ha limitate competenze penali e convalida i provvedimenti del prefetto in materia di espulsione dal territorio dello stato, e i provvedimenti di accompagnamento alla frontiera o di trattenimento in un centro di accoglienza temporanea emanati dal questore.

313. A quale giudice mi devo rivolgere per le questioni relative al mio titolo di soggiorno?

Al tribunale amministrativo regionale e se necessario potrai appellare le decisioni di questo giudice di fronte al Consiglio di Stato che ha sede a Roma

314. Quanto costa stare in giudizio?

Ci sono dei costi fissi relativi al tipo di controversia che si promuove ai quali si sommano ai costi della difesa predisposta dal proprio avvocato. In ogni caso lo Stato italiano garantisce a tutti il diritto di difendersi e tutelare i propri diritti, per cui in mancanza delle risorse economiche necessarie si potrà accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato alle condizioni fissate dalla legge statale.

315. Se non posso pagare un avvocato, avrò un avvocato d'ufficio?

No, lo Stato ti garantisce la possibilità di essere rappresentato da un avvocato di fiducia da te scelto, ammettendoti al patrocinio gratuito a spese dello Stato, se sei regolarmente presente e se non superi i limiti di reddito previsti dalla legge: è necessario che tu sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,33 (luglio 2012).

316. Sono stato denunciato e non conosco un avvocato: come posso fare?

In questo caso ti sarà assegnato un avvocato d'ufficio, scelto da un apposito elenco. Se superi i requisiti di reddito e non puoi chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio, dovrai corrispondergli l'onorario dovuto secondo le tariffe previste.

317. Cosa succede se non riesco a comprendere gli atti giudiziari?

Ho diritto a nominare un interprete che traduca gli atti giudiziari nella mia lingua. Il costo dell'interprete può essere addebitato allo Stato se la mia condizione economica mi permette di accedere al gratuito patrocinio a spese dello Stato italiano.

9.2 Discriminazione

318. Ho sentito che esiste una legge che tutela dalle discriminazioni. Ma cosa si intende esattamente nella legge per atto di discriminazione?

Costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.

319. Come posso difendermi di fronte ad atti di discriminazione compiuti da un privato o dalla Pubblica Amministrazione?

Posso rivolgermi al tribunale civile, per il tramite di un avvocato, chiedendo che il giudice ordini la cessazione del comportamento pregiudizievole e adotti ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione.

320. Sono vittima di discriminazione ma ho paura a denunciare. Cosa posso fare?

Le associazioni iscritte in un apposito registro presso il Dipartimento delle Pari Opportunità sotto la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono legittimate ad agire in giudizio in nome, per conto o a sostegno del soggetto passivo di discriminazione basata su motivi razziali o etnici.

321. Sono vittima di discriminazione sul lavoro. Cosa posso fare?

Le organizzazioni sindacali possono agire in giudizio per tutelare le vittime di discriminazione quando il datore di lavoro metta in atto una discriminazione di carattere collettivo.

322. Quali servizi bancari potrebbero servirmi?

Generalmente i più richiesti sono il libretto di risparmio, il conto corrente (necessario per avere un libretto degli assegni, il bancomat, la carta di credito), il bonifico bancario, i prestiti ed i mutui.

323. Cos'è il libretto di risparmio?

Il libretto di deposito a risparmio è uno strumento semplice e a basso costo particolarmente indicato per chi non effettua grandi movimenti di denaro. Può essere “nominativo” (intestato ad una persona fisica o giuridica) o emesso “al portatore” (chi esibisce il libretto allo sportello ha diritto a depositare o prelevare). Gli interessi maturati vengono calcolati e accreditati una volta l'anno.

324. Cosa si fa per aprire un libretto di risparmio?

Ci si rivolge agli uffici della banca in cui si vuole aprire il libretto, portando con sé:

- il codice fiscale,
- il permesso di soggiorno.

Alcune banche potrebbero richiedere anche:

- la busta paga,
- il certificato di residenza.

325. Cos'è un conto corrente?

È un conto sul quale puoi depositare i tuoi soldi, che ti dà degli interessi concordati con la banca. Per ritirare soldi dal tuo conto puoi compilare un modulo presso lo sportello della tua banca, intestare un assegno a “Me medesimo” o usare il Bancomat.

Gli assegni propri e quelli che ricevi possono essere incassati presso la tua banca. Alcune banche fanno pagare il libretto degli assegni e/o gli assegni emessi.

326. Cosa si fa per aprire un conto corrente?

Ci si rivolge agli uffici della banca in cui si vuole aprire il conto, portando con sé:

- il codice fiscale;
- il permesso di soggiorno;
- Alcune banche potrebbero chiederti anche:
- il certificato di residenza (ma non è più un obbligo di legge);
- la garanzia di un altro cliente immigrato o italiano noto alla banca;
- la dichiarazione dei redditi;
- un versamento iniziale;
- in qualche caso, prima di aprire il conto corrente, la banca chiede al datore di lavoro la conferma che l'aspirante cliente è suo dipendente o collaboratore.

327. Cos'è il Bancomat?

La Carta Bancomat è una carta magnetica che puoi richiedere alla tua banca se hai un conto corrente. La Carta Bancomat è la carta nazionale di credito e può essere utilizzata in tutti i distributori automatici del paese (anche in alcuni distributori europei) per il prelievo di contanti (ATM). Inoltre, molti supermercati e negozi l'accettano per i pagamenti degli acquisti (POS).

328. Cos'è la Carta di Credito?

Anche la Carta di Credito è una carta magnetica che puoi richiedere se hai un conto corrente. Oltre ad offrirti i vantaggi del Bancomat, la Carta di Credito ti permette di effettuare pagamenti all'estero (e anche di fare acquisti su Internet); è accettata in molti negozi, alberghi, ristoranti, benzinai, uffici postali, ecc. Per rilasciarti la Carta di Credito alcune banche richiedono delle garanzie come per esempio: l'anzianità del rapporto di lavoro e il versamento automatico dello stipendio sul conto corrente, o qualsiasi versamento automatico di una fonte di reddito sul conto (ad esempio la pensione).

329. Cos'è il bonifico bancario?

È un sistema di trasferimento di denaro dal proprio conto bancario verso un altro conto bancario che può essere usato per effettuare pagamenti. I costi della transazione variano da banca a banca.

330. Posso inviare del denaro al mio paese d'origine?

Sì, questo è uno dei servizi che puoi chiedere alla tua banca. Il costo di questo tipo di servizio varia da banca a banca e comprende una quota fissa e, per alcune banche, una commissione pari ad una percentuale del denaro che invii (fra lo 0,5% e il 2%).

331. Quali sono i documenti richiesti dalla banca per l'invio di denaro?

I documenti richiesti variano da banca a banca, ma in generale sono i seguenti:

- permesso di soggiorno,
- codice fiscale,
- un modulo sul quale devi indicare i tuoi dati, l'importo che vuoi trasferire, il nome e il paese dei destinatari.

11 Associazionismo

La libertà di associazione è tutelata dalla legge italiana. È possibile fondare un'associazione per fini non vietati dalla legge; specificamente si può:

- *costituire un'associazione;*
- *aderire ad un'associazione;*
- *non far più parte di un'associazione o non prendervi parte.*

FONDARE UN'ASSOCIAZIONE

332. Quali attività può svolgere un'associazione?

Qualsiasi tipo di attività non contraria alla legge penale.

333. Esistono incentivi per le associazioni?

L'associazionismo è incentivato quando favorisce l'integrazione dei cittadini stranieri nella comunità locale: per questo è stato istituito, presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell'Immigrazione, il Registro Nazionale delle Associazioni.

334. Quali requisiti servono per l'iscrizione di un'associazione nel registro nazionale?

Si possono iscrivere le associazioni “a carattere nazionale”, cioè quelle che svolgono attività in almeno cinque regioni e 20 province italiane.

335. Da chi è costituita un'associazione?

È costituita da un insieme di persone che si riuniscono per scopi sociali, culturali, assistenziali, ambientali, ecc.

Attenzione: Non esiste un limite minimo di persone che possono formare un'associazione, possono essere anche due. Le attività commerciali sono regolamentate.

336. Quali sono gli elementi necessari per costruire un'associazione?

Ogni gruppo tende a darsi delle regole che ne disciplinano l'attività.

La costituzione di un'associazione può avvenire sia in forma scritta sia in forma di accordo orale.

Solo le associazioni costituite in forma scritta potranno svolgere attività a pagamento, accedere alle agevolazioni e/o contributi pubblici, iscriversi ai registri delle Organizzazioni di Volontariato, ecc. Inoltre, se la costituzione dell'associazione è redatta nella forma di atto pubblico e/o della scrittura privata autenticata e/o registrata, si possono ottenere molti vantaggi di tipo fiscale.

337. Come si costituisce un'associazione in forma scritta?

Bisogna scrivere un Contratto di Associazione.

Il Contratto di Associazione è composto di 2 documenti che formano però un atto unitario, e sono:

- lo Statuto;
- l'Atto Costitutivo.

338. Cos'è lo statuto?

È il documento che regola la vita associativa, specificando il fine sociale, le regole per la formazione degli organi collegiali, per l'elezione del presidente, per la regolarità delle assemblee dei soci, per la redazione del bilancio.

339. Cos'è l'atto costitutivo?

E' il documento che attesta la nascita di un'associazione e ne definisce i "dati anagrafici", indicando: la sede sociale, i soci fondatori, la data di nascita dell'associazione.

Deve essere firmato dai soci fondatori, che dichiarano di associarsi per perseguire un fine legale.

340. Cosa ci deve essere scritto nello statuto?

- Nome e sede dell'associazione;
- specificare se c'è o no scopo di lucro;
- oggetto sociale, di natura mutualistica o solidaristica;
- requisiti per l'ammissione degli associati;
- norme di comportamento degli associati;
- indicazione del patrimonio e delle entrate;
- organi associativi (consiglio direttivo, assemblea);
- norme di funzionamento degli organi associativi: in particolare, per il consiglio direttivo e l'assemblea, le modalità di convocazione, costituzione e deliberazione;
- durata dell'esercizio sociale, e termini di rendicontazione del medesimo;
- modalità di scioglimento dell'associazione.

341. Quando si tratta di atto pubblico e quando di atto privato?

Se il documento viene redatto con la supervisione di un notaio ed è da questi registrato presso l'Ufficio del Registro, viene detto atto pubblico; se invece è redatto dai soci è un atto privato, che può essere registrato o meno e le cui firme possono essere eventualmente autenticate da un notaio.

342. Che vantaggi offre la scrittura pubblica rispetto a quella privata?

La differenza sostanziale sta nel fatto che solo con un atto pubblico è possibile, in futuro, chiedere il riconoscimento dell'associazione e diventare quindi Persona Giuridica.

343. Quali sono le associazioni riconosciute?

Quelle che hanno un "decreto" di riconoscimento - che è un atto ufficiale dello Stato - che serve per dotare l'associazione di autonomia patrimoniale. Questo significa che l'associazione può rispondere autonomamente delle responsabilità assunte per suo conto, ovvero è una Persona Giuridica.

344. Quali sono le associazioni non riconosciute?

Sono quelle che non godono di autonomia patrimoniale e responsabilità limitata; quindi se il patrimonio dell'associazione non è sufficiente a soddisfare le obbligazioni assunte, per la differenza risponderanno, con il loro patrimonio, le persone fisiche che ne fanno parte.

345. Qual è la procedura di riconoscimento delle associazioni?

Gli interessati devono presentare, alla Prefettura nella cui provincia è stabilita la sede dell'ente, una domanda sottoscritta dal fondatore, con allegato l'atto costitutivo. La consistenza del patrimonio deve essere dimostrata dalla documentazione allegata alla domanda.

346. Quanto tempo ci vuole per far riconoscere un'associazione?

L'autorità governativa ha un limite di 120 giorni per decidere se iscrivere o meno l'associazione; questo termine può estendersi fino a 180 giorni quando la Prefettura segnala la mancanza di documenti o altri problemi.

347. Cosa si può fare se l'associazione non viene riconosciuta?

Se l'iscrizione di un'associazione viene rifiutata, si può presentare ricorso amministrativo.

348. L'associazione può avere un Codice Fiscale?

Sì, è necessario comunicare all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, competente per territorio, l'avvenuta "nascita" di questo nuovo soggetto. L'Ufficio rilascerà un Codice Fiscale.

349. A cosa serve il Codice Fiscale?

Il Codice Fiscale è indispensabile per:

- acquistare beni con fattura;
- intestare all'associazione beni immobili (tramite il suo rappresentante legale);
- stipulare contratti di affitto;
- richiedere contributi e/o rimborsi spese a istituzioni;
- dare compensi, ecc.

ALCUNE FORME DI ASSOCIAZIONISMO

350. Cosa sono le associazioni di promozione sociale?

Si tratta di associazioni che svolgono azioni di utilità sociale, a beneficio degli iscritti e della collettività.

351. Quali attività sono considerate di utilità sociale?

La beneficenza, la promozione della cultura e dell'arte, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, l'educazione e la formazione, lo sport dilettantistico, la tutela dei diritti civili, ecc.

Le associazioni di promozione sociale sono regolate dalla legge 383/00.

352. Cosa sono le organizzazioni di volontariato?

La legge definisce come attività di volontariato quelle svolte senza fini di lucro e per fini di solidarietà.

Le organizzazioni di volontariato possono assumere qualunque forma giuridica, compatibile con lo scopo solidaristico. Molto spesso la forma giuridica è quella delle associazioni. Si basano sul lavoro gratuito, anche se possono avere alcuni dipendenti o collaboratori se necessari alle attività.

Le organizzazioni di volontariato sono regolate dalla legge 266/91.

353. Cosa sono le Organizzazioni Non Governative (ONG)

Operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo. Le ONG, che per legge possono assumere la forma giuridica dell'associazione o della fondazione, devono chiedere il riconoscimento al Ministero degli Esteri per poter operare in progetti di sviluppo finanziati con fondi pubblici.

Le Organizzazioni Non Governative (ONG) sono regolate dalla legge 49/87.

354. Cosa significa Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus)?

L'ottenimento della qualifica di ONLUS consente alla organizzazione di usufruire di agevolazioni a carattere tributario, che riguardano sia il regime fiscale dell'organizzazione stessa, che quello dei suoi partecipanti.

Il regime fiscale delle Onlus si applica automaticamente alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e alle cooperative sociali.

355. Cosa significa Organizzazione No Profit?

No profit (o senza scopo di lucro), è un'organizzazione all'interno della quale gli utili non possono essere divisi tra i soci, ma devono essere reinvestiti nell'attività stessa o destinati agli scopi statutari.

356. Cosa è il registro delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati?

Il Registro delle associazioni e degli enti che operano a favore degli immigrati si articola in due sezioni. Alla prima sezione possono iscriversi gli enti e le associazioni che svolgono attività a favore dell'integrazione sociale degli stranieri, come previsto dall'art. 42 del Testo Unico sull'immigrazione (D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286). Alla seconda sezione possono iscriversi gli enti e le associazioni che svolgono programmi di assistenza e protezione sociale nei confronti di vittime di tratta (ex articolo 18 del Testo Unico sull'immigrazione - D.Lgs. del 25.07.1998 n. 286) e di grave sfruttamento (ex articolo 13 della Legge 11 agosto 2003, n. 228). Il registro si rivolge agli organismi privati, alle associazioni e agli enti aventi i requisiti stabiliti dell'art.53 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, così come modificato dal D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334. L'iscrizione permette l'accesso a finanziamenti pubblici, ove sia richiesta come requisito necessario.